



Regione Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

Errata corrige
D.d.s. 1 luglio 2021, n. 7416 - "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 8.6.01 «Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali» - Aggiornamento dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti n. 14857/2018 e n. 2096/2020 a seguito di cambio del beneficiario, conseguenti a modifiche della ragione sociale dei beneficiari di alcune domande" pubblicato sul BURL n. 23 SEO del 10 giugno 2021 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021 - n. XI/4866
Misura «Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili» – di cui alla d.g.r. n. 7487/2017. Modifica del criterio relativo al reddito ISEE 4

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021 - n. XI/4867
Sostegno agli enti di terzo settore: approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e dei criteri per la pubblicazione di un bando congiunto per l'anno 2021 (risorse incrementali ex artt. 72 e 73 d.lgs. n. 117/2017) 5

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021- n. XI/4868
Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa e termini per la presentazione dei piani delle province e della Città Metropolitana di Milano A.S. 2022/2023 29

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021 - n. XI/4887
Prelievo dal «Fondo spese impreviste» 38

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021- n. XI/4890
Aggiornamento del Programma degli interventi per la ripresa economica di competenza della dg autonomia e cultura, di cui alle dd.g.r. n. XI/3531/2020, n. XI/3749/2020 e n. XI/4381/2021 40

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 11 giugno 2021 - n. 7998
D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 – rilascio all'associazione Irrigazione Est Sesia dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di una centrale idroelettrica sul subdiamatore Pavia in corrispondenza del salto denominato «Miradolo» in comune di Garlasco (PV) 52

Decreto dirigente unità organizzativa 11 giugno 2021 - n. 7999
D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 – rilascio all'associazione Irrigazione Est Sesia dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di una centrale idroelettrica sul subdiamatore Pavia in corrispondenza del salto denominato «Bozzole» in comune di Garlasco (PV) 55

Decreto dirigente unità organizzativa 15 giugno 2021 - n. 8124
Decreto di rettifica al decreto n. 6581 del 18 maggio 2021 bando impianti sportivi 2020 (d.d.u.o. 8243/2020) per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo: concessione del contributo regionale, assunzione impegno di spesa a favore di beneficiari diversi individuati con d.d.u.o. 4264/2021, e liquidazione 1^ quota (linea 2) 58

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 15 giugno 2021 - n. 8171
Approvazione nuovo Avviso per l'attuazione della iniziativa «Bando estate insieme» di cui alla d.g.r. 4676 del 10 maggio 2021 e n. 4889 del 14 giugno 2021 59

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

D.G. Sviluppo economico**Decreto dirigente unità organizzativa 9 giugno 2021 - n. 7802**

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando ARCHÈ «Nuove MPMI - Sostegno alle Start Up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Decadenza del contributo in conto capitale di € 21.281,00 concesso all'impresa Boti s.r.l. e contestuale economia - progetto ID 1500975 CUP E44E20000980007. 95

Decreto dirigente unità organizzativa 15 giugno 2021 - n. 8119

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza. Bando Linea Intraprendo. Rideterminazione in euro 36.979,61 dell'intervento finanziario complessivo concesso all'impresa Obiettivo Benessere s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1141975 (CUP E14G19000030007), con contestuale economia complessiva dell'intervento finanziario pari a euro 9.853,59 di cui economia del contributo a fondo perduto pari a euro 985,36 97

D.G. Formazione e lavoro**Decreto dirigente unità organizzativa 14 giugno 2021 - n. 8100**

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 105

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 73 del 8 giugno 2021**

Ordinanza commissariale 2 marzo 2021 n. 651 - Erogazione del saldo a favore del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po per la conclusione dell'intervento: «Nodo Botte Villoresi: sistemazione e consolidamento controchiavica Salicetti», del Consorzio di bonifica - Terre dei Gonzaga in Destra Po - ID 86 107

Errata corrige

D.d.s. 1 luglio 2021, n. 7416 - "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 8.6.01 «Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali» - Aggiornamento dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti n. 14857/2018 e n. 2096/2020 a seguito di cambio del beneficiario, conseguenti a modifiche della ragione sociale dei beneficiari di alcune domande" pubblicato sul BURL n. 23 SEO del 10 giugno 2021

Per mero errore materiale è stata pubblicata la data errata al suddetto provvedimento.

La data corretta è 1 giugno 2021 anziché 1 luglio 2021.

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 14 giugno 2021 - n. XI/4866
Misura «Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili» – di cui alla d.g.r. n. 7487/2017. Modifica del criterio relativo al reddito ISEE

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- la delibera n. 3017 del 16 gennaio 2015 ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- la delibera n. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggiornamento»;
- la delibera n. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA- FASE II) 2018-2019 relativo ai Programmi Operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014 - 2020 approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311 final con Decisione del 12 giugno 2018 C (2018) 3833 e Decisione C (2019)3048 del 30 aprile 2019 e con Decisione del C(2020)7664 del 9 novembre 2020;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018;

Visti altresì:

- la delibera n. 7487 del 4 dicembre 2017 «Misura Reddito di autonomia 2017: implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili»;
- la delibera n. 2564 del 2 dicembre 2019 ad oggetto «Implementazione del budget di cui alla delibera n. 7487/2017 e al decreto n. 19486/2018 e s.m.i.»;
- la delibera n. 2966 del 23 marzo 2020 ad oggetto «Determinazioni in ordine alla misura «Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili», che ha prorogato i termini previsti, rinviando al 31 dicembre 2020 il termine di avvio dei percorsi di autonomia rivolti alle persone anziane e disabili e al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione delle attività»;
- la delibera n. 4080 del 21 dicembre 2020 ad oggetto «Proroga dei termini in ordine alla misura di cui alla dgr n. 7487/2017 e alla dgr n. 2564/2019, che ha prorogato ulteriormente i termini previsti, rinviando al 31 dicembre 2021 il termine di avvio dei percorsi di autonomia rivolti alle persone anziane e disabili e al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle attività»;

Tenuto conto che il perdurare dell'emergenza COVID-19 e le difficoltà legate all'applicazione delle misure di emergenza per il contenimento del virus, in particolare nell'erogazione di servizi alla persona, hanno rallentato l'attivazione dei percorsi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane fragili e all'inclusione sociale delle persone disabili, e di conseguenza la capacità di assorbimento delle risorse stanziate;

Considerato inoltre che la pandemia ha avuto un maggiore impatto negativo sul versante socio-relazionale proprio nelle persone anziane e con disabilità, accrescendo il loro bisogno di accesso a servizi e interventi diretti a sostenerne l'autonomia e ridurre il rischio di isolamento;

Ritenuto pertanto opportuno, per rispondere ai nuovi bisogni derivanti dall'emergenza pandemica e per sostenere la piena partecipazione e il benessere delle persone anziane e con disabilità nella fase di ripresa, accrescere le opportunità di accesso alla misura;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 7487 del 4 dicembre 2017 ha previsto nell'Allegato A, che i destinatari della presente misura fossero in possesso di un reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a 20.000 euro annui, in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente);

Considerato necessario modificare, anche in ragione del peggioramento delle condizioni socio-economiche delle famiglie lombarde conseguenti all'emergenza sanitaria, il criterio ISEE di accesso alla misura «Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili» ampliando la possibile platea dei beneficiari;

Considerato pertanto opportuno modificare l'Allegato A – parte integrante e sostanziale della d.g.r. n. 7487/2017 sopra citata, definendo il criterio relativo al reddito ISEE per l'accesso ai percorsi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane fragili e all'inclusione sociale delle persone disabili, come segue:

- reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento, in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente), pari o inferiore a 35.000 euro annui;

Valutato opportuno considerare la validità della modifica a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale oltre a quelli già previsti dalle dd.g.r. nn. 7487/2017 e 2966/2020;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione Bandi e www.fse.regione.lombardia.it, anche ai fini dell'adempimento agli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa esplicitato:

1. di modificare l'Allegato A – parte integrante e sostanziale della d.g.r. n. 7487/2017, definendo il criterio relativo al reddito ISEE per l'accesso ai percorsi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane fragili e all'inclusione sociale delle persone disabili, come segue:

- reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento, in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente), pari o inferiore a 35.000 euro annui;

2. di stabilire che la modifica di cui sopra decorre a partire dalla data di pubblicazione del presente atto;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione Bandi e www.fse.regione.lombardia.it, anche ai fini dell'adempimento agli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 14 giugno 2021 - n. XI/4867

Sostegno agli enti di terzo settore: approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e dei criteri per la pubblicazione di un bando congiunto per l'anno 2021 (risorse incrementalі ex artt. 72 e 73 d.lgs. n. 117/2017)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la legge 6 giugno 2016 recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» e, in particolare, l'art. 1 comma 1 che prevede che le fondazioni bancarie concorrono al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale del Terzo Settore e l'articolo 9 comma 1 lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'art. 1 della stessa legge, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti, promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
 - il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore», di seguito «Codice», e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - i commi 3 e 4, dell'art. 72 e i commi 2 e 3, dell'art. 73 dello stesso Codice che attribuiscono al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'art. 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - l'atto di indirizzo adottato con il d.m. n. 44 del 12 marzo 2020, in attuazione degli articoli 72 e 73 del Codice, che individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali, entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome;
 - la d.g.r. n. XI/2930 del 09 marzo 2020, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia;
 - l'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sottoscritto e trasmesso al Ministero da Regione Lombardia in data 16 marzo 2020, protocollo U1.2020.0005205 del 16 marzo 2020;
- Visti:
- il d.m. 93 del 7 agosto 2020, con il quale è stato approvato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l'atto di indirizzo recante, per l'anno 2020, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementalі assegnate dall'articolo 67 del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020, al fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore;
 - il d.m. 156 del 22 dicembre 2020, con il quale, sulla base dell'intesa sancita nella seduta del 17 dicembre 2020 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio n. 225/CSR), in ragione della necessità, dettata dall'evoluzione del generale quadro epidemiologico da COVID-19,

di assicurare l'adeguata implementazione a livello locale delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore volte a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto, sono state apportate per l'anno 2020 modificazioni al ripd.g.r.gosto 2020;

- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 8686 del 3 settembre 2020 con oggetto «Attuazione Artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore. Atti di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanati con il d.m. n. 44 del 12 marzo 2020 e con il d.m. 93 del 7.8.2020- Accordi di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale. Linee guida di attuazione», che prevede l'adozione da parte delle Regioni, nel rispetto dei principi di autonomia amministrativa e responsabilità nella gestione dei fondi erogati, di un'opzione di intervento che preveda, in sostituzione o in aggiunta alla modalità di sostegno alle ODV e alle APS tramite il finanziamento di progetti, forme di sostegno allo svolgimento dell'ordinaria attività statutaria riconducibile a quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017, escludendo qualsiasi forma di finanziamento «statico» agli enti, che si traduca in un mero trasferimento di risorse a sostegno dell'organizzazione in quanto tale, prescindendo dall'effettivo svolgimento di una o più attività di interesse generale e prevedendo altresì la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle provvidenze economiche nel rispetto dei principi di pubblicità, par condicio e predeterminazione dei criteri di concessione;
- la legge n. 241/1990 che all'art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
- la legge regionale n. 1/2012, che dispone all'art. 8 che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;
- il P.R.S. della XI Legislatura Missione 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari opportunità e Famiglia - che prevede, tra le altre, nell'ottica di costruire una migliore lettura del bisogno e darne una efficace risposta, con l'ambizione di potenziare il livello di innovazione sociale delle politiche e delle misure adottate e sperimentali, l'utilizzo delle risorse esistenti sul Territorio, grazie alla forte sinergia con i diversi attori territoriali, con prevalenza del Terzo Settore, valorizzando i punti di forza degli interventi e operando per correggerne le criticità, nel rispetto delle diverse peculiarità e puntando alla massima valorizzazione delle specifiche progettualità, con particolare attenzione agli interventi a sostegno dell'inclusione e della coesione sociale;

Considerato che:

- la Fondazione Cariplo è una persona giuridica privata, dotata di piena autonomia gestionale, che, nel quadro delle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico;
- la Fondazione opera prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione, da parte di Enti senza scopo di lucro, di progetti e iniziative;
- la Fondazione indirizza la propria attività nei settori ammessi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. La Commissione Centrale di Beneficenza sceglie nell'ambito dei settori ammessi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, i settori rilevanti nei quali la Fondazione opera in via prevalente;
- la Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio e per le Comunità delle Province della Lombardia, di Novara e del Verbano Cusio Ossola, nonché in ogni

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

altra parte del territorio e della Comunità nazionale e in campo internazionale, purché in coerenza con le proprie finalità istituzionali;

Dato atto che, a causa del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, le organizzazioni di Terzo settore stanno attraversando una situazione di grave difficoltà economica con il conseguente rischio di mettere in crisi la loro capacità di rispondere ai bisogni e alle fragilità emergenti nelle comunità locali, così come di svolgere quell'insostituibile funzione di promozione dei legami sociali e della cittadinanza attiva;

Considerato opportuno promuovere un'iniziativa di sostegno alle attività di interesse generale degli Enti di Terzo settore e che a tale scopo è stato definito e condiviso con Fondazione Cariplo il testo di un Accordo di collaborazione, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in cui è prevista, per il 2021, l'approvazione di un bando congiunto volto a sostenere attraverso contributi a fondo perduto da realizzarsi sul territorio lombardo con l'obiettivo di sostenere economicamente gli enti di terzo settore di seguito specificati volto a consentire la tenuta della capacità organizzativa dei medesimi, necessaria per la prosecuzione delle attività svolte;

Atteso che in data 8 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha deliberato la sottoscrizione di un Accordo con Regione Lombardia per la realizzazione di un bando sostegno dell'ordinaria attività dei soggetti del Terzo Settore di seguito individuati;

Considerato che le risorse indicate dai d.m. 93 del 7 agosto 2020 e 156 del 22 dicembre 2020, sono destinate, nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell'articolo 101, commi 2 e 3 del Codice, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri Regionali attualmente previsti dalle normative di settore nonché le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000, nonché le fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

Dato atto che nell'ambito del Bando saranno previste 2 linee d'intervento, («Linea 1» e «Linea 2»), rispettivamente riguardanti le seguenti categorie di ETS:

Linea 1:

- Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionali attualmente previsti dalle normative di settore;
- Articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri Nazionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000;
- Fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Linea 2:

- organizzazioni che presentino contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - abbiano beneficiato di almeno un contributo nell'ambito dei bandi e progetti della Fondazione o delle Fondazioni di Comunità attive nel territorio lombardo o di Fondazione Vismara, a titolo di capofila o partner, dal 2010 al 2020;
 - che siano ONLUS di diritto o iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad esclusione di quelle indicate nei punti di cui sopra a), b) e c), delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche;

Dato atto che la dotazione finanziaria riservata al bando che verrà promosso in forma congiunta ammonta a complessivi euro 14.066.633,00, di cui 12.066.633,00 a carico di Regione Lombardia e 2.000.000 a carico di Fondazione Cariplo;

Dato atto che le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia su assegnazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ammontano complessivamente a € 12.066.633,00 di cui € 7.541.646,00 assegnate con decreto ministeriale n. 93 del 7 agosto 2020 e € 4.524.987,00 assegnate con decreto n. 156 del 22 dicembre 2020 a valere sui capitoli 12.08.104.13400 e 2.0101.01.13399 del bilancio regionale esercizio finanziario 2021, potranno essere destinate esclusivamente a sostegno della Linea 1;

Considerato che ai sensi dei D.M. 93 del 07 agosto 2020 e 156 del 22 dicembre 2020 le attività di interesse generale svolte dagli enti di terzo settore, ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, devono essere riconducibili agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento definite dagli atti di indirizzo ministeriali, e che in tale prospettiva Regione Lombardia, in accordo con Fondazione Cariplo, ha individuato le seguenti aree prioritarie di intervento:

OBIETTIVI	AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO
Porre fine ad ogni forma di povertà	b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità; c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari; d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà economica, ecc.); f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto;
Promuovere un'agricoltura sostenibile	C) sviluppo sostenibile del territorio rurale e miglioramento della qualità della vita delle comunità; D) inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; E) educazione ambientale e alimentare, nonché salvaguardia della biodiversità; F) valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio; H) promozione e diffusione della responsabilità sociale delle imprese nelle imprese agricole e nelle comunità;
Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti	B) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento; C) promozione e sviluppo dell'integrazione sociale e dell'educazione inclusiva; D) promozione dell'educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali;
Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggior forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze	B) prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale sui bambini e bambine, nonché adolescenti e giovani; C) promozione di relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere (ad esempio: inserimento lavorativo e/o in attività formativa e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro);

OBIETTIVI	AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti	C) sviluppo di percorsi di inclusione socio-lavorativa e di integrazione nelle comunità;
Ridurre le ineguaglianze	E) sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.); F) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale; G) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato; I) sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficino di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito;
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	H) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita dei quartieri; I) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità organizzata; J) promozione e sviluppo dell'economia circolare; K) sviluppo e promozione del turismo sociale e accessibile; L) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Dato atto che la scelta condivisa tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, di sostenere gli Enti di Terzo settore nelle attività che discendono dagli obiettivi sopra richiamati, è stata dettata dall'analisi della grave situazione di incertezza e difficoltà causata dal diffondersi del COVID-19 che ha coinvolto anche il mondo del Terzo Settore, che pur svolgendo un'insostituibile funzione di supporto a favore della popolazione più vulnerabile, come le persone con disabilità e non autosufficienti, i senza dimora, le famiglie disagiate, è stato fortemente limitato nello svolgimento delle attività di interesse generale caratterizzanti la mission dei singoli enti;

Stabilito che l'Accordo di collaborazione verrà attuato attraverso un Bando congiunto per la concessione di contributi a fondo perduto, che verrà definito dalla competente Struttura della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità in collaborazione con Fondazione Cariplo e nel rispetto dei criteri generali riportati nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato;

Rilevato che il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa europea sugli Aiuti di Stato in quanto le attività degli Enti di terzo settore oggetto di contributo sono di rilevanza locale con fini solidaristici alle persone fisiche e aventi carattere non prevalentemente economico e non incidono sulla concorrenza in quanto non operano in una situazione di mercato;

Viste:

- la d.g.r.n. XI/4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato nominato il nuovo Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità;
- la d.g.r.n. XI/ 4812 del 31 maggio 2021 con la quale è stato approvato il VIII° PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021;

Ritenuto:

- di demandare al Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità la sottoscrizione dell'Accordo di cui all'allegato 1;
- di demandare alla competente struttura della Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale disabilità e pari opportunità l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la realizzazione di un bando di finanziamento allo svolgimento dell'ordinaria attività degli enti di terzo settore», di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che l'Accordo di collaborazione verrà attuato attraverso un Bando congiunto per la concessione di contributi a fondo perduto, che verrà definito dalla competente Struttura della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità in collaborazione con Fondazione Cariplo e nel rispetto dei criteri generali riportati nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria riservata al bando che verrà promosso in forma congiunta ammonta a complessivi euro 14.066.633,00, di cui 12.066.633,00 a carico di Regione Lombardia e 2.000.000 a carico di Fondazione Cariplo;

4. di dare atto che le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia su assegnazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ammontano complessivamente € 12.066.633,00 di cui € 7.541.646,00 assegnate con decreto n. 93 del 07 agosto 2020 e € 4.524.987,00 assegnate con decreto n. 156 del 22 dicembre 2020 a valere sui capitoli 12.08.104.13400 e 2.0101.01.13399 del bilancio regionale esercizio finanziario 2021, potranno essere destinate esclusivamente a sostegno della Linea 1;

5. di demandare al Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità la sottoscrizione dell'Accordo di cui all'allegato 1;

6. di demandare alla competente struttura della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia anche in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 26/27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BANDO PER IL SOSTEGNO DELL'ORDINARIA ATTIVITÀ DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE

L'anno 2021, il mese di xxxx, il giorno xx,
la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 80050050154, rappresentata da _____, di seguito denominata "Regione";
la Fondazione Cariplo, con sede in Milano, Via Manin n. 23, C.F. n. 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata da _____, di seguito denominata "Fondazione";

Regione e Fondazione di seguito singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- a) la Fondazione è una fondazione di origine bancaria e persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche;
- b) la Fondazione svolge la propria attività all'interno del territorio lombardo e delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione, da parte di enti senza scopo di lucro, di progetti e iniziative nell'ambito dei settori ammessi;
- c) la Fondazione, nell'ambito della propria attività istituzionale, nel 2020, ha promosso, in collaborazione con la Fondazione Peppino Vismara ("Vismara"), il bando "LETS GO!", volto a fornire sostegno al terzo settore a fronte delle difficoltà registrate in occasione della crisi epidemiologica, tramite il quale sono stati sostenuti n. 393 enti, con concessione di contributi per complessivi € 15.555.300;
- d) le Parti intendono promuovere una iniziativa congiunta per il sostegno dell'attività ordinaria degli Enti del Terzo Settore;
- e) la Fondazione ha acquisito la disponibilità di Vismara a partecipare a tale iniziativa; Vismara trasferirà alla Fondazione l'importo di € 500.000,00, da destinare alla concessione di contributi;
- f) la Fondazione intende inoltre mettere a disposizione la propria piattaforma informatica per la gestione dello strumento, facendosi carico di costi incrementali stimati in € 120.000,00;

RICHIAMATE:

- a) la Legge 6 giugno 2016 recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e, in particolare, l'articolo 9 comma 1 lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'art. 1 della stessa legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti, promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
- b) il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito "Codice", e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo

svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

- c) i commi 3 e 4, dell'art. 72 e i commi 2 e 3, dell'art. 73 dello stesso Codice che attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'art. 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) l'atto di indirizzo adottato con il D.M. n.44 del 12.03.2020, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, che individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali, entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome;
- e) la DGR n. XI/2930 del 09 marzo 2020, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia;
- f) l'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sottoscritto e trasmesso al Ministero da Regione Lombardia in data 16 marzo 2020, protocollo U1.2020.0005205 del 16/03/2020.

VISTI:

- a) il D.M. 93 del 07/08/2020, con il quale è stato approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'atto di indirizzo recante, per l'anno 2020, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementalmente assegnate dall'articolo 67 del D.L. n.34 del 2020, convertito dalla L. n. 77 del 2020, al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore;
- b) il D.M. 156 del 22/12/2020, con il quale, sulla base dell'intesa sancita nella seduta del 17/12/2020 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio n.225/CSR), in ragione della necessità, dettata dall'evoluzione del generale quadro epidemiologico da COVID-19, di assicurare l'adeguata implementazione a livello locale delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore volte a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto, sono state apportate per l'anno 2020 modificazioni al riparto delle risorse incrementalmente assegnate dall'articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020;
- c) la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 4130 del 11.05.2020 con oggetto "Artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore. Accordi di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Effetti dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", che prevede l'adozione da parte delle Regioni, sempre nel rispetto dei principi di autonomia amministrativa e responsabilità nella gestione dei fondi erogati, di un'opzione di intervento che preveda, in sostituzione o in aggiunta alla modalità di sostegno alle ODV e alle APS tramite il finanziamento di progetti, forme di sostegno allo svolgimento dell'ordinaria attività statutaria riconducibile a quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017, escludendo qualsiasi forma di finanziamento "statico" agli enti, che si traduca in un mero trasferimento di risorse a sostegno dell'organizzazione in quanto tale, prescindendo dall'effettivo svolgimento di una o più attività di interesse generale e prevedendo altresì la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle provvidenze economiche nel rispetto dei principi di pubblicità, par condicio e predeterminazione dei criteri di concessione;

- d) le risorse indicate sono destinate, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, commi 2 e 3 del Codice, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri Regionali attualmente previsti dalle normative di settore nonché le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000, nonché le fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- e) il P.R.S. della XI Legislatura Missione 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari opportunità e Famiglia - che prevede, tra le altre, nell'ottica di costruire una migliore lettura del bisogno e darne una efficace risposta, con l'ambizione di potenziare il livello di innovazione sociale delle politiche e delle misure adottate e sperimentali, l'utilizzo delle risorse esistenti sul Territorio, grazie alla forte sinergia con i diversi attori territoriali, con prevalenza del Terzo Settore, valorizzando i punti di forza degli interventi e operando per correggerne le criticità, nel rispetto delle diverse peculiarità e puntando alla massima valorizzazione delle specifiche progettualità, con particolare attenzione agli interventi a sostegno dell'inclusione e della coesione sociale.

Alla luce di quanto sopra, le Parti hanno espresso il comune interesse a sostenere il terzo settore lombardo a fronte del riconoscimento dell'importante ruolo svolto dal medesimo sul territorio ed intendono dunque definire i termini per avviare una collaborazione in tale ambito.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo ("Accordo").

Articolo 2 – Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Le Parti, consapevoli dei negativi effetti che l'emergenza sanitaria e le conseguenti misure contenitive hanno avuto sugli Enti del terzo settore ("ETS"), con il presente Accordo, intendono avviare una collaborazione volta a promuovere un'iniziativa congiunta a sostegno dell'ordinaria attività di tali soggetti come di seguito specificati.
2. In particolare, con la presente collaborazione, le Parti si propongono di assicurare agli ETS una forma di sostegno economico volto a consentire la tenuta della capacità organizzativa dei medesimi, necessaria per la prosecuzione delle attività di interesse generale svolte.
3. Le Parti individuano, quale strumento adeguato e funzionale al perseguimento dei fini di cui sopra, l'adozione di un bando congiunto (di seguito "Bando") per la concessione di contributi a fondo perduto (di seguito "Contributi"), avente le caratteristiche essenziali di cui all'allegato sub a).
4. Con il presente Accordo le Parti intendono definire i criteri generali per la concessione dei Contributi, disciplinare le procedure di istruttoria e valutazione delle istanze e stabilire le modalità di rendicontazione ed erogazione dei Contributi.
5. La realizzazione delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2.1 dovrà, concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali, individuati nell'Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile:

OBIETTIVI	AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO
1. Porre fine ad ogni forma di povertà	b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità; c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari; d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà economica, ecc.); f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto.
2. Promuovere un'agricoltura sostenibile	c) sviluppo sostenibile del territorio rurale e miglioramento della qualità della vita delle comunità; d) inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; e) educazione ambientale e alimentare, nonché salvaguardia della biodiversità; f) valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio; h) promozione e diffusione della responsabilità sociale delle imprese nelle imprese agricole e nelle comunità.
4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti	b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento; c) promozione e sviluppo dell'integrazione sociale e dell'educazione inclusiva; d) promozione dell'educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali.
5. Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze	b) prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale sui bambini e bambine, nonché adolescenti e giovani; c) promozione di relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere (ad esempio: inserimento lavorativo e/o in attività formativa e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).

8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti	c) sviluppo di percorsi di inclusione socio-lavorativa e di integrazione nelle comunità.
10. Ridurre le ineguaglianze	e) sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.); f) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale; g) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato; i) sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito.
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita dei quartieri; i) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità organizzata; j) promozione e sviluppo dell'economia circolare. k) sviluppo e promozione del turismo sociale e accessibile; l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Articolo 3 – Destinatari e finalità

- Il Bando sosterrà le ordinarie attività statutarie degli ETS attraverso la concessione di Contributi, senza la necessità che gli stessi presentino specifici progetti.
- Nell'ambito del Bando saranno previste 2 linee d'intervento, ("Linea 1" e "Linea 2"), rispettivamente riguardanti le seguenti categorie di ETS:
Linea 1:
 - Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionali attualmente previsti dalle normative di settore;

- b) Articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri Nazionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000;
 - c) Fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
- Linea 2:
- d) organizzazioni che presentino contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - i) abbiano beneficiato, a titolo di capofila o di partner nel periodo dal 2010 al 2020, di almeno un contributo nell'ambito dei bandi: (i) della Fondazione, anche se adottati nell'ambito di progetti, o (ii) delle Fondazioni di Comunità costituite dalla Fondazione e attive nel territorio lombardo ovvero (iii) di Vismara;
 - ii) siano ONLUS di diritto o iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad esclusione di quelle indicate nei punti di cui sopra a), b) e c).
3. Le attività dovranno essere riconducibili ad ambiti di interesse generale, conformemente a quanto previsto all'art. 5 del D. lgs 117/2017, e riferite esclusivamente agli obiettivi definiti al precedente art. 2.5.
4. Con riferimento alla Linea 2, saranno ammissibili unicamente gli enti i cui statuti prevedano finalità riconducibili ai seguenti settori:
- a. ambientale;
 - b. artistico-culturale;
 - c. sociale, con esclusivo riferimento all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio.
5. Potranno partecipare al Bando solo gli enti che svolgono la propria attività sul territorio lombardo.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a:

- a) concorrere con gli importi di cui al successivo art.5;
- b) collaborare per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo e a compiere, oltre a quelle specificamente indicate, ogni altra attività dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede;
- c) attivare uno scambio reciproco di informazioni/dati, comunicando ogni notizia comunque rilevante ai fini della realizzazione del Bando e in genere riferibile alla collaborazione avviata;
- d) definire congiuntamente il testo del Bando, con particolare riferimento alle procedure di selezione e i criteri di ammissibilità e di valutazione di merito delle proposte di contributo pervenute;
- e) pubblicare il Bando entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, fissando quale periodo di presentazione delle domande quello dal 1° al 29 luglio 2021;
- f) valutare le istanze acquisite secondo criteri comparativi definiti di comune accordo e predisporre la graduatoria di merito;
- g) approvare la graduatoria e concedere i Contributi entro il 30 novembre;
- h) erogare i contributi secondo le modalità descritte al successivo art. 7, nei limiti di cui al successivo art. 5;
- i) al fine del supporto nella presentazione delle domande di ammissione al Contributo, mettere a disposizione uno Sportello di assistenza, secondo le modalità che saranno meglio definite nel Bando.

Articolo 5 – Dotazione finanziaria

1. Le Parti si impegnano a destinare al Bando i seguenti importi:
- a) quanto alla Regione, euro 12.066.633,00 che trovano copertura sul bilancio regionale dell'esercizio 2021;
 - b) quanto alla Fondazione, euro 2.000.000,00, di cui euro 500.000,00 messi a disposizione da Vismara e direttamente trasferiti alla Fondazione medesima; i rapporti tra la Fondazione e Vismara saranno regolati con separato atto, in conformità ai principi e alle previsioni del presente Accordo.
2. La dotazione finanziaria del bando assurge a complessivi euro 14.066.633,00,00 ed è così ripartita:

- c) Linea1: euro 12.066.633,00;
 - d) Linea 2: euro 2.000.000,00.
3. Le risorse stanziare dalla Regione, ai sensi dei D.M. 93, 3, 156 del 2020, potranno essere destinate esclusivamente a sostegno della Linea 1, come descritta al precedente art. 3.2.
 4. Le risorse stanziare dalla Fondazione potranno essere destinate esclusivamente a sostegno della Linea 2, come descritta al precedente art. 3.2.

Articolo 6 – Gestione del Bando

1. Il testo del Bando sarà approvato dai competenti organi di ciascuna Parte e sarà pubblicato sul BURL, sul sito www.regione.lombardia.it e sul sito www.fondazionecariplo.it.
2. Per la presentazione delle domande e la successiva istruttoria verrà utilizzata unicamente la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Fondazione, che la Regione dichiara di conoscere, e di cui la Fondazione stessa garantisce piena disponibilità dal 1° luglio sino al completamento delle attività connesse al Bando.
3. L'istruttoria delle proposte si articolerà nelle seguenti fasi:
 - a. verifica dell'ammissibilità formale degli Enti e delle domande, coerentemente con quanto stabilito dal Bando;
 - b. valutazione di merito, effettuata attraverso l'applicazione dei criteri dettagliati nell'allegato sub a).
4. Le Parti verificheranno, in sede di istruttoria, la conformità delle dichiarazioni rese in sede di adesione. I controlli verranno effettuati a campione e riguarderanno, per ciascuna Linea, una percentuale non inferiore al 10% delle domande che si intendono proporre a Contributo.
5. L'istruttoria delle domande di contributo pervenute nell'ambito del Bando sarà svolta dai referenti del Bando incaricati da ciascuna delle Parti e successivamente condivisa con una Commissione paritetica (di seguito "Commissione") composta da quattro membri, di cui due designati dalla Regione e due dalla Fondazione.
6. La Commissione opererà secondo criteri di collegialità. Gli esiti della valutazione saranno sintetizzati nelle graduatorie contenenti la proposta di assegnazione dei Contributi che sarà poi sottoposta all'approvazione dei competenti organi delle Parti.

Articolo 7 –Liquidazione dei Contributi

1. I Contributi assegnati saranno liquidati in un'unica soluzione, a seguito dell'accettazione del Contributo medesimo e delle regole di erogazione da parte dei beneficiari.
2. La liquidazione dei contributi assegnati avverrà con le seguenti modalità:
 - Regione erogherà i Contributi deliberati sulla Linea 1, provvedendo a tutti gli adempimenti connessi;
 - Fondazione erogherà i Contributi deliberati sulla Linea 2, provvedendo a tutti gli adempimenti connessi.
3. Laddove si rendesse opportuna la revoca o altro provvedimento modificativo del Contributo, la Commissione valuterà la soluzione da adottare che verrà successivamente sottoposta all'approvazione dell'organo competente dell'ente che eroga il Contributo e dunque comunicata tramite lettera a firma dello stesso.
4. Rimane inteso che, in caso di revoca totale o parziale del Contributo, le relative somme saranno restituite dal beneficiario in favore della parte che ha erogato il Contributo.
5. Le Parti convengono di verificare congiuntamente, all'esito dell'erogazione di tutti i Contributi e dell'eventuale adozione di provvedimenti di modifica degli stessi, l'ammontare dei pagamenti rispettivamente eseguiti.
6. Le Parti indicano, quali referenti delle attività di gestione dei Contributi: per la Fondazione il Direttore dell'Area Gestione Erogativa, Dott. Luigi Maruzzi; per la Regione, il Dirigente pro tempore della Struttura Volontariato e Terzo settore.

Articolo 8 – Controlli

1. Le Parti si riservano di effettuare successivamente alla delibera di Contributo, anche autonomamente, in conformità con le proprie regole, specifici controlli circa l'impiego delle somme erogate da parte dei beneficiari.

2. Ciascuna Parte si impegna a riferire all'altra gli esiti dei controlli effettuati.

Articolo 9 – Comunicazione

1. Le Parti definiranno congiuntamente la strategia e le iniziative di comunicazione relative al Bando, impegnandosi reciprocamente a garantire adeguata visibilità dell'altra Parte specificando, in eventuali iniziative individuali, che il Bando è promosso da entrambe.
2. Le Parti potranno effettuare azioni di diffusione del Bando anche in autonomia, purché informino e acquisiscano il consenso dell'altra Parte.
3. Esclusivamente per le finalità di promozione del Bando o connesse al medesimo, ciascuna Parte potrà utilizzare il logo dell'altra nelle forme e nelle dimensioni che saranno comunicate da ciascuna.

Articolo 10 – Contitolarità dei dati

1. In relazione alle attività previste dal presente Accordo e in particolare a quelle che saranno realizzate nell'ambito del Bando, le Parti si definiscono, coerentemente con quanto previsto dall'art. 26, Regolamento (EU) 2016/679, contitolari del trattamento dei dati personali riferibili ai referenti degli enti che parteciperanno al Bando. A tal fine provvederanno a stipulare un apposito separato accordo volto a disciplinare tale contitolarità.
2. I contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati e si impegnano, in solido, ad eseguire e a mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali. In particolare, i contitolari convengono, la formulazione dell'informativa da sottoporre agli enti proponenti allegata al Bando.
3. Qualora i contitolari demandassero a soggetti esterni, per proprio conto, il trattamento di dati acquisiti nell'ambito del Bando, gli stessi si impegnano a nominare tali soggetti quali "responsabili esterni del trattamento" ai sensi dell'art 28 del Regolamento (EU) 2016/679, adottando tutte le opportune formalità e cautele.
4. La Fondazione, in qualità di soggetto proprietario della piattaforma utilizzata per la presentazione delle domande del Bando e della relativa gestione, è responsabile della gestione della sicurezza informatica dei dati riportati in piattaforma.

Articolo 11 – Durata

1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e sino al completamento delle attività di erogazione delle risorse assegnate nell'ambito del Bando e di ogni altra attività riconducibile al medesimo.

Articolo 12 – Modello 231

1. Le Parti si danno atto che la Fondazione ha approvato, nei termini di cui ai documenti disponibili sul sito internet www.fondazionecariplo.it, un Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche solo il "Modello") atto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti previsti nel D.Lgs 231/01.
2. L'esecuzione del presente Accordo, da parte di ciascuna delle Parti, dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni di cui al Codice Etico e al Modello adottati dalla Fondazione.
3. Eventuali atti, fatti o comportamenti che, nel corso dell'esecuzione del contratto, indurranno a ritenere commesso uno dei reati e/o degli illeciti contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001, o risulteranno contrari a quanto previsto nel Modello o nel Codice Etico della Fondazione, dovranno essere segnalati all'Organismo di Vigilanza tramite mail all'indirizzo organismodivigilanza@fondazionecariplo.it oppure tramite raccomandata da trasmettere presso la sede della Fondazione.
4. Resta inteso che eventuali violazioni di quanto contenuto nel Modello o nel Codice Etico saranno ritenute un grave inadempimento e autorizzeranno la Fondazione a porre termine alla presente collaborazione; ogni comunicazione a

riguardo sarà inviata a mezzo raccomandata a/r o via PEC o con qualunque altro mezzo idoneo ad accertare l'effettiva ricezione da parte del destinatario. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione, da parte del destinatario, della comunicazione. Resta sempre fermo il diritto della Fondazione di agire per ottenere il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 13 – Covid-19

1. Le Parti sono consapevoli che, in ragione dell'epidemia Covid-19, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e sono state adottate misure di contenimento suscettibili di proroghe e integrazioni.
2. Le Parti si danno atto che, in ragione del predetto stato di emergenza e delle conseguenti misure di contenimento, le disposizioni di cui al presente Accordo e le modalità di esecuzione del Bando potrebbero subire delle variazioni. Per questo motivo, ogni parte si impegna a comunicare all'altra, tempestivamente e per iscritto, in presenza di comprovati impedimenti connessi allo stato di emergenza e/o derivanti dal rispetto delle misure di contenimento, l'impossibilità, parziale o assoluta, di eseguire le attività di cui al presente Accordo.

Articolo 14 – Disposizioni generali

1. Qualsiasi comunicazione riguardante il Bando, il presente Accordo e quanto agli stessi riferibile sarà eseguita ai seguenti recapiti:
 - Fondazione Cariplo, Via Manin n. 23, Milano, alla attenzione del referente per l'Area Servizi alla Persona, xxxxx, telefono xxx, mail [xxx](#);
 - Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1, Milano, all'attenzione del dirigente pro tempore della Struttura Volontariato e Terzo Settore.
2. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Accordo non sarà valida né vincolante, qualora non risulti per iscritto previa approvazione dei competenti organi.
3. Eventuali modifiche di carattere operativo ed attuativo potranno essere condivise dalle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

Per la Fondazione Cariplo
Il Direttore Generale

Per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale

Allegato Sub a)

Scheda di sintesi del Bando e criteri di valutazione

FINALITÀ	Regione Lombardia e Fondazione Cariplo intendono realizzare, un’iniziativa congiunta rivolta a sostenere, attraverso l’erogazione di contributi, lo svolgimento dell’ordinaria attività dei soggetti di terzo settore, coinvolti nella crisi connessa all’emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il sostegno economico volto a consentire loro la tenuta della capacità organizzativa in varia misura pregiudicata dall’emergenza epidemiologica e la prosecuzione delle attività di interesse generale da essi svolte. Oggetto del contributo sono le attività di interesse generale svolte dagli enti di terzo settore ai sensi dell’art.5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. Tali attività devono essere riconducibili, agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento, nonché delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale, di seguito individuate:	
	OBIETTIVI	AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO
	1. Porre fine ad ogni forma di povertà 2. Promuovere un'agricoltura sostenibile	b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità; c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari; d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà economica, ecc.); f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto. c) sviluppo sostenibile del territorio rurale e miglioramento della qualità della vita delle comunità; d) inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita

		quotidiana; e) educazione ambientale e alimentare, nonché salvaguardia della biodiversità; f) valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio; h) promozione e diffusione della responsabilità sociale delle imprese nelle imprese agricole e nelle comunità.
	4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti	b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento; c) promozione e sviluppo dell'integrazione sociale e dell'educazione inclusiva; d) promozione dell'educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali.
	5. Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze	b) prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale sui bambini e bambine, nonché adolescenti e giovani; c) promozione di relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere (ad esempio: inserimento lavorativo e/o in attività formativa e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).
	8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti	c) sviluppo di percorsi di inclusione socio-lavorativa e di integrazione nelle comunità.
	10. Ridurre le ineguaglianze	e) sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.); f) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale; g) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato;

		i) sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito.
	11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita dei quartieri; i) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità organizzata; j) promozione e sviluppo dell'economia circolare. k) sviluppo e promozione del turismo sociale e accessibile; l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.
DESTINATARI	Nell'ambito del Bando saranno previste 2 linee d'intervento, ("Linea 1" e "Linea 2"), rispettivamente riguardanti le seguenti categorie di ETS: Linea 1: e) Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionali attualmente previsti dalle normative di settore; f) Articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri Nazionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000; g) Fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Linea 2: h) organizzazioni che presentino contemporaneamente i seguenti requisiti: i. abbiano beneficiato di almeno un contributo nell'ambito dei bandi e progetti della Fondazione o delle Fondazioni di Comunità attive nel territorio lombardo ovvero di Vismara, a titolo di capofila o partner, dal 2010 al 2020; ii. che siano ONLUS di diritto o iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad esclusione di quelle indicate nei punti di cui sopra a), b) e c). Le attività dovranno essere riconducibili ad attività di interesse generale, conformemente a	

	quanto previsto all'art.5 del D. lgs 117/2017 e riferite esclusivamente agli obiettivi definiti al precedente art. 2.5. Con riferimento alla Linea 2, saranno inoltre ammissibili unicamente le organizzazioni i cui statuti prevedano finalità riconducibili ai seguenti settori: - ambientale; - artistico-culturale; - sociale, con esclusivo riferimento all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio. Tutti gli enti destinatari dovranno: - essersi costituiti entro il 1° gennaio 2018; - avere sede legale o operativa sul territorio di Regione Lombardia; - avere un valore medio annuo dei proventi/delle entrate 2018 e 2019 superiore a euro 5.000 e inferiore a euro 1.500.000.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria riservata al bando che verrà promosso in forma congiunta ammonta a complessivi euro 14.066.633,00, di cui euro 12.066.633,00 a carico di Regione Lombardia ed euro 2.000.000 a carico di Fondazione Cariplo.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO	A fondo perduto in conto esercizio 2021: max euro 40.000 (fino a un massimo del 50% della media dei proventi 2018-19 e proporzionale al punteggio ottenuto).
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO	Per la presentazione delle domande e la successiva istruttoria verrà utilizzata unicamente la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Fondazione Cariplo. Periodo di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle domande: 1 – 29 luglio 2021 Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 Regolamento UE n. 2016/679).

CRITERI DI VALUTAZIONE CAUSE DI INAMMISSIBILITA'	Le istanze di contributo verranno valutate in modo congiunto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, in relazione ai seguenti criteri di valutazione:		
		Peso %	
		LINEA 1 ODV - APS	LINEA 1 FONDAZIONI LINEA 2
	1 - Equilibrio economico pre-pandemia (media risultato esercizio nel 2018 e nel 2019)	20	20
	2 - Ammontare delle perdite/disavanzo registrate nel 2020	30	30
	3 - Diminuzione dei proventi/entrate nel 2020 (rispetto alla media del biennio precedente 2018-2019) rispetto alla media 2018/2019	30	30
	4 - Numero preferenze 5X1000 anno 2019	10	20
	5 - solo per la LINEA 1 - ODV: numero di volontari iscritti nel registro dei volontari - APS: numero soci	10	//
Cause di Inammissibilità: - Enti costituiti dopo il 1° gennaio 2018; - sede legale o operativa al di fuori del territorio di regione Lombardia; - valore medio annuo dei proventi/delle entrate 2018 e 2019 inferiore a euro 5.000; - valore medio annuo dei proventi/delle entrate 2018 e 2019 superiore a euro 1.500.000; - tipologia di beneficiari diversa da quelle ammesse per la linea 1 e 2 del bando; - tipologia di attività svolta diversa da quelle previste dal bando; - incompletezza e/o non conformità della documentazione.			

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI	Regione Lombardia liquiderà i contributi deliberati sulla Linea 1. Fondazione Cariplo liquiderà i contributi deliberati sulla Linea 2. I contributi assegnati saranno liquidati in un'unica soluzione, a seguito dell'accettazione del contributo, senza la necessità di presentare documenti rendicontativi.
-----------------------------	---

Allegato 2

SOSTEGNO AGLI ENTI DI TERZO SETTORE: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO E DEI CRITERI PER LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO CONGIUNTO PER L'ANNO 2021 (RISORSE INCREMENTALI EX ARTT 72 E 73 D. Lgs n. 117/2017)

Scheda di sintesi del Bando e criteri di valutazione

FINALITÀ	Regione Lombardia e Fondazione Cariplo intendono realizzare, un’iniziativa congiunta rivolta a sostenere, attraverso l’erogazione di contributi, lo svolgimento dell’ordinaria attività dei soggetti di terzo settore, coinvolti nella crisi connessa all’emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il sostegno finanziario volto a consentire loro la tenuta della capacità organizzativa in varia misura pregiudicata dall’emergenza epidemiologica e la prosecuzione delle attività di interesse generale da essi svolte. Oggetto del contributo sono le attività di interesse generale svolte dagli enti di terzo settore ai sensi dell’art.5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. Tali attività devono essere riconducibili, agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento, nonché delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale, di seguito individuate:	
	OBIETTIVI	AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO
	1. Porre fine ad ogni forma di povertà 2. Promuovere un'agricoltura sostenibile	b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità; c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari; d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà economica, ecc.); f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto; c) sviluppo sostenibile del territorio rurale e miglioramento della qualità della vita delle comunità d) inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di

		servizi utili per la vita quotidiana; e) educazione ambientale e alimentare, nonché salvaguardia della biodiversità; f) valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio; h) promozione e diffusione della responsabilità sociale delle imprese nelle imprese agricole e nelle comunità;	
	4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti	b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento; c) promozione e sviluppo dell'integrazione sociale e dell'educazione inclusiva; d) promozione dell'educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali;	
	5. Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze	b) prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale sui bambini e bambine, nonché adolescenti e giovani; c) promozione di relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere (ad esempio: inserimento lavorativo e/o in attività formativa e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro);	
	8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti	c) sviluppo di percorsi di inclusione socio-lavorativa e di integrazione nelle comunità;	
	10. Ridurre le ineguaglianze	e) sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.); f) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale; g) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato; i) sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito;	

	11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita dei quartieri; i) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità organizzata; j) promozione e sviluppo dell'economia circolare.
DESTINATARI	Nell'ambito del Bando saranno previste 2 linee d'intervento, ("Linea 1" e "Linea 2"), rispettivamente riguardanti le seguenti categorie di ETS: Linea 1: a) Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionali attualmente previsti dalle normative di settore; b) Articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri Nazionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000; c) Fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Linea 2: d) organizzazioni che presentino contemporaneamente i seguenti requisiti: i. abbiano beneficiato di almeno un contributo nell'ambito dei bandi e progetti della Fondazione o delle Fondazioni di Comunità attive nel territorio lombardo ovvero di Vismara, a titolo di capofila o partner, dal 2010 al 2020; ii. che siano ONLUS di diritto o iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad esclusione di quelle indicate nei punti di cui sopra a), b) e c). Le attività dovranno essere riconducibili ad attività di interesse generale, conformemente a quanto previsto all'art.5 del D. lgs 117/2017 e riferite esclusivamente agli obiettivi definiti al precedente art. 2.5. Con riferimento alla Linea 2, saranno inoltre ammissibili unicamente le organizzazioni i cui statuti prevedano finalità riconducibili ai seguenti settori: a. ambientale; b. artistico-culturale; c. sociale, con esclusivo riferimento all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio. Tutti gli enti destinatari dovranno: - essersi costituiti entro il 1° gennaio 2018; - avere sede legale o operativa sul territorio di Regione Lombardia; - avere un valore medio annuo dei proventi/delle entrate 2018 e 2019 superiore a euro 5.000 e inferiore a euro 1.500.000.	

DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria riservata al bando che verrà promosso in forma congiunta ammonta a complessivi euro 14.066.633,00, di cui euro 12.066.633,00 a carico di Regione Lombardia ed euro 2.000.000 a carico di Fondazione Cariplo.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO	A fondo perduto in conto esercizio 2021: max euro 40.000 (fino a un massimo del 50% della media dei proventi 2018-19 e proporzionale al punteggio ottenuto).
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO	Per la presentazione delle domande e la successiva istruttoria verrà utilizzata unicamente la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Fondazione Cariplo. Periodo di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle domande: 1 – 29 luglio 2021 Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 Regolamento UE n. 2016/679).

CRITERI DI VALUTAZIONE CAUSE DI INAMMISSIBILITA'	Le istanze di contributo verranno valutate in modo congiunto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, in relazione ai seguenti criteri di valutazione:		
		Peso %	
		LINEA 1 ODV - APS	LINEA 1 FONDAZIONI LINEA 2
	1 - Equilibrio economico pre-pandemia (media risultato esercizio nel 2018 e nel 2019)	20	20
	2 - Ammontare delle perdite/disavanzo registrate nel 2020	30	30
	3 - Diminuzione dei proventi/entrate nel 2020 (rispetto alla media del biennio precedente 2018-2019) rispetto alla media 2018/2019	30	30
	4 - Numero preferenze 5X1000 anno 2019	10	20
	5 - solo per la LINEA 1 - ODV: numero di volontari iscritti nel registro dei volontari - APS: numero soci	10	//
Cause di Inammissibilità: - Enti costituiti dopo il 1° gennaio 2018; - sede legale o operativa al di fuori del territorio di regione Lombardia; - valore medio annuo dei proventi/delle entrate 2018 e 2019 inferiore a euro 5.000; - valore medio annuo dei proventi/delle entrate 2018 e 2019 superiore a euro 1.500.000; - tipologia di beneficiari diversa da quelle ammesse per la linea 1 e 2 del bando; - tipologia di attività svolta diversa da quelle previste dal bando; - incompletezza e/o non conformità della documentazione.			
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa.		
INFORMAZIONI E CONTATTI	I referenti di Regione Lombardia per il presente bando sono: Giovanni Di Mauro (Giovanno_DiMauro@gione.Lombardia.it) Roberto Nebuloni (Roberto_Nebuloin@Regione.Lombardia.it)		

	Indirizzi per comunicazioni: Indirizzo di posta elettronica certificato di Regione Lombardia: famiglia@pec.regione.lombardia.it. Indirizzo mail dedicato BandoTerzoSettore@Regione.Lombardia.it
PUBBLICAZIONE	Il Bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di Fondazione Cariplo www.fondazionecariplo.it - Sezione Contributi/Bandi,

D.g.r. 14 giugno 2021- n. XI/4868

Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa e termini per la presentazione dei piani delle province e della Città Metropolitana di Milano A.S. 2022/2023

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 138 che assegna alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;
- il d.p.r. n. 233 del 18 giugno 1998 «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997»;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», che inserisce il sistema dell'istruzione e formazione professionale nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81 «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89 «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 88 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 89 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il decreto interministeriale del 11 novembre 2011, che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- il d.l. 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i, ed in particolare l'articolo 19;
- il d.p.r. 29 ottobre 2012, n. 263 «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. 5 marzo 2013, n. 52 «Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89»;
- il d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l'art. 12, che inserisce il comma 5-ter all'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011 e prevede che, dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata e che le regioni procedano al dimensionamento sulla base del predetto accordo;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», e in particolare l'art. 1, comma 85, che ha confermato tra le funzioni fondamentali delle Province la programmazione provinciale della rete scolastica oltre che la gestione dell'edilizia scolastica;
- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 maggio 2018, n. 92 «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- l'Accordo del 1° agosto 2019 tra Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione Professionale di cui all'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011;
- Visto l'accordo del 10 settembre 2020 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, Rep. Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, ed in particolare il punto 7;
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 luglio 2020, n. 56, di recepimento del suddetto accordo;
- Visto il decreto del 7 gennaio 2021 di recepimento dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;

Viste altresì:

- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7 che attribuiscono:
 - 1) alla Regione competenze in merito alla definizione degli indirizzi e criteri di programmazione e l'approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa del sistema di istruzione e formazione;
 - 2) alle Province e ai Comuni, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche ed in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del Piano Provinciale dei Servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
- la l.r. 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema dell'autonomia della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» ed in partico-

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

lare l'articolo 2, nel quale si confermano in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/3215 del 9 giugno 2020 «Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa e termini per la presentazione dei Piani delle Province e della Città Metropolitana di Milano a.s. 2021/2022»;
- la d.g.r. n. XI/3710 del 26 ottobre 2020 «Aggiornamento delle indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa e proroga termini per la presentazione dei piani delle Province e della Città Metropolitana di Milano a.s. 2021/2022»;
- il d.d.g. n. 16110 del 8 novembre 2019, con il quale Regione Lombardia ha recepito l'Accordo relativo all'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2019;
- la d.g.r. n. XI/3882 del 23 novembre 2020 «Approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2021/2022»;
- la d.g.r. n. XI/4077 del 21 dicembre 2020 «Aggiornamento del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2021/2022»;
- il d.d.g. n. 14444 del 24 novembre 2020 «Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2021/2022»;
- il d.d.g. n. 16229 del 22 dicembre 2020 «Aggiornamento piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2021/2022»;
- la d.g.r. n. XI/3192 del 3 giugno 2020 «Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021» che approva il repertorio e i format degli attestati e che stabilisce la sua applicazione a partire dall'anno 2020/2021;

Considerato che:

- non è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall'art. 19, comma 5-ter, del D.L. n. 98 del 2011 e che, pertanto, le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento;
- non risulta ancora completato il processo di approvazione delle disposizioni attuative del d.lgs. n. 61/2017, con particolare riferimento all'adozione di Linee guida atte a favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale e per individuare i criteri per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio (a seguito dell'approvazione del d.m. 24 maggio 2018, n. 92. «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»);

Rilevata l'esigenza di:

- consolidare la programmazione della rete scolastica regionale, confermandone i principi generali anche per l'annualità 2022/2023, secondo quanto dettagliato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- fornire le indicazioni attuative per la programmazione dell'offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione professionale, connessa e correlata all'organizzazione della rete scolastica e alla programmazione dei servizi di istruzione e formazione sul territorio regionale per l'annualità 2022/2023, come meglio specificato nel medesimo allegato A;

Ritenuto di stabilire:

- la data del 29 ottobre 2021 quale termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Milano dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2022/2023;
- la data del 30 novembre 2021, quale termine ultimo per la trasmissione delle richieste di correzione di eventuali errori da apportare al piano regionale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche - a.s. 2022/2023 e/o al piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa - a.s. 2022/2023;

Dato atto che sui contenuti del presente provvedimento sono state sentite le Amministrazioni provinciali, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ANCI Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa per l'a.s. 2022/2023;

2. di stabilire la data del 29 ottobre 2021 quale termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Milano dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2022/2023;

3. di stabilire la data del 30 novembre 2021 quale termine ultimo per la trasmissione delle richieste di correzione di eventuali errori da apportare al piano regionale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche - a.s. 2022/2023 e/o al piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa - a.s. 2022/2023;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL, nonché sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A**INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E ALLA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2022/2023****Premessa**

Regione Lombardia promuove un quadro istituzionale affinché la scuola sia:

a) adeguata e aggiornata rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative, tenendo conto delle innovazioni richieste dal momento e dal contesto;

b) nodo di una rete culturale e sociale che si estende a tutta la comunità in tutti i momenti della giornata per costituire il motore ed il riferimento del territorio e del sistema sociale ed imprenditoriale.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", al comma 85, art. 1 conferma in capo alle province la funzione di programmazione provinciale della rete scolastica e, con la l.r. 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", Regione Lombardia ha confermato in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Regione Lombardia, quindi, conferma l'assetto di competenze definito dall'art. 6 della l.r. n. 19/2007, così come modificata e integrata dalla l.r. n. 30/2015, e intende rafforzare il ruolo della programmazione a livello territoriale e la piena responsabilità degli enti locali, nonché delle parti economiche e sociali, nel fare emergere i bisogni, nel rafforzare i partenariati, nella mobilitazione delle risorse, siano esse economiche che organizzative, importanti per dar forza al processo ed incisività alle azioni.

1. Indicazioni di carattere generale

Le presenti indicazioni sono funzionali alla redazione dei piani provinciali per l'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dei piani provinciali dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.

La programmazione e lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione deve innanzitutto ispirarsi ai principi delineati dalla L.R. 19/07: centralità della persona, funzione educativa della famiglia, libertà di scelta e pari opportunità di accesso ai percorsi, libertà di insegnamento e valorizzazione delle professioni educative, autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.

Il sistema educativo, dunque, deve essere in grado di ridefinire le proprie strategie e metodologie di insegnamento, le relazioni fra docente e studente, gli spazi e gli ambienti educativi, al fine di garantire un apprendimento inclusivo, attivo, collaborativo ed intenzionale.

Occorre garantire l'eccellenza e l'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, promuovendo l'integrazione delle diverse componenti del sistema educativo con l'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

In ragione di tali principi l'organizzazione della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa devono essere mirate allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguate alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, orientate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.

Devono, inoltre, favorire l'inserimento delle persone in condizione di svantaggio individuale e promuovere specifiche iniziative per l'integrazione sociale.

Il processo di programmazione deve pertanto:

- promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi cicli di istruzione (primaria, secondaria e terziaria), favorendo rapporti di rete tra le istituzioni scolastiche, enti e centri di formazione professionale, poli tecnico professionali, fondazioni ITS, università e sistema produttivo;
- garantire ai diversi territori e alle comunità locali un'offerta ricca ed articolata di opportunità in modo da favorire il diritto all'istruzione e la corrispondenza con le vocazioni culturali, produttive, formative, occupazionali;
- favorire il consolidamento dell'interlocazione tra enti locali, istituzioni scolastiche e formative e partenariato istituzionale e sociale, promuovendo l'attivazione di strategie unitarie di sviluppo del territorio;
- promuovere sempre di più e sempre meglio percorsi ed indirizzi che offrono reali sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati.

La definizione della rete e della sua offerta formativa deve essere costruita tenendo conto del contesto sociale, economico e territoriale di riferimento, avvalendosi di un utilizzo puntuale e coerente dei sistemi informativi sia dal punto di vista procedurale, attraverso l'Anagrafe Regionale e Nazionale degli Studenti, sia in relazione all'analisi ed interpretazione dei dati statistici.

2. Dimensionamento della rete scolastica

Regione Lombardia approva il proprio piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base di quanto previsto nei piani disposti dalle singole Province e dalla Città Metropolitana di Milano, così come stabilito dal D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Le Province e la Città Metropolitana di Milano procedono al dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra riportate e le indicazioni di seguito illustrate, tenuto conto delle deliberazioni dei Comuni per quanto attiene le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e previa acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali. Le operazioni di dimensionamento devono essere attuate tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con tutti i soggetti interessati e con gli Uffici Scolastici Territoriali, al fine di favorirne la massima condivisione con il territorio di riferimento.

La nuova rete scolastica deve rispondere alle esigenze di ottimizzazione del rapporto tra docenti e studenti, ponendo una attenzione particolare all'effettiva capacità dei plessi scolastici di mantenere un numero di studenti effettivi adeguato agli standard nazionali di riferimento e orientato ad un aumento dell'efficienza.

La programmazione della rete deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto:

- delle dinamiche sociali di carattere territoriale, dei bisogni degli studenti e del loro diritto d'istruzione;
- del trend demografico, valutando una coerente distribuzione degli studenti tra autonomie scolastiche;
- della logistica, dei collegamenti e del sistema dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici;
- dell'organizzazione dei servizi complementari;
- della valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna istituzione svolge, con particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;
- delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.

Con riferimento alla definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, la mancata attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.L. 104/2013 fa sì che debbano essere rispettati i parametri definiti dall'art. 19, c. 5 e 5 bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, che stabiliscono che «alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato».

Le precisazioni espresse nei provvedimenti precedenti in merito agli ambiti territoriali della Lombardia, e più nello specifico rispetto alla necessità, qualora un'istituzione scolastica presenti sedi fisiche (plessi o sedi associate) dislocate su più ambiti, di considerare l'ambito di appartenenza sulla base della collocazione della sede di dirigenza, non sono più attuali.

La legge di bilancio 2019 dello Stato (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) all'art. 1, c. 796, stabilisce infatti che "a decorrere dall'a.s. 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale".

Pertanto, venendo meno questo presupposto, cade anche la necessità che eventuali cattedre interne alle istituzioni scolastiche presuppongano la collocazione dei singoli plessi dell'istituzione stessa all'interno del medesimo ambito territoriale.

Con riferimento agli Istituti di educazione, nessun elemento di natura legislativa è intervenuto a mutare quanto stabilito dall'art. 7, c.1 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, secondo la cui disciplina tali Istituti sono esclusi dalle disposizioni relative al dimensionamento scolastico. Tale assunto è stato ribadito dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR con nota n. 13424 del 14.12.2005, a seguito di quanto precisato sull'argomento in questione dal TAR Lazio con sentenza n. 07586/2013.

2.2 Istituzioni scolastiche sottodimensionate

Per le ragioni meglio precisate nel precedente paragrafo 2 si ribadisce che, ai fini dell'assegnazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con incarico a tempo indeterminato, è necessario rispettare i parametri definiti dai commi 5 e 5 bis dell'art. 19 del DL 98/11 (almeno 600 alunni in pianura e almeno 400 nelle aree montane e nelle piccole isole).

Pertanto, cogliendo l'importanza della presenza di una dirigenza stabile all'interno delle istituzioni scolastiche, si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad individuare e superare, in raccordo con le autonomie scolastiche e le amministrazioni comunali interessate, i casi di mancato rispetto di tali parametri.

2.3 Istituzioni scolastiche sovradimensionate

Agendo in continuità con quanto suggerito in occasione delle precedenti programmazioni, si rinnova l'invito alle Province e alla Città Metropolitana di Milano ad intervenire, laddove possibile e in stretta collaborazione con le autonomie scolastiche e le amministrazioni comunali interessate, affinché vengano gradualmente ridimensionate le istituzioni scolastiche che presentano una popolazione studentesca superiore a 1750 alunni, al fine di garantire un ottimale soddisfacimento delle prioritarie esigenze educative e formative degli studenti.

Resta inteso che il riequilibrio degli istituti sovradimensionati attualmente esistenti deve avvenire nel rispetto delle previsioni di verticalizzazione.

2.4 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

Ai sensi del D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012, i CPIA costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano possono apportare adeguamenti all'organizzazione interna dei CPIA già individuati, nel rispetto dei requisiti specificati dalla circolare MIUR n. 36 del 10/04/2014 e del numero di CPIA massimo previsto per ogni provincia dalla DGR n. 479/2013.

Eventuali aggiornamenti devono essere previsti sulla base dei criteri di seguito individuati:

- potenziale bacino d'utenza in riferimento a:
 - o adulti in età lavorativa che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore;
 - o coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- presenza di forti problematiche socioeconomiche e culturali;
- alto tasso di popolazione straniera residente.

I piani provinciali devono individuare la rete territoriale presso cui l'offerta sarà erogata, prevedendo in particolare, per la sede principale, spazi adeguati ad ospitare il personale amministrativo e il Dirigente Scolastico.

Come precisato dalle Linee Guida del MIUR per il passaggio al nuovo ordinamento, i compiti e le funzioni di cui all'art. 3 della legge 23/1996 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione del CPIA.

3. Programmazione dell'offerta scolastica e formativa di Il Ciclo

La programmazione dell'offerta formativa deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto delle richieste che arrivano dal territorio, delle dinamiche socioeconomiche e del trend demografico, nonché della logistica e dei collegamenti, della composizione del tessuto economico e produttivo, dell'organizzazione dei servizi complementari.

Al fine di garantire un'offerta formativa di secondo ciclo coerente e puntualmente articolata sul territorio, nonché funzionale in primis a soddisfare le esigenze dell'utenza, la programmazione deve uniformarsi in particolare ai seguenti indirizzi:

- condivisione e partenariato con le autonomie locali e funzionali, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le sue articolazioni territoriali, con gli organismi di rappresentanza delle realtà economiche e sociali;
- adeguata distribuzione sul territorio tenendo conto dei trend demografici, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi, delle realtà territoriali confinanti anche relative ad altre province e alla Città Metropolitana di Milano;
- completezza e complementarietà dei percorsi, garantendo un'articolazione adeguata ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni;
- connessione con i soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le realtà territoriali più dinamiche, oltre che con le filiere locali, tra le quali rientrano i Poli Tecnico Professionali eventualmente presenti sul territorio;
- eliminazione delle offerte "silenti" che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto adesioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi;
- integrazione con l'offerta terziaria di carattere accademico e non accademico.

Nei provvedimenti con i quali le Province e la Città Metropolitana di Milano approvano i propri piani dell'offerta formativa relativa all'a.s. 2022/2023 occorre, pertanto, dare evidenza delle analisi effettuate e delle motivazioni che supportano le decisioni assunte.

Al fine di garantire la composizione di un Piano Regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione il più completo possibile, si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel relativo piano, anche i percorsi c.d. "autofinanziati", intendendo come tali i

percorsi per i quali è prevista la partecipazione di soli alunni che sostengono interamente il costo di frequenza.

La DGR n. 1177 del 28/01/2019 "Programmazione del sistema unitario di Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia per l'anno scolastico e formativo 2019/20" sancisce il superamento della distinzione tra percorsi ordinamentali e duali, in favore di un sistema unitario capace di garantire la stessa potenziale efficacia dei percorsi nel raggiungimento degli obiettivi regionali e di proporsi come un'opportunità di scelta per i giovani e per le famiglie.

Si invitano pertanto Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel redigendo piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2022/2023 tutto il panorama dei percorsi erogati dai Centri di Formazione professionale accreditati (duali e ordinamentali) e dalle Istituzioni scolastiche fornendo così una mappatura completa dell'offerta presente sul territorio regionale.

3.1 Licei scientifici ad indirizzo sportivo

In coerenza con quanto indicato nella nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0023220.01-12-2016) del 1 dicembre 2016, nella programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2022/2023 è possibile inserire nuovi percorsi di liceo scientifico ad indirizzo sportivo. A tal fine le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno accertare che le istituzioni scolastiche interessate posseggano l'assetto organizzativo di cui al D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, nonché idonee dotazioni strutturali esistenti alla data di approvazione dei piani provinciali e che tale offerta sia proposta sul territorio in maniera da garantire un'adeguata distribuzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni.

Resta fermo che spetta all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia la valutazione in ordine alla sussistenza di risorse in organico sufficienti per il concreto avvio di tali percorsi.

Salvo diverse indicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, solitamente riportate all'interno della circolare annuale relativa alle iscrizioni al nuovo anno scolastico, sarà consentita anche per l'a.s. 2022/2023 l'attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica. Le Province e la Città Metropolitana di Milano, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza, potranno comunque vincolare inderogabilmente l'offerta formativa del liceo sportivo all'attivazione di una sola sezione.

3.2 Istituti professionali

Il piano provinciale dell'offerta formativa dovrà programmare l'offerta degli istituti professionali con riferimento agli indirizzi di studio definiti dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 61/2017, nonché dal Regolamento recante la disciplina dei relativi profili di uscita, adottato con D.M. 92/2018.

Si precisa che, in prospettiva di unitarietà del sistema e onde evitare una duplicazione e sovrapposizione confusiva delle tipologie di offerta – con relative conseguenze negative sul piano dell'orientamento nei confronti dell'utenza – l'offerta di Istruzione Professionale quinquennale e di leFP triennale, di quarto anno/quadriennale, dovranno mantenere i propri tratti distintivi ed essere il più possibile complementari.

Per quanto attiene l'indirizzo "Gestione delle acque e risanamento ambientale", nel rispetto di quanto indicato nello schema di Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 61/2017, oggetto dell'Intesa del 21 dicembre 2017, l'attivazione di percorsi ulteriori rispetto a quelli approvati con la programmazione a.s. 2021/2022 dovrà essere oggetto di specifica validazione da parte di Regione e Ufficio Scolastico Regionale.

Le nuove attivazioni potranno essere previste in territori in cui è presente una forte domanda occupazionale nel settore e dovranno essere incardinate in istituti scolastici che presentano un'offerta formativa coerente e che dispongono di laboratori adeguati.

Per consentire a Regione e Ufficio Scolastico Regionale di operare le necessarie valutazioni, le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno segnalare eventuali interessi in merito prima dell'approvazione dei rispettivi piani.

3.3 Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

Il piano provinciale dell'offerta formativa dovrà programmare l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale facendo riferimento alle Figure, indirizzi e profili formativi di cui al Repertorio regionale approvato con D.G.R. n. XI/3192 del 3 giugno 2020 - Allegato A.

3.4 Offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

L' accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - sottoscritto il 21 dicembre 2018 e prorogato nell'agosto 2020 - per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di istruzione e formazione professionale (leFP) in regime di sussidiarietà, ha riconfermato la possibilità per le Istituzioni scolastiche di erogare in via sussidiaria, nel rispetto degli standard formativi regionali, le tipologie di percorso triennale per il conseguimento della Qualifica professionale, che consente nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere e di IV anno e quadriennale per l'acquisizione del Diploma professionale.

L'accordo inoltre ha riconfermato la possibilità per le Istituzioni scolastiche di collaborare con le Istituzioni Formative accreditate per la progettazione dei percorsi annuali di accesso all'esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria di II grado.

Anche i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) erogati in regime di sussidiarietà dovranno essere proposti alle Amministrazioni Provinciali e potranno essere attivati solo se autorizzati ed inseriti nel redigendo piano dell'offerta formativa. Le istituzioni scolastiche dovranno dare evidenza pubblica di tali percorsi nel proprio PTOF, come offerta distinta da quella quinquennale di IP.

Oltre a quest'ultimo requisito, chiediamo alle Province di precisare alle Istituzioni scolastiche che volessero erogare nuovi percorsi di leFP in sussidiaria, la necessità del rispetto di tutte le condizioni precisate al comma 2 dell'Accordo Territoriale citato in precedenza.

La nuova disciplina nazionale in materia, prescrive che per poter erogare l'offerta di leFP in via sussidiaria le Istituzioni scolastiche siano accreditate. Tale requisito, dovrà essere posseduto dalle Istituzioni scolastiche all'avvio dei percorsi per l'anno scolastico e formativo 2022/2023.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano, svolgeranno le consuete attività di valutazione e verifica della qualità e fattibilità delle proposte delle istituzioni scolastiche propedeutiche alla definizione dell'offerta formativa. In particolare, come previsto dall'accordo territoriale sottoscritto tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale il 18 dicembre 2018, le Province dovranno verificare che le istituzioni scolastiche intenzionate ad offrire percorsi leFP in sussidiaria garantiscano una dotazione strutturale unitaria presso l'unità organizzativa dove si svolgerà l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei percorsi.

Poiché, in base al succitato accordo, tali Istituzioni scolastiche dovranno risultare profilate sul sistema informativo regionale e accreditate per l'erogazione dei percorsi per l'a.s. 2022/2023, ai fini della presentazione dell'offerta formativa, dovranno produrre a Regione Lombardia entro ottobre 2021 (e in copia alle Province) un'autocertificazione rispetto al possesso dei seguenti requisiti:

- un sistema di contabilità pubblica e/o per centri di costo e ricavo;
- l'adeguamento alle previsioni di cui alla L. 190/2012 (amministrazione trasparente);
- il rapporto di autovalutazione di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 80;
- la disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a garanzia del presidio delle aree di formazione, tutoraggio, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità coerenti con quanto previsto nell'accordo.

Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia produrranno una circolare che verrà diffusa alle Istituzioni scolastiche, alle Province e alla Città Metropolitana di Milano che specificherà con maggiore dettaglio il tema dell'accreditamento per l'a.s. 2022/2023.

Regione Lombardia effettuerà controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni.

4. Offerta del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia nei territori montani, piccole isole e piccoli comuni

E' possibile accogliere nelle sezioni di scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due anni e i tre anni.

L'ammissione è consentita per un massimo di tre unità per sezione, sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Nelle Sezioni saranno iscrivibili i bambini che compiano i due anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. I bambini saranno ammessi alla frequenza non prima del giorno del compimento del secondo anno di vita.

5. Termini

Il termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2022/2023 è stabilito al **29 ottobre 2021**.

Le richieste di correzione di eventuali errori da apportare al piano regionale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche – a.s. 2022/2023 e/o al piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa – a.s. 2022/2023 dovranno pervenire entro il **30 novembre 2021**. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

D.g.r. 14 giugno 2021 - n. XI/4887
Prelievo dal «Fondo spese impreviste»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- l'art. 40 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste;
- l'art. 6 del regolamento di contabilità della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 - Legge finanziaria 2013, che ha istituito il collegio dei revisori dei conti ed il regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5;

Vista la legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2020 «Bilancio di Previsione 2021- 2023» ed in particolare l'art. 1 comma 4, lettera q) che approva tra l'altro l'allegato 17 afferente le spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste;

Accertato che tra le categorie di spese riportate nel citato allegato figurano anche le «spese correnti non previste che non riguardino spese obbligatorie e che non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità»;

Vista la d.g.r. n. XI/4154 del 30 dicembre 2020 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021 - Piano di studi e ricerche 2021- 2023 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 16645 del 30 dicembre 20 «Bilancio finanziario gestionale 2021-2023»;

Richiamato l'art. 48, comma 1, lettera b) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede l'iscrizione nella parte corrente, di un fondo di riserva per spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino bilanci futuri con carattere di continuità e il comma 2 del medesimo articolo, che rimanda all'ordinamento contabile della regione la disciplina delle modalità e i limiti di prelievo dai fondi riserva;

Vista la nota prot. n. A1.2021.0283365 del 11 giugno 2021 con la quale la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, chiede di procedere al prelievo dal Fondo di riserva spese impreviste, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della somma di euro 2.500.000,00 per sostenere gli interventi previsti nell'iniziativa «Bando estate insieme» approvata con d.g.r. n. 4676 del 10 maggio 2021 che ha l'obiettivo di sostenere la realizzazione di iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza, somma da stanziare sul seguente capitolo:

7799 - «TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DEI SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E PER INIZIATIVE SPERIMENTALI, PROGETTI E ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE» - esercizio 2021;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della dell'Unità Organizzativa Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare al bilancio per gli esercizi finanziari 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 6 del regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 - Legge finanziaria 2013;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 34/78.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

Stato di previsione delle spese:

20.01 Fondo di riserva

110 Altre spese correnti

538 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

2021		2022	2023
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 2.500.000	€ 0,00	- € 0,00	€ 0,00

12.05 Interventi per le Famiglie

104 Trasferimenti correnti

7799 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DEI SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E PER INIZIATIVE SPERIMENTALI, PROGETTI E ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

2021		2022	2023
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ € 2.500.000	€ € 2.500.000	€ 0,00	€ 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA

20.01 Fondo di riserva

110 Altre spese correnti

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2021		2022	2023
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	- € € 2.500.000	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

D.g.r. 14 giugno 2021- n. XI/4890

Aggiornamento del Programma degli interventi per la ripresa economica di competenza della dg autonomia e cultura, di cui alle dd.g.r. n. XI/3531/2020, n. XI/3749/2020 e n. XI/4381/2021

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Preso atto dell'articolo 1 della l.r. 9/2020 che autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo «Interventi per la ripresa economica», assicurando che lo stesso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

Richiamate la d.g.r. n. XI/3531/2020 che ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» e le successive dd.g.r. nn. XI/3749/2020 e XI/4381/2021 contenenti nuove determinazioni e l'aggiornamento del Programma stesso;

Visto l'intervento denominato «Conservatorio di Milano» di cui all'Allegato 1 della sopracitata deliberazione n° 4381/2021 (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA»), attribuito al Comune di Milano per un finanziamento di piano pari ad € 10.000.000,00, affidato per l'attuazione alla Direzione Generale Autonomia e Cultura;

Considerato che, a seguito delle verifiche e approfondimenti effettuati con il Comune di Milano, e in particolare che con delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 54 del 2 novembre 2020 l'area e la palazzina interessata dall'intervento «Conservatorio di Milano» contenuto nel Piano Lombardia è stata ceduta al Conservatorio di Musica «Giuseppe Verdi» di Milano;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del beneficiario dell'intervento denominato «Conservatorio di Milano» di cui all'Allegato 1 della sopracitata deliberazione 4381/2021, Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA», attribuendolo al Conservatorio di Musica «Giuseppe Verdi» di Milano (C.F. 80096530151) - codice beneficiario 16480 specificando il nome dell'intervento in «Il Bosco della Musica - Un progetto di rigenerazione urbana di una periferia disagiata attraverso la realizzazione di un Nuovo Campus aperto e sostenibile»;

Ritenuto di stabilire che il finanziamento pari ad € 10.000.000,00 sarà erogato al Conservatorio di Musica «Giuseppe Verdi» di Milano, Ente beneficiario del contributo, con le modalità previste dalla deliberazione 4381/2021- previa istituzione del capitolo idoneo sotto il punto di vista del piano dei conti tramite la prossima manovra di assestamento con appostamento di risorse dal Fondo Ripresa Economica nonché tramite successiva sottoscrizione della Convenzione tipo approvata con la stessa Deliberazione;

Visti gli interventi denominati:

- «Opere completamento museo alpini a Darfo Boario Terme (BS)» di cui all'Allegato 1 della sopracitata deliberazione n° 4381/2021 (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA»), per un finanziamento di piano pari ad € 50.000,00, affidato per l'attuazione alla Direzione Generale Autonomia e Cultura;
- «Completamento museo degli alpini di Fucine in Comune di Darfo Boario Terme» di cui all'Allegato 1 della sopracitata deliberazione n° 4381/2021 (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA»), per un finanziamento di piano pari ad € 30.000,00, affidato per l'attuazione alla Direzione Generale Autonomia e Cultura;

sono entrambi riferiti ad un unico bene culturale e attribuiti al Comune di Darfo Boario Terme;

Ritenuto opportuno procedere alla fusione dei due interventi sopracitati in modo da sottoscrivere un'unica convenzione;

Stabilito che il finanziamento complessivo pari a € 80.000,00 sarà erogato al Comune di Darfo Boario Terme, Ente beneficiario del contributo, con le modalità previste dalla deliberazione 4381/2021, previa sottoscrizione della Convenzione tipo approvata con la stessa deliberazione;

Visti gli interventi denominati:

- «Interventi castello Bonoris a Montichiari» di cui all'Allegato 1 della sopracitata deliberazione n° 4381/2021 (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA»), per un finanziamento di piano pari ad € 140.000,00, affidato per l'attuazione alla Direzione Generale Autonomia e Cultura;
- «Opere di riqualificazione del Castello Bonoris» di cui all'Allegato 1 della sopracitata deliberazione n° 4381/2021 (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA»), per un finanziamento di piano pari ad € 30.000,00, affidato per l'attuazione alla Direzione Generale Autonomia e Cultura;

sono entrambi riferiti ad un unico bene culturale e attribuiti al Comune di Montichiari;

Ritenuto opportuno procedere alla fusione dei due interventi sopracitati in modo da sottoscrivere un'unica convenzione;

Stabilito che il finanziamento complessivo pari a € 170.000,00 sarà erogato al Comune di Montichiari, Ente beneficiario del contributo, con le modalità previste dalla deliberazione 4381/2021, previa sottoscrizione della Convenzione tipo approvata con la stessa Deliberazione;

Visti gli interventi denominati:

- «Lavori relativi al Castello di Padernello» di cui all'Allegato 1 della sopracitata deliberazione n° 4381/2021 (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA»), per un finanziamento di piano pari ad € 20.000,00, affidato per l'attuazione alla Direzione Generale Autonomia e Cultura;
- «Restauro della Sala azzurra del Castello di Padernello» di cui all'Allegato 1 della sopracitata Deliberazione N° 4381/2021 (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA»), per un finanziamento di piano pari ad € 50.000,00, affidato per l'attuazione alla Direzione Generale Autonomia e Cultura;

sono entrambi riferiti ad un unico bene culturale e attribuiti al Comune di Borgo San Giacomo;

Considerato che, a seguito delle verifiche e approfondimenti effettuati la proprietà del bene culturale «Castello di Padernello» è mista pubblico-privato e non risulta compatibile con i requisiti del fondo per la ripresa economica - Piano Lombardia, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'eliminazione dei due interventi sopracitati;

Ritenuto di definire diverse modalità di erogazione delle risorse per il gruppo di interventi di cui all'Allegato 1 della sopracitata deliberazione 4381/2021, (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA») assegnati alla DG Autonomia e Cultura che presentano un finanziamento uguale o inferiore a € 20.000,00;

Valutato che per gli interventi dell'Allegato 1 della DGR 4381/2021 - Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA», con un finanziamento di importo uguale o inferiore a € 20.000,00, si applichi la Convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del Risultato Atteso n. 100.7 «Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio culturale, storico e architettonico anche tramite misure di intervento in collaborazione con Istituti di Credito e/o Fondazioni Bancarie e Sistema Camerale. Sviluppo e promozione dell'Osservatorio Culturale» del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018;

Vista la legge n. 27/20 «Bilancio di previsione 2021-2023»;

Dato atto che gli interventi del Piano Lombardia - Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA» - trovano copertura sul capitolo 5.01.203.14444 INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FONDO RIPRESA ECONOMICA;

vista la l.r. n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di procedere alla modifica del beneficiario dell'intervento denominato «Conservatorio di Milano» di cui all'Allegato 1 della d.g.r. 4381/2021, categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA», attribuendo al Conservatorio di Musica «Giuseppe Verdi» di Milano - codice beneficiario 16480 il finanziamento pari ad € 10.000.000,00 specificando il nome dell'intervento in «Il Bosco della Musica - Un progetto di rigenerazione urbana di una periferia disagiata attraverso la realizzazione di un Nuovo Campus aperto e sostenibile» e prevedendo istituzione del capitolo idoneo sotto il punto di vista del piano dei conti tramite la prossima manovra di assestamento con appostamento di risorse del Fondo Ripresa Economica;

2. di procedere alla fusione degli interventi:

- «Opere completamento museo alpini a Darfo Boario Terme (BS)» (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA»), per un finanziamento di piano pari ad € 50.000,00;
- «Completamento museo degli alpini di Fucine in Comune di Darfo Boario Terme» (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA»), per un finanziamento di piano pari ad € 30.000,00;

entrambi riferiti ad un unico bene culturale e attribuendo al Comune di Darfo Boario Terme (BS) - codice beneficiario 10315 - un finanziamento totale pari a € 80.000,00;

3. di procedere alla fusione degli interventi:

- «Interventi castello Bonoris a Montichiari» (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA»), per un finanziamento di piano pari ad € 140.000,00;
- «Opere di riqualificazione del Castello Bonoris» (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA»), per un finanziamento di piano pari ad € 30.000,00;

entrambi riferiti ad un unico bene culturale e attribuendo al Comune di Montichiari (BS) - codice beneficiario 10363 - un finanziamento totale pari a € 170.000,00;

4. di procedere all'eliminazione dal Piano Lombardia degli interventi:

- «Lavori relativi al Castello di Padernello» (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA»), per un finanziamento di piano pari ad € 20.000,00;
- «Restauro della Sala azzurra del Castello di Padernello» (Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA»), per un finanziamento di piano pari ad € 50.000,00;

in quanto la proprietà del bene culturale Castello di Padernello è mista pubblico privato e non risulta compatibile con i requisiti del fondo per la ripresa economica - Piano Lombardia;

5. di stabilire che per gli interventi dell'Allegato 1 della D.G.R. 4381/2021 - Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA», con un finanziamento di importo uguale o inferiore a € 20.000,00, si applichi la Convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. di dare atto che gli interventi del Piano Lombardia - Categoria «LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA» - trovano copertura sul capitolo 5.01.203.14444 INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FONDO RIPRESA ECONOMICA;

8. di demandare ai Dirigenti competenti della Direzione Generale Autonomia e Cultura la predisposizione degli atti di assegnazione del contributo regionale e degli atti contabili conseguenti;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE

per
"titolo intervento"

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da _____;

e

(**Denominazione Ente beneficiario**) (in seguito anche "Beneficiario"), con sede in _____, via/Piazza_____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ rappresentata da _____;

e

Eventuale altri soggetti coinvolto nella realizzazione dell'intervento (in seguito anche "soggetti interessati")

Di seguito anche "Le Parti"

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1 commi 2 e 12 della LR.9/2020 che autorizzano il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATE la D.G.R. n. XI/3531 del 5/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica" e le D.G.R. n. che hanno aggiornato tale Programma nonché approvato il presente schema di Convenzione;

CONSIDERATO che negli Allegati di cui alle suddette D.G.R. sono definiti gli interventi con i relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti l'assegnazione di tali finanziamenti;

CONSIDERATO infine che le suddette D.G.R.:

- definiscono le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
- stabiliscono che per l'attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2, la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi e che le medesime Direzioni, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verificano l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi - nel caso - alla ridefinizione del finanziamento regionale a valere sul Programma
- stabiliscono che alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;

RILEVATO che la D.G.R. n. XI/.... prevede per gli interventi di cui all' Allegato 1, tra le modalità di assegnazione, la sottoscrizione di una Convenzione con i beneficiari che definisca gli impegni delle Parti;

VERIFICATO che, tra gli interventi di cui all'Allegato_____, rientra _____oggetto della presente Convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
PREMESSE**

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- Allegato A Cronoprogramma
- Allegato B – Quadro Economico

- Allegato C – Descrizione degli interventi
- (Eventuali altri allegati)

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione e (nome beneficiario)_____ e (soggetti interessati) in ordine agli interventi _____ per _____
con contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica".

ART. 3

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La convenzione prevede i seguenti interventi:

(descrizione sintetica delle opere e dei lavori attraverso cui si articolano gli interventi cui sono assegnati i finanziamenti previsti)

Nell'Allegato C è riportata una descrizione dettagliata degli interventi.

ART. 4

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Il (nome Beneficiario) è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante)

Oppure

il Soggetto attuatore (stazione appaltante) dell'intervento è _____

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore se non coincidente con il Beneficiario e dai (soggetti interessati), in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La **Regione** si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di euro_____inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione.

Il **Beneficiario** si impegna a:

1. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato A e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni anche attraverso Conferenze di servizi, compresa la valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento, se necessaria;
4. rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle operazioni e delle aree di cantiere, anche esterne all'ambito degli interventi e sulla base di accordi di bonario componimento per l'occupazione delle aree.

I Soggetti interessati si impegnano a ...

Impegni generali delle Parti:

Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti, nonché utilizzando – per le reciproche interazioni - la piattaforma digitale messa a punto da Regione;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento;

ART. 5 REFERENTI OPERATIVI

La Regione indicherà un proprio Referente Operativo che riceverà dal Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Beneficiario e i Soggetti interessati comunicheranno a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico

del Procedimento designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

ART. 6

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B e ammonta a un importo complessivo di € _____ comprensivo di IVA e oneri accessori.

Il contributo di Regione pari a € _____ ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, entro 60 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità in conformità all'art.45 della LR 70/1983:

- 50% alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- 50% da richiedere entro novanta giorni dall'ultimazione lavori, previa attestazione da parte del Beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione;

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento.

qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

ART. 7

ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell'ambito degli interventi oggetto della presente Convenzione o includendole, a norma di legge, nell'appalto effettuato. Per il singolo intervento, eventuali chiarimenti a riguardo sono forniti, su richiesta del Beneficiario, dalla Regione ad opera del dirigente responsabile dell'intervento della Direzione competente.

A seguito dell'erogazione del saldo di cui all'ART. 6, le eventuali economie finali tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

ART. 8

VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 9

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario si impegna a:

- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive.

ART. 10

VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

Art. 11

COMUNICAZIONE

Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR 3637/2020.

Regione Lombardia si impegna a fornire al Beneficiario le indicazioni e i format grafici più idonei in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

ART. 12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

Art. 13
TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

BENEFICIARIO

SOGGETTI INTERESSATI

Allegato A: CRONOPROGRAMMA

Allegato B: QUADRO ECONOMICO

Allegato C: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Allegato A –CRONOPROGRAMMA

Denominazione Intervento N.xxx:

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica:

Approvazione progetto definitivo:

Approvazione progetto esecutivo (eventuale):

Aggiudicazione appalto:

Consegna lavori:

Ultimazione lavori:

Collaudo tecnico - amministrativo:

Allegato B – QUADRO ECONOMICO

Denominazione Intervento N.xxx:

VOCI	IMPORTI (€)
Lavori a misura, a corpo, in economia	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	
Rilievi, accertamenti e indagini	
Allacciamenti ai pubblici servizi	
Imprevisti	
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016	
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
Totale intervento	
Totale Contributo Regione Lombardia	
Totale Contributo Soggetto Beneficiario	
Totale Contributo Altri soggetti pubblici	

Allegato C – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Denominazione Intervento N.xxx:**DATI PROGETTUALI**

Descrizione delle opere, dei servizi e delle forniture che costituiscono l'intervento:

.....

Localizzazione dei lavori (*territori comunali interessati*):

.....

Livello progettuale esistente:

.....

Planimetria (o foto area) in scala adeguata (*comunque in formato A4*) con evidenziato il tracciato/l'ubicazione dell'intervento: (*da allegare*)

DATI ECONOMICI - FINANZIARI

Costo dell'intervento da quadro economico: €

Finanziamento del Beneficiario: €

Finanziamento del Piano: €

Altre fonti di finanziamento (*specificare quali*): €

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 11 giugno 2021 - n. 7998

D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 - rilascio all'associazione Irrigazione Est Sesia dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di una centrale idroelettrica sul subdirettore Pavia in corrispondenza del salto denominato «Miradolo» in comune di Garlasco (PV)

IL DIRIGENTE U.O.

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI

Visti:

- il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» modificata dal d.lgs. n. 127/2016;
- la legge 9 gennaio 1991 n. 9;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 in materia di liberalizzazione e disciplina del mercato elettrico;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;
- la d.g.r. 29 marzo 2006 n. VIII/2244 con la quale è stato approvato il «Programma di Tutela e Uso delle Acque», ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 152/1999 e dell'art. 55, comma 9, della l.r. 26/2003;
- il decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 99/08 - Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA);
- il d.m. Sviluppo Economico 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;
- la d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 «Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia»;

Premesso che:

- con d.m. 8 novembre 1990 n. 2347, regolato dal disciplinare rep.17 sottoscritto in data 11 gennaio 1990, il Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero delle Finanze ha riconosciuto, in parte congiuntamente ed in parte singolarmente, all'Associazione Irrigazione Est Sesia ed all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia, la titolarità delle derivazioni d'acqua pubblica esercitate mediante gli ex canali demaniali d'irrigazione trasferiti al demanio delle regioni per effetto della legge 984/1977 e già di pertinenza della cessata Amministrazione Generale dei Canali Demaniali - Canali Cavour, a servizio dell'irrigazione dei comprensori delle Associazioni stesse, tra i quali

figura il canale demaniale denominato «Quintino Sella» (Subdirettore Pavia);

- con il medesimo d.m. singolarmente l'Associazione Irrigazione Est Sesia è stata riconosciuta titolare della concessione di 24 utilizzazioni per produzione di energia idroelettrica in altrettanti impianti ubicati all'interno dei canali di rispettiva competenza per la potenza nominale complessiva di 7.229 kW; la durata della concessione è di anni settanta successivi e continui a decorrere dal 29 gennaio 1981 e pertanto in scadenza il 28 gennaio 2051;
- con decreto n. 13643 del 27 dicembre 2010, regolato dal disciplinare suppletivo di concessione n. 1929 di repertorio sottoscritto in data 16 dicembre 2010, è stata assentita all'Associazione Irrigazione Est Sesia la concessione per utilizzare, a scopo produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica, le acque fluenti in Regione Lombardia in vari canali demaniali d'irrigazione appartenenti al demanio regionale, tra i quali il canale «Quintino Sella» (Subdirettore Pavia), realizzando n. 19 centrali idroelettriche per una potenza nominale complessiva di 1.504,54 kW;
- con decreto n. 294 del 22 gennaio 2015, regolato dal disciplinare suppletivo di concessione n. 2220 di repertorio sottoscritto in data 18 dicembre 2014, è stata assentita all'Associazione Irrigazione Est Sesia la concessione per utilizzare, a scopo produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica, le acque fluenti nella roggia Biraga, realizzando una centrale idroelettrica denominata «Molino Nuovo» in comune di Robbio, per una potenza nominale pari a 145,29 kW;

Considerato che:

- l'Ufficio Territoriale Regionale Pavia ha emanato il Decreto n. 10967 in data 24 luglio 2019 di concessione per utilizzare, a scopo produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica, le acque fluenti nel canale demaniale d'irrigazione appartenente al demanio regionale denominato Subdirettore Pavia, mediante la realizzazione in comune di Garlasco di due centrali idroelettriche, tra cui l'impianto in oggetto;
- la potenza nominale complessiva degli impianti afferenti al d.m. n. 2347 del 08 novembre 1990 e per i quali è corrisposto il canone d'acqua pubblica alla Regione Lombardia è, pertanto, pari a 2.319,46 kW;

Dato atto che:

- in data 28 ottobre 2019 l'Associazione Irrigazione Est Sesia, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, ha richiesto l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico di cui trattasi, protocollata dall'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi al n. AE10.2019.0018937 e successivamente inserita ai fini dell'avvio del procedimento in oggetto sull'applicativo FERA in data 13 dicembre 2019 (identificativo 132186), a cui è allegato il progetto esecutivo a firma Ing. Sergio Giuglaro, costituito dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnica generale;
 - relazione geologica-geotecnica;
 - relazione paesaggistica;
 - cronoprogramma lavori;
 - quadro economico e piano finanziario;
 - preventivo di connessione Enel;
 - valutazione previsionale impatto acustico;
 - valutazione previsionale impatto elettromagnetico;
 - corografia;
 - estratto catastale;
 - estratto P.R.G.;
 - stato attuale - planimetria generale e piano quotato;
 - stato attuale - sezioni longitudinali e trasversali;
 - inquadramento fotografico;
 - sovrapposizione demolizioni - ricostruzioni - piante;
 - sovrapposizione demolizioni - ricostruzioni - sezioni trasversali e longitudinali;
 - configurazione di progetto - planimetria generale ed inserimento ambientale;
 - configurazione di progetto - planimetria di cantiere;
 - configurazione di progetto - planimetria;

- configurazione di progetto - sezioni;
- configurazione di progetto - prospetti;
- render;
- le principali caratteristiche della nuova centrale, di tipologia a coclea idraulica del diametro di 3,10 metri, sono:
 - portata media nominale 2.698 l/s;
 - salto utile 1,90 metri;
 - potenza nominale 50,26 kw.
- sulla base di quanto sopra riportato, l'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi con nota n. AE10.2019.0020507 in data 24 dicembre 2019, ha convocato, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i. la Conferenza di Servizi per il giorno 31 gennaio 2020 alle ore 10,30 presso la sede dell'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi, Viale Cesare Battisti, 150 - Pavia;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi tenuta il giorno 31 gennaio 2020, allegato al fascicolo del presente atto;

Dato atto che le attività della Conferenza rimangono sospese fino a che il Proponente non ha inviato i chiarimenti e le integrazioni richieste dai partecipanti e quelle necessarie al rilascio dell'autorizzazione;

Considerato che con note del 23 marzo 2020 (ricevuta al protocollo al n. AE10.2020.0001366 in pari data), 8 aprile 2020 (ricevuta al protocollo al n. AE10.2020.0001497 in data 09 aprile 2020), 15 aprile 2020 (ricevuta al protocollo al n. AE10.2020.0001540 in pari data) e 11 maggio 2020 (ricevuta al protocollo al n. AE10.2020.0001724 in pari data) intercorse tra l'Associazione Irrigazione Est Sesia e la proprietà della c.na Robertina, soggetto privato partecipante alla Conferenza in quanto alcuni terreni di proprietà saranno interessati da opere e asseveramenti, sono stati forniti i chiarimenti richiesti da quest'ultima;

Considerato che con nota n. 3022 in data 2 ottobre 2020, acquisita agli atti al n. AE10.2020.0004500 in data 2 ottobre 2020, l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha trasmesso al Parco Lombardo della Valle del Ticino precisazioni in merito alla conformazione progettuale del 15 settembre 2020 e la relazione forestale del 17 giugno 2020 in sostituzione a quella già depositata in allegato alla domanda per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco inoltrata il 29 giugno 2020;

Considerato che con documento di posta elettronica in data 29 ottobre 2020 acquisita agli atti al n. AE10.2020.0005040 in data 29 ottobre 2020, l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha trasmesso l'autorizzazione alla trasformazione di bosco su una superficie complessiva di 250 metri quadrati, rilasciata dal Parco Lombardo della Valle del Ticino in data 27 undefined 2020 con nota prot. 10054;

Considerato che con nota n. 41340 in data 24 marzo 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato il proprio nulla osta n. 4672 per la linea MT/BT per la connessione alla rete nazionale della centrale idroelettrica «Miradolo» che verrà esercitata dalla società A.M.G. S.R.L. (RIF ENEL 211030571) subordinando lo stesso all'osservanza delle seguenti condizioni: tutte le opere siano state realizzate in conformità alla relativa documentazione presentata; siano state rispettate tutte le prescrizioni di legge e delle norme tecniche vigenti in materia di coesistenza o di interferenze con linee di telecomunicazione. Inoltre, l'Associazione Irrigazione Est Sesia dovrà comunicare la data di inizio lavori, quella presunta di fine lavori, i riferimenti del responsabile di cantiere e dichiarazione di conformità a fine lavori;

Considerato che con nota n. 5401 in data 11 dicembre 2019, acquisita agli atti al n. AE10.2019.0020238 in data 11 dicembre 2019, l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha trasmesso, in merito al progetto d'impianto di connessione alla linea elettrica nazionale costituito da cavi cordati ad elica, la dichiarazione che il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 259/2003, è sostituito dall'attestazione di conformità del Gestore di Rete;

Vista la nota 3999 del 28 dicembre 2020, acquisita al protocollo il 29 dicembre 2020 al n. AE10.2020.0005874 (1° invio) e al n. AE10.2020.0005875 (2° invio) trasmessa dall'Associazione Irrigazione Est Sesia alla quale è stata allegata documentazione revisionata a seguito di verifiche di dettaglio sugli elaborati progettuali sui quali è stato riscontrato un mero errore materiale nella sovrapposizione degli impianti alla cartografia catastale;

Preso atto che:

- in data 19 aprile 2021 (Rep. n. 60167) è stata sottoscritta dall'Associazione Irrigazione Est Sesia e dalla società A.M.G. S.r.l. una convenzione con la quale l'Associazione

concede alla Società che accetta di utilizzare, esclusivamente per la produzione di energia idroelettrica, il costruendo impianto da attivare a cura e spese della Società ubicato in Comune di Garlasco sul Subdiramatore Pavia in corrispondenza del salto denominato Miradolo;

- la Società A.M.G. S.R.L. ha accettato e sottoscritto il preventivo di connessione alla rete di distribuzione redatto da e-distribuzione s.p.a. in data 23 maggio 2019, dichiarando di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione;

Dato atto ai sensi dell'art. 14 bis comma 4 della l. 241/90, così come modificato dal d.lgs. 127/2016, di ritenere acquisito l'assenso degli enti convocati alla Conferenza di Servizi che non hanno reso il proprio parere;

Preso atto delle determinazioni favorevoli emerse in sede di Conferenza di Servizi e degli atti e delle prescrizioni espresse a vario titolo dagli Enti coinvolti nel procedimento;

Verificata la sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione unica;

Preso atto che:

- in base all'articolo 166 del d.lgs. 152/2006 l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha titolo a concedere in subutenza ai propri consorziati i propri impianti;
- l'Associazione Irrigazione Est Sesia è tenuta, ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. D) del r.r. 2/2006, a prestare idonea fideiussione a specifica garanzia delle proprie capacità tecnico-finanziarie pari a € 18.750,00 (euro diciottomilasettecentocinquanta/00);
- l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha effettuato, a favore di Regione Lombardia, idonea garanzia fideiussoria sino all'importo massimo di € 18.750,00 (euro diciottomilasettecentocinquanta/00) mediante fideiussione bancaria n. 85919 stipulata in data 1 luglio 2020 presso Banca BANCO BPM, che sarà svincolata ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo. La fideiussione avrà validità sino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al collaudo dei lavori, se precedenti a tale data;
- le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti sono state dichiarate di pubblico interesse e di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del d.lgs. 387/2003 e della d.g.r. 8 aprile 2012 n. IX/3298 punto 4.6;

Vista la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Visto il «III provvedimento organizzativo 2018» approvato con d.g.r. n. 182 del 31 maggio 2018 con il quale è stato definito il nuovo assetto della Giunta regionale, a seguito dell'avvio della XI legislatura;

Richiamato il «IX provvedimento organizzativo 2019» approvato con d.g.r. n. 2190 del 30 settembre 2019 che conferisce al Dott. Fabio Lombardi l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi;

Richiamato il «XII provvedimento organizzativo 2019» approvato con d.g.r. n. 2585 del 2 dicembre 2019 che stabilisce il passaggio degli Uffici Territoriali Regionali alla Presidenza;

Tutto ciò premesso, e considerato

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa, che qui s'intendono integralmente recepiti:

1. di approvare il progetto esecutivo di cui in premessa e di autorizzare l'Associazione Irrigazione Est Sesia con sede in Novara, Via Negroni, 7, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, alla costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica per derivare dal subdiramatore Pavia moduli massimi 45,37 (4.537 l/s) e moduli medi 26,98 (2.698 l/s) per produrre sul salto denominato «Miradolo» di m 1,90, la potenza nominale media complessiva di 50,26 kW;

2. di autorizzare e-distribuzione s.p.a., ai sensi della l.r. 52/82, alla costruzione ed esercizio delle opere (infrastrutture) funzionali all'immissione nella Rete Elettrica del Distributore dell'energia prodotta dall'impianto;

3. di precisare che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà aver luogo a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, ai sensi del r.d. 1285/1920 e r.r. 2/2006;

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

4. di vincolare la concessionaria al rispetto di tutte le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente atto in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutele della salute dei lavoratori, antincendio, sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e successivo esercizio;

5. di fare salvi tutti i diritti dei terzi nonché le autorizzazioni, pareri, nulla-osta, comunicazioni ed ogni altro atto che si renda necessario in ordine alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompresi nel presente atto;

6. di dare atto che la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto esecutivo approvato e nei termini ivi previsti nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di tutte le opere per la realizzazione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili nonché delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione ed all'esercizio del medesimo impianto secondo quanto disposto dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003;

7. di stabilire che a costruzione avvenuta dell'impianto, le opere necessarie alla connessione di cui al punto 2. del presente decreto, saranno comprese nella rete di distribuzione del gestore e quindi saranno acquisite al patrimonio di e-distribuzione s.p.a. e verranno utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui e-distribuzione s.p.a. è concessionaria. Il beneficiario dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione è e-distribuzione s.p.a. e, quindi, per tale impianto non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto;

8. di dare atto che la presente autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e sostituisce gli atti di assenso previsti dalla normativa per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione;

9. di fare salvi tutti gli atti, gli adempimenti e gli oneri procedurali attinenti il profilo urbanistico-edilizio della costruzione dell'impianto, della connessione alla rete elettrica di distribuzione nonché gli altri profili ambientali, igienico-sanitari, viabilistici, ecc. relativi al medesimo, di competenza comunale e/o di altri soggetti;

10. fatte salve le prescrizioni dei partecipanti alla Conferenza dei servizi di cui al 31 gennaio 2020, formulate in sede o a seguito della Conferenza medesima;

11. di stabilire che l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento, mentre il termine dei lavori è fissato entro cinque anni dalla medesima data;

12. di prescrivere che l'Associazione Irrigazione Est Sesia abbia l'obbligo di comunicare la data di inizio e fine lavori all'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi, sede di Pavia ed agli Enti territorialmente cointeressati, oltre alle generalità del Tecnico professionista incaricato della direzione lavori;

13. di precisare che, successivamente alla comunicazione di fine lavori, dovrà essere eseguito il collaudo tecnico-amministrativo mediante idoneo professionista abilitato individuato dalla Regione Lombardia, il cui onere sarà totalmente a carico dell'Associazione;

14. di specificare che l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha effettuato, a favore di Regione Lombardia, idonea garanzia fidejussoria sino all'importo massimo di € 18.750,00 (euro diciottomilasettecentocinquanta/00) mediante fideiussione bancaria n. 85919 stipulata in data 01 luglio 2020 presso Banca BANCO BPM che sarà svincolata ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo. La fideiussione avrà validità sino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al collaudo dei lavori, se precedente a tale data;

15. di precisare che l'Associazione Irrigazione Est Sesia risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente, oltre a tutte le Pubbliche Amministrazioni cointeressate, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o cose a seguito del presente atto;

16. di provvedere alla trasmissione del presente decreto all'Associazione Irrigazione Est Sesia, al comune di Garlasco (PV), alla Provincia di Pavia, ad e-distribuzione s.p.a., ad ARPA Lombardia, alla Regione Lombardia D.G. Ambiente e Clima, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, all'Ispettorato Territoriale per la Lombardia del Ministero dello Sviluppo Economico, ed al Parco Lombardo della Valle del Ticino;

17. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

18. avverso il presente provvedimento può essere fatto ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed entro 120 (centoventi) giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato;

19. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Fabio Lombardi

D.d.u.o. 11 giugno 2021 - n. 7999

D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 - rilascio all'associazione Irrigazione Est Sesia dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di una centrale idroelettrica sul subdiamatore Pavia in corrispondenza del salto denominato «Bozzole» in comune di Garlasco (PV)

IL DIRIGENTE U.O.

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI

Visti:

- il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» modificata dal d.lgs. n. 127/2016;
- la legge 9 gennaio 1991 n. 9;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 in materia di liberalizzazione e disciplina del mercato elettrico;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;
- la d.g.r. 29 marzo 2006 n. VIII/2244 con la quale è stato approvato il «Programma di Tutela e Uso delle Acque», ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 152/1999 e dell'art. 55, comma 9, della l.r. 26/2003;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 99/08 - Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA);
- il d.m. Sviluppo Economico 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;
- la d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 «Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia»;

Premesso che:

- con d.m. 8 novembre 1990 n. 2347, regolato dal disciplinare rep.17 sottoscritto in data 11 gennaio 1990, il Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero delle Finanze ha riconosciuto, in parte congiuntamente ed in parte singolarmente, all'Associazione Irrigazione Est Sesia ed all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia, la titolarità delle derivazioni d'acqua pubblica esercitate mediante gli ex canali demaniali d'irrigazione trasferiti al demanio delle regioni per effetto della legge 984/1977 e già di pertinenza della cessata Amministrazione Generale dei Canali Demaniali - Canali Cavour, a servizio dell'irrigazione dei comprensori delle Associazioni stesse, tra i quali figura il canale demaniale denominato «Quintino Sella» (Subdiamatore Pavia);
- con il medesimo d.m. singolarmente l'Associazione Irrigazione Est Sesia è stata riconosciuta titolare della concessione di 24 utilizzazioni per produzione di energia idroelettrica in altrettanti impianti ubicati all'interno dei canali di rispet-

tiva competenza per la potenza nominale complessiva di 7.229 kW; la durata della concessione è di anni settanta successivi e continui a decorrere dal 29 gennaio 1981 e pertanto in scadenza il 28 gennaio 2051;

- con decreto n. 13643 del 27 dicembre 2010, regolato dal disciplinare suppletivo di concessione n. 1929 di repertorio sottoscritto in data 16 dicembre 2010, è stata assentita all'Associazione Irrigazione Est Sesia la concessione per utilizzare, a scopo produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica, le acque fluenti in Regione Lombardia in vari canali demaniali d'irrigazione appartenenti al demanio regionale, tra i quali il canale «Quintino Sella» (Subdiamatore Pavia), realizzando n. 19 centrali idroelettriche per una potenza nominale complessiva di 1.504,54 kW;
- con decreto n. 294 del 22 gennaio 2015, regolato dal disciplinare suppletivo di concessione n. 2220 di repertorio sottoscritto in data 18 dicembre 2014, è stata assentita all'Associazione Irrigazione Est Sesia la concessione per utilizzare, a scopo produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica, le acque fluenti nella roggia Bi-raga, realizzando una centrale idroelettrica denominata «Molino Nuovo» in comune di Robbio, per una potenza nominale pari a 145,29 kW;

Considerato che:

- l'Ufficio Territoriale Regionale Pavia ha emanato il decreto n. 10967 in data 24 luglio 2019 di concessione per utilizzare, a scopo produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica, le acque fluenti nel canale demaniale d'irrigazione appartenente al demanio regionale denominato Subdiamatore Pavia, mediante la realizzazione in comune di Garlasco di due centrali idroelettriche, tra cui l'impianto in oggetto;
- la potenza nominale complessiva degli impianti afferenti al d.m. n. 2347 del 8 novembre 1990 e per i quali è corrisposto il canone d'acqua pubblica alla Regione Lombardia è, pertanto, pari a 2.319,46 kW;

Preso atto che:

- in data 28 ottobre 2019 l'Associazione Irrigazione Est Sesia, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, ha richiesto l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico di cui trattasi, protocollata dall'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi al n. AE10.2019.0018936 e successivamente inserita ai fini dell'avvio del procedimento in oggetto sull'applicativo FERA in data 13 dicembre 2019 (identificativo 132180), a cui è allegato il progetto esecutivo a firma Ing. Sergio Giuglaro, costituito dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnica generale;
 - relazione geologica-geotecnica;
 - relazione paesaggistica;
 - cronoprogramma lavori;
 - quadro economico e piano finanziario;
 - preventivo di connessione Enel;
 - valutazione previsionale impatto acustico;
 - valutazione previsionale impatto elettromagnetico;
 - corografia;
 - estratto catastale;
 - estratto P.R.G.;
 - stato attuale - planimetria generale e piano quotato;
 - stato attuale - sezioni longitudinali e trasversali;
 - inquadramento fotografico;
 - sovrapposizione demolizioni - ricostruzioni - piante;
 - sovrapposizione demolizioni - ricostruzioni - sezioni trasversali e longitudinali;
 - configurazione di progetto - planimetria generale ed inserimento ambientale;
 - configurazione di progetto - planimetria di cantiere;
 - configurazione di progetto - planimetria;
 - configurazione di progetto - sezioni;
 - configurazione di progetto - prospetti;
 - render;
- le principali caratteristiche della nuova centrale, di tipologia a coclea idraulica del diametro di 3,20 metri, sono:

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

- portata media nominale 2988 l/s;
 - salto utile 2,02 metri;
 - potenza nominale 59,17 kw.
- sulla base di quanto sopra riportato, l'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi con nota n. AE10.2019.0020508 in data 24 dicembre 2019, ha convocato, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i. la Conferenza di Servizi per il giorno 31 gennaio 2020 alle ore 10,30 presso la sede dell'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi, Viale Cesare Battisti, 150 - Pavia;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi tenuta il giorno 31 gennaio 2020, allegato al fascicolo del presente atto;

Dato atto che, i lavori in merito alla Conferenza stessa rimangono sospesi fino a che il Proponente non ha inviato i chiarimenti e le integrazioni richieste dai partecipanti e quelle necessarie al rilascio dell'autorizzazione;

Considerato che con nota n. 2065 in data 2 luglio 2020, acquisita agli atti al n. AE10.2020.0002903 in data 7 luglio 2020, l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha trasmesso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo i chiarimenti richiesti in merito al rialzo delle sponde del canale;

Preso atto delle determinazioni favorevoli emerse in sede di conferenza di servizi, degli atti e delle prescrizioni espresse a vario titolo dagli Enti coinvolti nel procedimento, così come riportato nel verbale della conferenza di servizi, agli atti;

Considerato che con nota n. 5402 in data 11 dicembre 2019, acquisita agli atti al n. AE10.2019.0020239 in data 11 dicembre 2019, l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha trasmesso, in merito al progetto d'impianto di connessione alla linea elettrica nazionale costituito da cavi cordati ad elica, la dichiarazione che il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 259/2003, è sostituito dall'attestazione di conformità del Gestore di Rete;

Vista la nota 3999 del 28 dicembre 2020, acquisita al protocollo il 29 dicembre 2020 al n. AE10.2020.0005874 (1° invio) e al n. AE10.2020.0005875 (2° invio) trasmessa dall'Associazione Irrigazione Est Sesia alla quale è stata allegata documentazione revisionata a seguito di verifiche di dettaglio sugli elaborati progettuali sui quali è stato riscontrato un mero errore materiale nella sovrapposizione degli impianti alla cartografia catastale;

Preso atto che:

- in data 19 aprile 2021 (Rep. n. 60166) è stata sottoscritta dall'Associazione Irrigazione Est Sesia e dalla società A.M.G. S.R.L. una convenzione con la quale l'Associazione concede alla Società che accetta di utilizzare, esclusivamente per la produzione di energia idroelettrica, il costruendo impianto da attivare a cura e spese della Società ubicato in Comune di Garlasco sul Subdiramatore Pavia in corrispondenza del salto denominato Bozzole;
- la Società A.M.G. S.R.L. ha accettato e sottoscritto il preventivo di connessione alla rete di distribuzione redatto da e-distribuzione s.p.a. in data 23 maggio 2019, dichiarando di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione;

Preso atto delle ulteriori determinazioni favorevoli emerse in sede di Conferenza di Servizi e degli atti espressi a vario titolo dagli Enti coinvolti nel procedimento;

Verificata la sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione unica;

Preso atto che:

- in base all'articolo 166 del d.lgs. 152/2006 l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha titolo a concedere in subutenza ai propri consorziati i propri impianti;
- l'Associazione Irrigazione Est Sesia è tenuta, ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. D) del r.r. 2/2006, a prestare idonea fideiussione a specifica garanzia delle proprie capacità tecnico-finanziarie pari a € 20.500,00 (euro ventimilacinquecento/00);
- l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha effettuato, a favore di Regione Lombardia, idonea garanzia fideiussoria sino all'importo massimo di € 20.500,00 (euro ventimilacinquecento/00) mediante fideiussione bancaria n. 85915 stipulata in data 1 luglio 2020 presso Banca BANCO BPM, che sarà svincolata ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo. La fideiussione avrà validità sino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al collaudo dei lavori, se precedenti a tale data;

- le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti sono state dichiarate di pubblico interesse e di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del d.lgs. 387/2003 e della d.g.r. 8 aprile 2012 n. IX/3298 punto 4.6;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Visto il «III provvedimento organizzativo 2018» approvato con d.g.r. n. 182 del 31 maggio 2018 con il quale è stato definito il nuovo assetto della Giunta regionale, a seguito dell'avvio della XI legislatura;

Richiamato il «IX provvedimento organizzativo 2019» approvato con d.g.r. n. 2190 del 30 settembre 2019 che conferisce al Dott. Fabio Lombardi l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi;

Richiamato il «XII provvedimento organizzativo 2019» approvato con d.g.r. n. 2585 del 2 dicembre 2019 che stabilisce il passaggio degli Uffici Territoriali Regionali alla Presidenza;

Tutto ciò premesso, e considerato

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa, che qui s'intendono integralmente recepit:

1. di approvare il progetto esecutivo di cui in premessa e di autorizzare l'Associazione Irrigazione Est Sesia con sede in Novara, Via Negrone, 7, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, alla costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica per derivare dal subdiramatore Pavia moduli massimi 58,67 (5.867 l/s) e moduli medi 29,88 (2.988 l/s) per produrre sul salto denominato «Bozzole» di m. 2,02, la potenza nominale media complessiva di 59,17 kW;

2. di autorizzare e-distribuzione s.p.a., ai sensi della l.r. 52/82, alla costruzione ed esercizio delle opere (infrastrutture) funzionali all'immissione nella Rete Elettrica del Distributore dell'energia prodotta dall'impianto;

3. di precisare che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà aver luogo a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, ai sensi del r.d. 1285/1920 e r.r. 2/2006;

4. di vincolare la concessionaria al rispetto di tutte le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente atto in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio, sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e successivo esercizio;

5. di fare salvi tutti i diritti dei terzi nonché le autorizzazioni, pareri, nulla-osta, comunicazioni ed ogni altro atto che si renda necessario in ordine alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompresi nel presente atto;

6. di dare atto che la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto esecutivo approvato e nei termini ivi previsti nonché di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di tutte le opere per la realizzazione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili nonché delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione ed all'esercizio del medesimo impianto secondo quanto disposto dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003;

7. di stabilire che a costruzione avvenuta dell'impianto, le opere necessarie alla connessione di cui al punto 2. del presente decreto, saranno comprese nella rete di distribuzione del gestore e quindi saranno acquisite al patrimonio di e-distribuzione s.p.a. e verranno utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui e-distribuzione s.p.a. è concessionaria. Il beneficiario dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione è e-distribuzione e, quindi, per tale impianto non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto;

8. di dare atto che la presente autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e sostituisce gli atti di assenso previsti dalla normativa per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione;

9. di fare salvi tutti gli atti, gli adempimenti e gli oneri procedurali attinenti al profilo urbanistico-edilizio della costruzione dell'impianto, della connessione alla rete elettrica di distribuzione nonché gli altri profili ambientali, igienico-sanitari, viabilistici, ecc. relativi al medesimo, di competenza comunale e/o di altri soggetti;

10. di stabilire che l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento, mentre il termine dei lavori è fissato entro cinque anni dalla medesima data;

11. di prescrivere che l'Associazione Irrigazione Est Sesia abbia l'obbligo di comunicare la data di inizio e fine lavori all'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi, sede di Pavia ed agli Enti territorialmente cointeressati, oltre alle generalità del Tecnico professionista incaricato della direzione lavori;

12. di precisare che, successivamente alla comunicazione di fine lavori, dovrà essere eseguito il collaudo tecnico-amministrativo mediante idoneo professionista abilitato individuato dalla Regione Lombardia, il cui onere sarà totalmente a carico dell'Associazione;

13. di specificare che l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha effettuato, a favore di Regione Lombardia, idonea garanzia fidejussoria sino all'importo massimo di € 20.500,00 (euro ventimila-cinquecento/00) mediante fideiussione bancaria n. 85915 stipulata in data 1 luglio 2020 presso Banca BANCO BPM che sarà svincolata ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo. La fideiussione avrà validità sino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al collaudo dei lavori, se precedente a tale data;

14. di precisare che l'Associazione Irrigazione Est Sesia risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente, oltre a tutte le Pubbliche Amministrazioni cointeressate, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o cose a seguito del presente atto;

15. di provvedere alla trasmissione del presente decreto all'Associazione Irrigazione Est Sesia, al comune di Garlasco (PV), alla Provincia di Pavia, ad e-distribuzione s.p.a., ad ARPA Lombardia, alla Regione Lombardia D.G. Ambiente e Clima, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, all'Ispettorato Territoriale per la Lombardia del Ministero dello Sviluppo Economico, ed al Parco Lombardo della Valle del Ticino;

16. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

17. avverso il presente provvedimento può essere fatto ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed entro 120 (centoventi) giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato;

18. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Fabio Lombardi

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

D.d.u.o. 15 giugno 2021 - n. 8124

Decreto di rettifica al decreto n. 6581 del 18 maggio 2021 bando impianti sportivi 2020 (d.d.u.o. 8243/2020) per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo: concessione del contributo regionale, assunzione impegno di spesa a favore di beneficiari diversi individuati con d.d.u.o. 4264/2021, e liquidazione 1^a quota (linea 2)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE
E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Richiamati:

- la d.g.r. 18 maggio 2020 n. XI/3143 «Bando impianti sportivi 2020 - criteri e modalità per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo» che ha destinato all'iniziativa una dotazione finanziaria pari a € 7.500.000,00;
- il decreto d.u.o. 9 luglio 2020, n. 8243 «Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo (Bando impianti sportivi 2020)»;
- la d.g.r. 21 settembre 2020 n. XI/3580 con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria complessiva del Bando da € 7.500.000,00 a € 9.500.000,00;
- la d.g.r. 22 febbraio 2021, n. XI/4332 con la quale è stata ulteriormente incrementata la dotazione finanziaria del Bando di € 6.000.000,00 portando la dotazione complessiva da € 9.500.000,00 a € 15.500.000,00, al fine di consentire il finanziamento teorico di tutte le domande presentate esclusivamente da Enti pubblici in qualità di proprietari e/o gestori di impianti sportivi pubblici e di uso pubblico e non finanziate per esaurimento del budget;

Richiamati altresì:

- il decreto d.u.o. 19 ottobre 2020 n. 12335 con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ritenuti ammissibili a beneficiare del contributo regionale a fondo perduto in conto capitale di cui al Bando Impianti Sportivi 2020 per una spesa complessiva pari a € 9.500.000,00;
- il decreto d.u.o. 29 marzo 2021 n. 4264 con il quale è stato approvato dell'elenco di ulteriori domande ritenute ammissibili a beneficiare del contributo regionale per una spesa complessiva pari a € 5.340.346,00;

Visto il decreto d.u.o. 18 maggio 2021 n. 6581 «Bando impianti sportivi 2020 (d.d.u.o. 8243/2020) per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo: concessione del contributo regionale, assunzione impegno di spesa a favore di beneficiari diversi individuati con d.d.u.o. 4264/2021, e liquidazione 1^a quota (linea 2)» con il quale si è provveduto a concedere ai beneficiari, a seguito di accettazione, il contributo regionale in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo, così come da allegato A parte integrante e sostanziale del medesimo decreto;

Dato atto che con il decreto 18 maggio 2021 n. 6581 è stato tra l'altro:

- concesso il contributo a fondo perduto ai soggetti beneficiari che hanno provveduto all'accettazione del contributo indicati nell'allegato «A»;
- assunto l'impegno, in base ai cronoprogrammi di spesa agli atti, a favore dei soggetti beneficiari individuati nell'allegato A, per l'importo complessivo di € 5.190.346,00 come di seguito indicato:
 - Esercizio 2021
 - € 516.077,27 a valere sul capitolo 6.01.203.14458 (ruolo n. 63976)
 - € 27.750,00 a valere sul capitolo 6.01.203.14458 (singolo impegno);
 - € 2.243.424,73 a valere sul capitolo 6.01.203.14198 (ruolo n. 63991 e n. 63997);
 - € 101.994,00 a valere sul capitolo 6.01.203.14198 (singoli impegni);
 - Esercizio 2022

- € 1.135.836,00 a valere sul capitolo 6.01.203.14198 (ruoli n. 63992 e n. 63996);

• Esercizio 2023

- € 1.165.264,00 a valere sul capitolo 6.01.203.14198 (ruoli n. 63993 e n. 63995);

- liquidato contestualmente la prima quota di contributo come previsto al C4.b (Caratteristiche della fase di rendicontazione) del Bando, per i progetti in Linea 2 (Altri interventi) presentati da soggetti in qualità di Enti pubblici (Proprietari e/o gestori) con assegnazione di contributo superiore a € 30.000,00, indicati nell'allegato A;

Preso atto che, per mero errore materiale, non è stata inserita nel dispositivo la seguente attestazione:

- «di attestare sulla base dell'istruttoria condotta sui progetti che:
 - le spese impegnate con il presente provvedimento sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 Legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare alla lettera b) «la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti»;
 - le spese sono finalizzate all'incremento del patrimonio pubblico;
 - i beneficiari finali per i quali si rileva l'incremento patrimoniale sono pubbliche amministrazioni contenute nell'ultimo elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT»;

Ritenuto pertanto di dover integrare il dispositivo del decreto 18 maggio 2021 n. 6581 inserendo l'attestazione mancante al punto 3.;

Ritenuto altresì di confermare, per quanto non rettificato dal presente atto, tutte le altre parti del decreto d.u.o. 18 maggio 2021 n. 6581;

Considerato che per il decreto d.u.o. 18 maggio 2021 n. 6581 si è provveduto:

- alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- alla pubblicazione sul sito internet regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e pertanto per il presente provvedimento si rende necessario provvedere alla medesima pubblicazione;

Vista la l.r.n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così come individuate dalla d.g.r. 25 gennaio 2021, n. XI/4222 «2° Provvedimento organizzativo 2021»;

Per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. integrare il dispositivo del decreto 18 maggio 2021 n. 6581 inserendo la seguente attestazione:

- punto 3. «di attestare sulla base dell'istruttoria condotta sui progetti che:
 - le spese impegnate con il presente provvedimento sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 Legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare alla lettera b) «la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti»;
 - le spese sono finalizzate all'incremento del patrimonio pubblico;
 - i beneficiari finali per i quali si rileva l'incremento patrimoniale sono pubbliche amministrazioni contenute nell'ultimo elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;

2. di confermare, per quanto non rettificato dal presente provvedimento, ogni altra parte del decreto d.u.o. 18 maggio 2021 n. 6581;

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli art.li 26-27 del d.lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.u.o. 18 maggio 2021 n. 6581;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 15 giugno 2021 - n. 8171

Approvazione nuovo Avviso per l'attuazione della iniziativa «Bando estate insieme» di cui alla d.g.r. 4676 del 10 maggio 2021 e n. 4889 del 14 giugno 2021

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti altresì:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali;
- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia», e in particolare l'art. 1, c. 2, che prevede che la Regione attui, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
- la legge regionale 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori», e in particolare l'art. 1, c. 2, secondo cui la Regione promuove e sostiene iniziative a favore dei minori volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;
- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

Visti gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, che nell'Area Sociale valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all'interno del contesto familiare;

Vista la d.g.r. n. 4676 del 10 maggio 2021 «APPROVAZIONE INIZIATIVA "BANDO ESTATE INSIEME": CARATTERISTICHE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE PER I COMUNI» con cui:

- è stata istituita l'iniziativa «Bando estate insieme», che ha l'obiettivo di sostenere la realizzazione di iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza, definendone i criteri e le modalità di attuazione;
- è stato definito lo stanziamento pari a euro 10.000.000,00 disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale esercizio finanziario 2021 per euro 6.000.000,00 sul capitolo 12.01.104.14025 ed euro 4.000.000,00 sul capitolo 12.05.104.7799;

Ricordato che:

- con il decreto n. 6753 del 19 maggio 2021 «APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER L'ATTUAZIONE DELLA INIZIATIVA "BANDO ESTATE INSIEME"» di cui alla d.g.r. 4676 del 10 maggio 2021» è stato approvato l'avviso pubblico e i relativi allegati per l'attuazione della iniziativa «Bando estate insieme» con apertura dell'applicativo Bandi online per la presentazione delle domande da parte dei comuni e ambiti dal 31 maggio 2021 al 10 giugno 2021;
- nella prima giornata di apertura del sistema informativo Bandi online, numerosi enti hanno segnalato diverse anomalie/disfunzioni che per alcuni hanno impedito la conclusione della procedura di presentazione delle domande e per altri hanno determinato tempi molto lunghi per la finalizzazione delle domande, come dichiarato dalla società ARIA s.p.a. con nota prot. n. 30923 del 11 giugno 2021, acquisita con prot. J2.2021.0087027 pari data;
- con il decreto n. 8040 del 14 giugno 2021 «Revoca del d.d.u.o. n. 6753 del 19 maggio 2021 "APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER L'ATTUAZIONE DELLA INIZIATIVA - BAN-

DO ESTATE INSIEME" - » di cui alla d.g.r. 4676 del 10 maggio 2021» si è proceduto alla revoca del decreto n. 6753 del 19 maggio 2021 e all'annullamento della procedura conseguente al fine di garantire paritarie condizioni di disponibilità del servizio a tutti i soggetti partecipanti;

Dato atto che l'iniziativa «Bando estate insieme» ha visto una significativa adesione per la partecipazione di oltre 600 soggetti, considerata la rilevanza di tale intervento per i minori;

Vista la d.g.r. n. 4889 del 14 giugno 2021 «DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INIZIATIVA "BANDO ESTATE INSIEME"» approvata con d.g.r. n. 4676/2021 e relativo rifinanziamento con cui si è ritenuto di rinnovare l'iniziativa:

- confermando i criteri e le modalità di attuazione di cui alla d.g.r. n. 4676/2021 con modifica della data di conclusione delle attività al 31 ottobre 2021 e conferma della data di riconoscimento delle spese sostenute dal 10 maggio 2021;
- destinando ulteriori risorse, pari a euro 500.000,00 disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 ed a euro 2.500.000,00 disponibili sul capitolo 12.05.104.7799, oltre a quelle già previste dalla d.g.r. n. 4676/2021;
- dando mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di adottare gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'emanazione di un nuovo avviso pubblico rivolto a Comuni/Ambiti territoriali e alle modalità operative di gestione dell'iniziativa;

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo avviso per l'attuazione dell'«INIZIATIVA "BANDO ESTATE INSIEME"» come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e gli ulteriori allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito richiamati:

- Allegato A1 - Facsimile Programma
- Allegato A2 - Facsimile Domanda
- Allegato A2.1 - Facsimile delega/incarico
- Allegato A3 - Informativa trattamento dati personali
- Allegato A4 - Linee guida di rendicontazione
- Allegato A5 - Facsimile Lettera di avvio e richiesta anticipo e piano dei conti sintetico
- Allegato A6 - Facsimile Domanda di erogazione del saldo
- Allegato A7 - Format Relazione Finale

Dato atto:

- che il presente provvedimento non rileva ai fini degli Aiuti di Stato, in quanto i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la gestione delle iniziative avviene per il tramite di intermediari pubblici, Comuni/Ambiti territoriali, e che tali attività, peraltro rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non economica;
- che il presente atto conclude il relativo procedimento nei termini;

Vista la comunicazione del 15 giugno 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti la legge regionale 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio pluriennale 2020 - 2022;

Richiamate la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti della XI Legislatura relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale e, in particolare:

- la d.g.r. n. 4185 del 13 gennaio 2021 «Il Provvedimento organizzativo 2021» con la quale è stata costituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 è stato conferito alla dott.ssa Clara Sabatini l'incarico di Dirigente della Unità Organizzativa Famiglia, Pari opportunità e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, competente per la materia oggetto del presente provvedimento;

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

DECRETA

1. di approvare il nuovo avviso per l'attuazione dell'«INIZIATIVA "BANDO ESTATE INSIEME"» come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e gli ulteriori allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito richiamati:

- Allegato A1 – Facsimile Programma
- Allegato A2 – Facsimile domanda
- Allegato A2.1 – Facsimile delega/incarico
- Allegato A3 – Informativa trattamento dati personali
- Allegato A4 – Linee guida di rendicontazione
- Allegato A5 – Facsimile Lettera di avvio e richiesta anticipo e piano dei conti sintetico
- Allegato A6 – Facsimile Domanda di erogazione del saldo
- Allegato A7 – Format Relazione Finale

2. di dare atto che ai sensi della d.g.r. n. 4676/2021 e della d.g.r. 4889/2021 per l'attuazione dell'«INIZIATIVA "BANDO ESTATE INSIEME"» è stata prevista una dotazione finanziaria pari a Euro 13.000.000,00 come specificato in premessa;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Clara Sabatini

— • —

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

INIZIATIVA “BANDO ESTATE INSIEME”

Indice generale

A.1 Finalità e obiettivi	
A.2 Riferimenti normativi	
A.3 Soggetti beneficiari	
A.4 Soggetti destinatari	
A.5 Dotazione finanziaria	
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	
B.2 Progetti finanziabili	
B.3 Spese ammissibili	
C.1 Presentazione delle domande	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	
C.3 Istruttoria	
C3.a Modalità e tempi del processo	
C3.b Verifica di ammissibilità delle domande	
C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione	
C4.a Adempimenti post concessione	
C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione	
C4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	
D.3 Proroghe dei termini	
D.4 Ispezioni e controlli	
D.5 Monitoraggio dei risultati	
D.6 Responsabile del procedimento	
D.7 Trattamento dati personali	
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti	
D.9 Diritto di accesso agli atti	
D.10 Riepilogo date e termini temporali	
D.11 Allegati/informative	

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

La **finalità principale** è la **realizzazione di un programma di iniziative estive complementari** rispetto a quelle realizzate dai Comuni e dalle scuole con fondi propri o nazionali **allo scopo di accrescere e integrare l'offerta e la diversificazione delle proposte per l'infanzia e l'adolescenza**. In particolare dovranno essere promosse iniziative con caratteristiche, modalità, contesti diversi da quelli tipici dall'offerta ordinaria (ad esempio iniziative che si svolgono in orari o luoghi diversi da quelli dei centri estivi).

Le iniziative saranno rivolte a promuovere la socialità ed il benessere fisico, psicologico e sociale dei minori per limitare gli impatti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, che da un lato ha imposto, attraverso provvedimenti nazionali e regionali di protezione, la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, e dall'altro ha limitato in modo significativo la possibilità di movimento al di fuori del proprio contesto domestico.

Il programma dovrà essere svolto in rete promuovendo e valorizzando la sinergia tra enti locali ed enti del terzo settore coinvolgendo, per garantire la pluralità dell'offerta e servizi, in particolare i soggetti del territorio che operano per la promozione delle opportunità di partecipazione, incontro sensibilizzazione rivolte ai minori e alle persone con disabilità.

A.2 Riferimenti normativi

- Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, firmato a Göteborg (Svezia) il 17 novembre 2017;
- delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021;
- legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";
- legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in Ambito sociale";
- legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- legge regionale 14 dicembre 2014, n. 34 "Politiche regionali per i minori";
- Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64 del 10 luglio 2018;
- D.G.R. n. 4676 del 10.05.2021 "Approvazione iniziativa "Bando estate insieme": caratteristiche e criteri di partecipazione per i comuni";
- D.G.R. n. 4889 del 14.06.2021 "Determinazioni in ordine all'iniziativa "Bando estate insieme" approvata con d.g.r. n. 4676/2021 e relativo rifinanziamento".

A.3 Soggetti beneficiari

L'iniziativa è rivolta a Comuni che potranno partecipare in forma singola o come Ambiti Territoriali.

La domanda potrà quindi essere presentata da:

- un Comune in forma singola;
- un ente capofila dell'Ambito territoriale, che dovrà **rappresentare tutti i Comuni che ne fanno parte e che non potranno, quindi, presentare una contestuale domanda di partecipazione in forma singola**.

Pena l'inammissibilità della domanda, il Comune o l'ente capofila dell'Ambito dovrà realizzare le attività del programma in rete con **almeno 2 enti privati o pubblici**. La partecipazione in rete di un ente

pubblico è possibile solo ai fini della messa a disposizione di servizi funzionali alla realizzazione del programma.

Gli enti della rete dovranno essere individuati tra i seguenti:

- enti del terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 iscritti ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali.
- associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Lombardia, iscritte nel registro del CONI.
- fattorie didattiche iscritte all'elenco di Regione Lombardia art. 159 della l.r. n. 31/2008 e art. 12 del r.r. n. 5 /2020.
- enti ecclesiastici.
- istituzioni scolastiche e formative statali, comunali e paritarie.
- enti gestori di servizi educativi per la prima infanzia;
- enti gestori di unità d'offerta per disabili.
- enti pubblici operanti a livello territoriale.

Verrà finanziata una sola proposta per Comune o ente capofila dell'Ambito in ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse. Tuttavia, qualora presentasse una proposta un Ente Capofila dell'Ambito e un Comune appartenente allo stesso Ambito prevale la proposta dell'Ambito anche se presentata successivamente a quella del Comune.

Il Comune o l'ente capofila dell'Ambito beneficiario del contributo è responsabile dell'attuazione di tutte le iniziative previste nell'Ambito del programma presentato ed è l'unico interlocutore per Regione Lombardia.

Comune o l'ente capofila dell'Ambito, al momento della presentazione della domanda, dovrà indicare gli enti della rete attraverso l'identificazione della tipologia o della loro denominazione, se già individuata.

A.4 Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono i bambini (da 0 a 17 e 364 giorni) e le loro famiglie che usufruiscono delle attività previste dai programmi approvati.

A.5 Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per la realizzazione della misura sono pari a € 13.000.000,00 che varranno finalizzati come segue:

- 90% dello stanziamento viene assegnato ai programmi presentati dal Comune o ente capofila dell'Ambito in base all'ordine di protocollazione della domanda e fino ad esaurimento delle risorse (contributo base);
- 10% dello stanziamento è assegnato ai programmi a titolo di premialità (contributo premialità).

Il contributo per la realizzazione del programma viene determinato in base alla stima dei minori potenzialmente raggiungibili, indicata dall'ente proponente in sede di presentazione della domanda. Di seguito vengono indicati gli importi determinati in base a tale stima:

Partecipanti	Contributo
20-50	16.800,00 €
51-80	31.440,00 €
81-110	45.840,00 €
111-140	60.240,00 €
141-170	74.640,00 €
171-200	89.040,00 €
201-230	103.440,00 €
231-260	117.840,00 €
261-290	132.240,00 €
291-320	146.640,00 €
321-350	161.040,00 €
≥ 351	180.000,00 €

Il valore del contributo assegnato in base al numero dei partecipanti è stato definito assumendo un costo medio a partecipante di € 60/settimana per 8 settimane.

La premialità viene assegnata, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in base al seguente criterio:

- coinvolgimento attivo e valorizzazione degli enti del territorio che operano con minori con disabilità o con altre fragilità personali o del nucleo familiare di provenienza, *individuati tra l'elenco di cui al punto A.3, oltre a quelli già previsti per la costruzione della rete.*

Criterio di premialità	Importo assegnabile
Coinvolgimento 1 o 2 enti	5.000,00 €
Coinvolgimento 3 o più	10.000,00 €

Verrà finanziata una sola proposta per Comune o ente capofila dell'Ambito in ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse per un importo minimo di € 16.800,00 (20-50 partecipanti) e fino ad un massimo di € 180.000,00, (maggiore o uguale a 351 partecipanti) al netto della premialità.

Nel caso di residui sulle risorse della premialità le stesse potranno essere destinate a finanziare le domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse nell'Ambito del contributo base.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

È prevista la concessione di un contributo economico, quale contributo a fondo perduto, per la realizzazione di un programma di iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza (0-17 anni e 364 giorni).

Le iniziative del programma non potranno essere finanziate anche da altre risorse pubbliche.

B.2 Progetti finanziabili

Il programma di iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza (0-17 anni) devono essere realizzati nel periodo 21 giugno - 31 ottobre 2021 e devono avere le seguenti caratteristiche:

- **complementarietà** delle proposte rispetto alle iniziative già finanziate dai Comuni (con risorse proprie o nazionali) nel territorio rivolte allo stesso target;
- **lavoro di rete**, attraverso il coinvolgimento attivo e la valorizzazione - nella fase di progettazione e realizzazione delle iniziative - di almeno 2 enti pubblici e/o privati (quali ad esempio oratori, enti del terzo settore, ASD, ecc.), come da elenco di cui al punto A.3;
- **inclusività** per assicurare l'accessibilità e l'accoglienza dei minori con disabilità e fragilità personali o legate al nucleo familiare.

Il programma dovrà prevedere iniziative per promuovere la socialità e il benessere dei minori.

A titolo non esaustivo si elencano le principali attività:

- iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione dei beni naturali dell'ambiente e del territorio, anche attraverso la collaborazione con fattorie didattiche presenti sul territorio,
- iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione del proprio territorio attraverso la collaborazione con enti che valorizzano il patrimonio culturale,
- interventi di promozione del benessere dei minori, con particolare attenzione agli adolescenti, attivando esperienze concrete che, possano favorire la socializzazione e lo sviluppo di competenze (ad esempio cineforum o momenti esperienziali costruiti ad hoc, organizzazione di laboratori tematici e di studio con attività di doposcuola educativi e di tutoring a favore del successo scolastico) e attivando momenti di ascolto e di supporto dei minori con la collaborazione di enti (pubblici e privati quali oratori, enti del terzo settore, ecc.) che abbiano competenza specifica;
- attività sportive specifiche attraverso il coinvolgimento delle ASD.

Le iniziative del programma dovranno assicurare la partecipazione e accessibilità attraverso adeguati percorsi di accompagnamento e l'affiancamento di operatori dedicati (tali operatori potranno essere assunti specificamente per la realizzazione delle iniziative).

Sarà possibile prevedere anche il coinvolgimento di figure professionali per favorire l'ascolto del minore e il benessere psicologico.

Gli interventi previsti potranno essere svolti in collaborazione con associazioni o enti del territorio che operano per la promozione delle opportunità di partecipazione, incontro, sensibilizzazione rivolte ai minori e alle persone con disabilità.

Nell'Ambito del programma potranno essere svolte iniziative che prevedono soggiorni brevi.

Le iniziative realizzate dovranno essere coerenti con le linee guida o le eventuali indicazioni che verranno assunte dalle Autorità competenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

B.3 Spese ammissibili

Le spese ammissibili dovranno fare riferimento alle seguenti voci:

- costi del personale interno ed esterno;
- altri costi diretti (costi per acquisto di beni e servizi).

Le spese ammissibili sono sostenute da tutti gli enti coinvolti nel programma e sono riconoscibili dal 10/05/2021 e comunque dalla data di avvio del programma indicata nella comunicazione di avvio di cui all'Allegato A5 (come da Allegato A4 linee guida per la rendicontazione) fino alla data di conclusione che sarà indicata nella relazione finale e che non potrà essere successiva al 31.10.2021.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del Comune o dell'ente capofila dell'Ambito, deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online;
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - compilare le informazioni anagrafiche;
 - allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

Per poter operare, nel caso di nuove profilazioni, occorre attendere la verifica delle informazioni che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo (in particolare dei contatti personali per ricevere informazioni sullo stato della pratica) è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal Comune o dall'ente capofila dell'Ambito esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 21/06/2021 e fino alle ore 12.00 del 24/06/2021.

Nell'apposita sezione del sito www.bandi.regione.lombardia.it sono disponibili le modalità di accesso e di presentazione della domanda di partecipazione.

Le **domande** possono essere presentate previa **autenticazione in Bandi Online** attraverso:

- **SPID** – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>

oppure

- **CNS** – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN per la richiesta del codice PIN: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/rilascio-pin-della-carta-crs>

oppure

- **CIE** Carta di Identità Elettronica; per informazioni sul suo funzionamento: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/>

Qualora **il Comune o l'ente capofila dell'Ambito abbia già attivato** in passato delle credenziali di accesso al portale **Bandi Online diverse da quelle sopra indicate**, per **presentare la domanda di contributo di cui al presente Bando**, dovrà comunque **obbligatoriamente** utilizzare **SPID, CNS con PIN o CIE**.

Il Comune o l'ente capofila dell'Ambito deve dichiarare di aver preso visione **dell'informativa sul trattamento dei dati personali** di cui all'Allegato A3 e disponibile anche nel sistema informativo Bandi Online e procedere alla compilazione on line del programma (vedi Allegato A1) che prevederà gli elementi essenziali degli interventi.

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

Le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Avviso non potranno essere accolte (ad es. domande in formato cartaceo o inviate tramite fax o posta elettronica) e verranno dichiarate inammissibili ed escluse.

La domanda dovrà essere redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Comune o l'ente capofila dell'Ambito dovrà **dichiarare**:

- di essere a conoscenza dei contenuti dell'Avviso e degli allegati e di accettarli integralmente;
- di non aver ottenuto, per le iniziative che compongono il programma di cui all'Allegato A1 della domanda, alcun contributo pubblico (europeo, nazionale, regionale, etc.);
- che le iniziative assicurano partecipazione e accessibilità delle attività ai minori con disabilità attraverso adeguati percorsi di accompagnamento e l'affiancamento di operatori dedicati;
- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento, alla realizzazione del programma secondo le caratteristiche descritte all'Allegato A1 della domanda;
- di conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del programma presso la sede indicata nella domanda;
- di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Al termine della compilazione on line del programma e della domanda di partecipazione, il Comune o l'ente capofila dell'Ambito dovrà provvedere ad allegare sul Sistema Informativo la seguente documentazione:

- se prevista, delega/incarico per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda corredata dalla copia di un documento di identità del delegante (Allegato A2.1).

Il programma debitamente compilato non dovrà essere ricaricato e sarà disponibile nella sezione documenti di bandi On line.

Il mancato caricamento elettronico del documento sopra indicato costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.

Successivamente, il Comune o l'ente capofila dell'Ambito deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema, sottoscriverla con firma elettronica del Legale Rappresentante o suo Delegato e riallegare a sistema il documento firmato.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o con firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Il Comune o l'ente capofila dell'Ambito deve, quindi, procedere, tramite apposito pulsante, all'invio della domanda al protocollo.

Si evidenzia che, **in mancanza** di questa fase della procedura, l'invio della domanda **non sarà perfezionato**.

La domanda, una volta inviata al protocollo, non potrà più essere modificata.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura **il sistema informativo rilascerà automaticamente il numero identificativo della domanda presentata**. Ai fini della verifica della **data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online**. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Comune o all'ente capofila dell'Ambito via posta elettronica all'indirizzo profilato e indicato nella domanda e riporta il **numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale**.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del DPR 642/1972, art. 16, All. B.

La **verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati** presenti sul **profilo** all'interno del Sistema Informativo (in particolare dei **contatti personali per ricevere informazioni sullo stato della pratica**) è a **esclusiva cura e responsabilità del Comune o dell'ente capofila dell'Ambito**.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Regione Lombardia, in base alla data di invio al protocollo della domanda, procede all'ammissione e alla concessione del contributo al Comune o all'ente capofila dell'Ambito a seguito della verifica di coerenza dei programmi presentati rispetto alle indicazioni regionali, fino alla concorrenza del finanziamento disponibile.

Verrà finanziata **una sola proposta** per Comune o per ente capofila dell'Ambito in ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse. Tuttavia, qualora presentasse una proposta un Ente Capofila dell'Ambito e un Comune appartenente allo stesso Ambito prevale la proposta dell'Ambito anche se presentata successivamente a quella del Comune.

Nel caso di residui sulle risorse della premialità le stesse potranno essere destinate a finanziare le domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse nell'Ambito del contributo base.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande, a cura della U.O. Famiglia, Pari Opportunità e Programmazione Territoriale, prevede la verifica di coerenza dei programmi presentati rispetto alle indicazioni regionali di cui al punto B2, e si concluderà entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione on line della domanda.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

Non saranno considerate ricevibili le domande presentate con modalità diverse dal punto C.1 o che non rispettino i requisiti di ammissibilità di cui al punto A3 del presente Bando.

La verifica viene effettuata attraverso Bandi Online.

C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Gli esiti finali delle istruttorie indicheranno i programmi approvati.

Gli esiti saranno:

- comunicati ai soggetti interessati (Comuni o enti capofila di Ambito) per via telematica mediante Bandi Online.
- approvati con decreto del Dirigente della U.O. competente;
- pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul sito www.Regione.Lombardia.it.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

"C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione"

A seguito dell'avvio Regione Lombardia eroga l'anticipo pari al 70% del contributo concesso entro 20 giorni.

Regione Lombardia eroga il saldo pari al 30% entro 20 giorni dalla presentazione domanda per l'erogazione del saldo finale salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti.

C4.a Adempimenti post concessione

Il Comune o ente capofila dell'Ambito, in seguito all'approvazione del programma allegato alla domanda di adesione, comunica l'avvio tramite Bandi on line come da Allegato A5 entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURL degli esiti.

Regione eroga l'anticipo pari al 70% del contributo concesso, entro 20 giorni dalla comunicazione di avvio.

A seguito della rendicontazione finale delle spese sostenute Regione, eroga il saldo fino al 30%.

Il contributo non potrà in ogni caso superare l'importo concesso né il valore delle spese sostenute e rendicontate e validate nella fase di rendicontazione.

C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

La rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online, nell'apposita sezione, mediante il caricamento di una relazione finale secondo le modalità previste dall'Allegato A4.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura delle attività e secondo le modalità previste dall'Allegato A4.

Al fine dell'erogazione del saldo finale il Comune o l'ente capofila dell'Ambito, unitamente alla relazione finale, dovrà presentare domanda per l'erogazione del saldo finale.

Regione Lombardia eroga il saldo pari al 30% entro 20 giorni dalla presentazione domanda per l'erogazione del saldo finale salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti.

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Eventuali variazioni (relativa alla composizione della rete o alla tipologia di attività svolte o al numero dei minori attesi) al programma dovranno essere dettagliate e motivate nella relazione finale (cfr. Allegato A7).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il **beneficiario dell'agevolazione** si impegna a rispettare le **prescrizioni del bando** e a fornire la **documentazione richiesta** in caso di controlli a seguito della concessione dell'agevolazione.

L'Ente beneficiario è altresì tenuto a evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

In caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, prescrizioni, e di tutti gli obblighi e divieti previsti dal presente Bando, Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero, compensazione delle somme indebitamente percepite.

D.3 Proroghe dei termini

Con successivo provvedimento può essere disposta la modifica e/o l'integrazione del presente bando.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia eseguirà attività di ispezione e controllo al fine di:

- verificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente Bando;
- verificare l'effettiva erogazione dei servizi, riservandosi la possibilità di effettuare – anche – controlli in loco;

Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, si rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, Regione Lombardia potrà procedere al recupero/compensazione delle somme versate per l'abbattimento dei costi della retta.

Ove opportuno, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i Comuni o gli enti capofila dell'Ambito sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dagli Uffici regionali indipendenti.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Nell'Ambito della valutazione degli esiti e dell'impatto che il Bando produrrà sul territorio regionale, i Comuni o gli enti capofila dell'Ambito si impegnano a fornire le informazioni richieste e/o partecipare a iniziative di valutazione realizzate da Regione Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati per raccogliere e analizzare i dati a scopo conoscitivo e scientifico.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Nuclei familiari con figli (numero);
- Numero minori con disabilità coinvolti;

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n.1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction* sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale Clara Sabatini (clara_sabatini@regione.lombardia.it).

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'Allegato A3, disponibile anche all'interno del sistema informativo Bandi Online.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo centriestivi@regione.lombardia.it oppure ai numeri: 02.67653570 – 02.67653305 – 02.67652013.

Per rendere più agevole la partecipazione all'bando in attuazione della L.R. 1febbraio 2012 n.1, si rimanda alla scheda informativa di seguito riportata*.

TITOLO	BANDO ESTATE INSIEME
DI COSA SI TRATTA	L'iniziativa "Bando Estate Insieme" è una iniziativa finalizzata a sostenere la realizzazione di interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza garantendo una pluralità di offerta e servizi anche ad integrazione delle iniziative promosse dalle scuole in risposta all'emergenza sanitaria.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	È prevista la concessione di un contributo economico, quale contributo a fondo perduto, a Comuni che presentano la domanda in forma singola o associata in qualità di capofila dell'Ambito per la realizzazione di un programma di iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza (0-17 anni e 364 giorni). I soggetti destinatari sono i bambini (da 0 a 17 e 364 giorni) e le loro famiglie che usufruiscono delle attività previste dai programmi approvati.
RISORSE DISPONIBILI	13.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo economico, quale contributo a fondo perduto
DATA DI APERTURA DATA DI CHIUSURA	È possibile presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso Bandi Online, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dal giorno 21 giugno 2021 alle ore 12.00 fino al giorno 24 giugno 2021 alle ore 12.00.
COME PARTECIPARE	I Comune o ente capofila dell'Ambito potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso Bandi Online, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it

PROCEDURA DI SELEZIONE	Regione Lombardia, in base alla data di protocollazione della domanda, procede all'ammissione e alla concessione del contributo al Comune o ente capofila dell'Ambito a seguito della verifica di coerenza dei programmi presentati rispetto alle indicazioni regionali, fino alla concorrenza del finanziamento disponibile. Verrà finanziata una sola proposta per Comune o ente capofila dell'Ambito in ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse per un importo che va da un minimo di € 16.800,00 fino ad un massimo di € 180.000,00 al netto della premialità
INFORMAZIONI E CONTATTI	Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'avviso e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo centriestivi@regione.lombardia.it oppure ai numeri: 02.67653570 – 02.67653305 – 02.67652013. Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il call center di Bandi online al numero verde 800.131.151 operativo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00 esclusi i festivi.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi all'bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata a:

Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità

UO Famiglia Pari opportunità e programmazione territoriale

Piazza città di Lombardia, 1 – 20122 Milano

PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle domande	Dal giorno 21 giugno 2021 alle ore 12.00 fino al giorno 24 giugno 2021 alle ore 12.00.	C.1
Esito dell'istruttoria	Entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione on line della domanda.	C3.a
Liquidazione del contributo	A seguito dell'avvio Regione Lombardia eroga l'anticipo pari al 70% del contributo concesso entro 20 giorni. Regione Lombardia eroga il saldo pari al 30% entro 20 giorni dalla presentazione domanda per l'erogazione del saldo finale salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti.	C4. b

D.11 Allegati/informative

Allegato A1 – Facsimile Programma

Allegato A2 – Facsimile domanda

Allegato A2.1 – Facsimile delega/incarico

Allegato A3 – Informativa trattamento dati personali

Allegato A4 – Linee guida di rendicontazione

Allegato A5 – Facsimile Lettera di avvio e richiesta anticipo e piano dei conti sintetico

Allegato A6 - Facsimile Domanda di erogazione del saldo

Allegato A7- Format Relazione Finale

ALLEGATO A1



- **Programma “Bando Estate Insieme” ai sensi della D.G.R. n. 4676 del 10.05.2021 e della D.G.R. n. 4889 del 14.06.2021**

ID Domanda

1. Ente proponente e rete

1.1. Ente proponente

- ☐ Comune di
- ☐ In forma singola
- ☐ Ente capofila dell'Ambito

1.2. In rete con

- ☐ n. enti del terzo settore di cui all'art.4 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 iscritti ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali.

Indicazione della tipologia di ente e anche della denominazione dell'ente se già individuato

- ☐ n. associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Lombardia, iscritte nel registro del CONI.

Indicazione della tipologia di ente e anche della denominazione dell'ente se già individuato

- ☐ n. fattorie didattiche iscritte all'elenco di Regione Lombardia art. 159 della l.r. n. 31/2008 e art. 12 del r.r. n. 5 /2020.

- ☐ n. enti ecclesiastici.

Indicazione della tipologia di ente e anche della denominazione dell'ente se già individuato

- ☐ n. _____ istituzioni scolastiche e formative statali, comunali e paritarie.

Indicazione della tipologia di ente e anche della denominazione dell'ente se già individuato _____

- ☐ n. _____ enti gestori di servizi educativi per la prima infanzia.

Indicazione della tipologia di ente e anche della denominazione dell'ente se già individuato _____

- ☐ n. _____ enti gestori di unità d'offerta per disabili.

Indicazione della tipologia di ente e anche della denominazione dell'ente se già individuato _____

- ☐ n. _____ enti pubblici operanti a livello territoriale.

Indicazione della tipologia di ente e anche della denominazione dell'ente se già individuato _____

1.3 Premialità

oltre agli enti sopra individuati, indicare il numero di enti che operano con minori con disabilità o con altre fragilità personali o del nucleo familiare di provenienza
Numero _____

Indicazione della tipologia di ente e anche della denominazione dell'ente se già individuato _____ (Replicabile)

2. Titolo del programma

Inserire eventuale acronimo e il titolo del programma _____

3. Periodo di realizzazione del programma

Data di inizio _____ e data di fine _____

4. Tipologia di iniziative che compongono il programma

4.1. Iniziative

- ☐ iniziative di valorizzazione dei beni naturali del territorio, anche attraverso la collaborazione con fattorie didattiche presenti sul territorio

breve descrizione _____ campo obbligatorio

- ☐ iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione del proprio territorio attraverso la collaborazione con enti che valorizzano il patrimonio culturale,

breve descrizione _____ campo obbligatorio

- ☐ interventi di promozione del benessere dei minori (anche con il coinvolgimento di figure professionali per favorire l'ascolto del minore e il benessere psicologico)

breve descrizione campo obbligatorio

- ☐ attività sportive specifiche attraverso il coinvolgimento delle ASD.

breve descrizione campo obbligatorio

- ☐ Altra attività coerente con le finalità del bando e le caratteristiche di cui al punto B2 dell'Avviso

breve descrizione campo obbligatorio

4.2. Inclusività

E' prevista la predisposizione Percorsi di accompagnamento e l'affiancamento di operatori dedicati per assicurare l'accessibilità e l'accoglienza di minori con disabilità e fragilità personali o legate al nucleo familiare.

Breve descrizione delle misure che si intendono adottare campo obbligatorio

5. Destinatari attesi

Selezionare il numero di minori attesi tra i cluster di seguito elencati

- ☐ 20-50
☐ 51-80
☐ 81-110
☐ 111-140
☐ 141-170
☐ 171-200
☐ 201-230
☐ 231-260
☐ 261-290
☐ 291-320
☐ 321-350
☐ >351

Data _____

Per il Comune/Ambito
il Legale rappresentante

**ALLEGATO A2**

Attenzione: FAC SIMILE - la domanda va presentata ESCLUSIVAMENTE online all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it
(non saranno prese in considerazione domande presentate in modalità differenti, né tramite PEC)

Domanda per l'accesso al contributo "Bando Estate Insieme" ai sensi della D.G.R. n. 4676 del 10.05.2021 e della D.G.R. n. 4889 del 14.06.2021

(in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

- ☐ Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'"Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 e del D.lgs. 101/2018"

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità
P.zza Città di Lombardia 1
20124 Milano

Oggetto: Domanda ai fini della concessione del contributo per la realizzazione di un programma nell'ambito dell'iniziativa Estate insieme di cui alla DGR n. 4676 del 10.05.2021 e DGR n. 4889 del 14.06.2021

ID Domanda

☐ Comune di in forma singola

☐ Ente capofila dell'Ambito

nella persona del legale rappresentante in qualità di

Cognome e Nome

Nato/a a il

Codice fiscale

Tel. di riferimento del Comune/Ambito

E-mail del Comune/Ambito

PEC del Comune/Ambito

DICHIARA

- ☐ di essere a conoscenza dei contenuti dell'Avviso e degli allegati e di accettarli integralmente;
- ☐ di non aver ottenuto, per le iniziative che compongono il programma di cui all' Allegato A1 della presente domanda, alcun contributo pubblico (europeo, nazionale, regionale, etc.);
- ☐ che le iniziative assicurano partecipazione e accessibilità delle attività ai minori con disabilità attraverso adeguati percorsi di accompagnamento e l'affiancamento di operatori dedicati;
- ☐ di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento, alla realizzazione del programma secondo le caratteristiche descritte all'Allegato A1 della presente domanda;
- ☐ di conservare tutta la documentazione in copia conforme relativa alla realizzazione del programma presso la seguente sede _____ ;
- ☐ di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

CHIEDE

ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 4676 del 10.05.2021, della D.G.R. n. 4889 del 14.06.2021 e dell'Avviso approvato con Decreto _____ del _____ di accedere al contributo di euro _____ per la realizzazione del programma “ _____ ”

CHIEDE ALTRESÌ

l'assegnazione della quota aggiuntiva a titolo di premialità pari a euro _____ .

Data _____

Per il Comune/Ambito

il Legale rappresentante

ALLEGATO A2.1

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL “BANDO ESTATE INSIEME” DI CUI ALLA D.G.R. N. 4676 DEL 10/05/2021 E N. 4889 DEL 14/06/2021.

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di
Legale rappresentante pro tempore di _____ con sede in
_____ Via _____ CAP _____ Prov. _____
tel. _____ cell. _____ email _____
CF _____ Indirizzo postale *(se diverso da quello legale)*
_____ indirizzo P.E.C. _____
autorizzato dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. *(cognome e nome dell'intermediario)* _____
in qualità di *(denominazione intermediario)* _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al “Bando Estate Insieme” di cui alla D.G.R. n. 4676 del 10/05/2021 e n. 4889 del 14/06/2021 quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi ivi previsti.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella []

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal delegante, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale del delegato, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia di un documento di identità valido del soggetto che ha apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma autografa il presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000, di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

Luogo, data

Il Legale rappresentante

ALLEGATO A3



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

“BANDO ESTATE INSIEME” AI SENSI DELLA D.G.R. N. 4676 DEL 10.05.2021 E DELLA D.G.R. N. 4889 DEL 14.06.2021

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità elettronica.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia – con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1 – Milano.**4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)**

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpdp@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali: Comuni, Ambiti (il capofila dell'Ambito potrà essere un Comune oppure Ente strumentale).

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6. Tempi di conservazione dei dati

Si individua il tempo di conservazione in cinque anni, al fine di consentire eventuali controlli, monitorare e valutare l'iniziativa.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica famiglia@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia n. 1 – Milano. Direzione Generale Famiglia, Politiche sociali, Disabilità e Pari opportunità.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

ALLEGATO A4**LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI****1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

Ai fini della rendicontazione una spesa è ritenuta ammissibile se sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale:

- è strettamente funzionale alla realizzazione ed attuazione del programma;
- è pertinente e imputabile ad attività e spese ammissibili;
- è stata effettivamente sostenuta, ossia deve aver dato luogo ad un pagamento tracciabile ed essere comprovata da documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- è riferibile ad attività realizzate nel periodo di attuazione del programma;
- è comprovata: deve derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ordini, ecc) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, nonché l'eventuale riferimento al programma oggetto di contribuzione. A tal fine, i documenti devono riportare il riferimento al programma e all'importo imputato;
- è contabilizzata e tracciabile. Deve essere chiaramente identificabile con un sistema di contabilità che consenta di distinguerlo da altre operazioni contabili, nonché conforme alle disposizioni di legge.

2. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio. L'IVA non è considerata spesa ammissibile, ad eccezione dei casi in cui per l'ente beneficiario l'imposta non sia detraibile, costituendo quindi in tal caso un costo.

Non è consentita:

- la vendita dei beni e dei servizi acquisiti con il contributo;
- qualsiasi forma di auto fatturazione;
- le spese sostenute da soggetti diversi da quelli facenti parte della rete;

Non è ammissibile la valorizzazione del lavoro volontario.

3. GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari, assegni bancari datati o circolari, bollettini postali, mandati di pagamento, e ogni altro metodo di pagamento che renda possibile un riscontro documentale. Ai fini della ammissibilità della spesa i pagamenti devono essere quietanzati.

Non sono ammissibili pagamenti in contanti.

4. VOCI DI SPESA AMMISSIBILI

Le spese ammissibili, come indicato nell'Avviso, fanno riferimento a:

- A. costi del personale interno ed esterno;
- B. altri costi diretti (costi per acquisto di beni e servizi).

4.1. Costi del personale interno ed esterno

Rientrano in questa macrovoce di spesa i costi per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro (personale dipendente) o contratti di prestazioni di servizi (liberi professionisti), nelle diverse

fasi del programma. Per spese di personale si intendono pertanto i costi relativi sia al "personale interno" sia al "personale esterno" direttamente impiegato nella realizzazione dell'intervento.

A dimostrazione delle prestazioni svolte, dovrà essere utilizzato un sistema di rilevazione/registrazione delle attività e delle ore che rappresenti l'attività svolta da ogni singola risorsa umana (*timesheet*).

I costi di personale ammissibili comprendono le retribuzioni lorde (compresi i premi di produttività, le gratifiche, i bonus, le indennità ecc.), incluse le retribuzioni in natura (come le prestazioni di welfare aziendale, i buoni-pasto), in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato per la realizzazione del programma. Nella retribuzione lorda, sono compresi i costi relativi alle tasse e ai contributi previdenziali a carico dei lavoratori.

Rientrano nel costo di personale gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli oneri differiti che incombono sul datore di lavoro.

Personale dipendente

Nella voce personale dipendente rientrano le risorse umane legate al beneficiario da un contratto di lavoro subordinato o attraverso rapporti di lavoro assimilabili al lavoro dipendente secondo la vigente normativa nazionale.

Il costo ammissibile relativo alle ore di impiego nel programma è calcolato a partire dal costo annuo lordo in linea con quanto previsto dai CCNL di riferimento, come segue:

Costo medio orario= (voci retributive + oneri sociali e previdenziali) /numero ore lavorative previste dal contratto

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo di personale deve essere rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del programma, da rilevarsi tramite gli appositi *timesheet*.

Costo ammissibile = Costo medio orario x Ore lavorate

Documentazione che comprova la spesa

- Ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico o degli specifici incarichi legati alla realizzazione del programma;
- Report di attività e ore/giornate lavorate (*timesheet* complessivo) firmato dalla risorsa umana impiegata controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del programma (da prodursi per ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da compilare di norma su base giornaliera, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
 - identificativo del programma
 - titolo del programma
 - dati di identificazione del beneficiario
 - nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel programma
 - descrizione attività/mansione svolta
 - periodo di riferimento
 - ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell'incarico)
- Cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente;

Documentazione che comprova il pagamento

Le modalità di quietanza possono essere esclusivamente le seguenti:

- bonifico o ricevuta bancaria dal quale si desuma chiaramente l'avvenuta esecuzione del pagamento della fattura o della nota di addebito ovvero di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare (non è sufficiente la mera richiesta di pagamento inoltrata alla banca);

- assegno o matrice dello stesso con relativo estratto conto, che attesti il pagamento della fattura o della nota di addebito ovvero di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare e l'uscita finanziaria dalla banca;
- modello F24 per i pagamenti di INPS e delle ritenute d'acconto relative alle spese di personale
- per i pagamenti home-banking, la registrazione dell'avvenuto pagamento rilasciata on-line dal sistema elettronico con evidenza del beneficiario finale a cui si riferisce (nominativo beneficiario ed importo), ovvero un estratto dei movimenti di conto corrente da cui sia possibile evincere il relativo addebito sul conto corrente;

In caso di pagamento cumulativo riferito a più spese imputabili al programma (es. pagamento congiunto di più fatture, pagamento in soluzione unica di più cedolini paga), è necessaria la redazione di un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario: tale autocertificazione dovrà riportare l'elenco delle singole spese (fatture, cedolini) che risultino pagate dal pagamento cumulativo in oggetto.

Personale non dipendente

Tra il personale non dipendente rientrano le risorse umane legate al beneficiario tramite contratti di prestazione di servizi.

Il costo ammissibile sarà calcolato in funzione del compenso definito nel contratto firmato con il prestatore di lavoro, determinato secondo le tariffe professionali, laddove esistenti, o in base alle tariffe di mercato di profili simili in termini di prestazioni ed esperienze.

Documentazione che comprova la spesa

- Contratto sottoscritto dalle parti;
- Curriculum Vitae della risorsa;
- Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet complessivo) firmato dalla risorsa umana impiegata controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del programma (da prodursi per ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da compilare di norma su base giornaliera, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
 - identificativo del programma
 - titolo del programma
 - dati di identificazione del beneficiario
 - nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel programma
 - descrizione attività/mansione svolta
 - periodo di riferimento
 - ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell'incarico)
- Fatture/parcella/ricevute

Documentazione che comprova il pagamento

Le modalità di quietanza possono essere esclusivamente le seguenti:

- bonifico o ricevuta bancaria dal quale si desuma chiaramente l'avvenuta esecuzione del pagamento della fattura o della nota di addebito ovvero di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare (non è sufficiente la mera richiesta di pagamento inoltrata alla banca);
- assegno o matrice dello stesso con relativo estratto conto, che attesti il pagamento della fattura o della nota di addebito ovvero di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare e l'uscita finanziaria dalla banca;
- modello F24 per i pagamenti di INPS e delle ritenute d'acconto relative alle spese di personale
- per i pagamenti home-banking, la registrazione dell'avvenuto pagamento rilasciata on-line dal sistema elettronico con evidenza del beneficiario finale a cui si riferisce (nominativo beneficiario ed importo), ovvero un estratto dei movimenti di conto corrente da cui sia possibile evincere il relativo addebito sul conto corrente;

In caso di pagamento cumulativo riferito a più spese imputabili al programma (es. pagamento congiunto di più fatture, pagamento in soluzione unica di più cedolini paga), è necessaria la redazione di un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario: tale autocertificazione dovrà riportare l'elenco delle singole spese (fatture, cedolini) che risultino pagate dal pagamento cumulativo in oggetto.

4.3. Altri costi diretti

Tutte le voci di costo dirette diverse da quelle di personale sono ricomprese nella voce "altri costi".

A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria:

- materiale di consumo;
- spese connesse alla promozione e pubblicizzazione;
- noleggio o locazione di beni;
- altre spese coerenti con le finalità dell'Avviso e con le attività previste.

Tali costi sono riferiti all'acquisto di beni e servizi specifici.

I beni e i servizi acquisiti e le convenzioni devono essere direttamente riferibili alla realizzazione delle attività previste dal programma approvato.

Documentazione che comprova la spesa

- fattura parcelle/ricevute

Documentazione che comprova il pagamento

Le modalità di quietanza possono essere esclusivamente le seguenti:

- bonifico o ricevuta bancaria dal quale si desuma chiaramente l'avvenuta esecuzione del pagamento della fattura o della nota di addebito ovvero di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare (non è sufficiente la mera richiesta di pagamento inoltrata alla banca);
- assegno o matrice dello stesso con relativo estratto conto, che attesti il pagamento della fattura o della nota di addebito ovvero di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare e l'uscita finanziaria dalla banca;
- per i pagamenti home-banking, la registrazione dell'avvenuto pagamento rilasciata on-line dal sistema elettronico con evidenza del beneficiario finale a cui si riferisce (nominativo beneficiario ed importo), ovvero un estratto dei movimenti di conto corrente da cui sia possibile evincere il relativo addebito sul conto corrente;

In caso di pagamento cumulativo riferito a più spese imputabili al programma (es. pagamento congiunto di più fatture, pagamento in soluzione unica di più cedolini paga), è necessaria la redazione di un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario: tale autocertificazione dovrà riportare l'elenco delle singole spese (fatture, cedolini) che risultino pagate dal pagamento cumulativo in oggetto.

5. Procedure per la presentazione della rendicontazione

L'ente proponente è tenuto alla rendicontazione dopo la conclusione del progetto, presentando la domanda di erogazione del saldo entro 30 giorni dal termine delle attività.

Ai fini della rendicontazione, l'ente capofila accede al Sistema Informativo per:

- a) inserire i dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento;
- b) caricare la relazione delle attività, contenente la descrizione tecnica delle attività realizzate e del conseguimento dei risultati previsti nel programma approvato anche in relazione al numero effettivo di minori partecipanti (cfr. Allegato A7);

c) presentare la domanda di erogazione del saldo, prodotta in automatico dal Sistema Informativo sulla base dei dati dei giustificativi inseriti (cfr. Allegato A6).

In sede di rendicontazione sarà trasmesso, attraverso il sistema informativo, l'elenco dei giustificativi di spesa e pagamento relativo alle voci di costo sostenute per la realizzazione del programma.

La documentazione che comprova la spesa e il pagamento **non** dovrà essere trasmessa ma sarà resa disponibile dall'ente proponente su richiesta di Regione per lo svolgimento di accertamenti e verifiche ai fini della validazione delle spese. Gli originali dei documenti devono essere tenuti agli atti dagli enti della rete che hanno sostenuto la spesa mentre all'ente proponente dovrà essere trasferita ai fini della rendicontazione una copia conforme degli stessi.

Attraverso la domanda di erogazione del saldo (cfr. Allegato A6), l'ente proponente dichiara che la veridicità delle informazioni trasmesse attraverso la relazione e l'elenco dei giustificativi, alla completezza della documentazione di rendicontazione, alla correttezza delle spese sostenute e rendicontate.

L'importo erogabile a saldo è calcolato fino al 30% del contributo concesso al programma, previa verifica del numero di minori effettivamente coinvolti e della ammissibilità della spesa rendicontata. Il contributo erogato, a titolo di anticipo e saldo, non potrà superare il valore della spesa validata e in ogni caso il valore del massimale determinato in base al numero di minori effettivamente coinvolti nelle attività del programma.

Nel caso in cui il numero di minori effettivamente coinvolto fosse inferiore a quello stimato in fase di presentazione del programma, il contributo verrà rimodulato in funzione della fascia corrispondente. Qualora il valore dell'anticipo erogato superasse il massimale assegnato, Regione Lombardia procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza.

In caso in cui venga coinvolto un numero di minori superiore a quello inizialmente previsto, verrà confermata la fascia assegnata in fase di concessione del contributo.

Regione procede alla validazione nel Sistema Informativo dei dati relativi alle spese sostenute oggetto della richiesta di liquidazione, e al relativo pagamento, a seguito dell'esito positivo dei controlli aventi ad oggetto:

- coerenza e completezza amministrativo-contabile (coerenza dell'importo, elenco giustificativi di spesa);
- conformità e regolarità di quanto realizzato con il programma approvato (numero di minori coinvolti nelle attività del programma, avanzamenti dell'attività, tempistiche);
- ammissibilità delle spese rendicontate.

In questa fase Regione Lombardia potrà chiedere eventuali chiarimenti/integrazione della documentazione ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere in toto o in parte l'importo rendicontato e di conseguenza non procedere all'erogazione o ridurre la somma da erogare a saldo o recuperare quota parte dell'anticipo già versato.

Il capofila può presentare contestazioni o controdeduzioni, che l'Amministrazione esamina prima di assumere una decisione finale.

Qualora le verifiche, anche in loco, accertassero che le attività non sono state realizzate o sono state attuate in maniera parziale, o difforme da quanto previsto, anche in relazione al numero di minori coinvolti nelle attività del programma, Regione Lombardia potrà procedere alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.

Regione Lombardia, all'esito delle attività di verifica, eroga il saldo pari al 30% entro 20 giorni dalla presentazione domanda per l'erogazione del saldo salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti.



RegioneLombardia

ALLEGATO A5

Attenzione: FAC SIMILE

Lettera di avvio e richiesta anticipo e piano dei conti sintetico relativo al "Bando Estate Insieme" ai sensi della D.G.R. n. 4676 del 10.05.2021 e della D.G.R. n. 4889 del 14.06.2021

(in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità
P.zza Città di Lombardia 1
20124 Milano

Oggetto: avvio e richiesta anticipo e piano dei conti sintetico

ID Domanda

☐ Comune di _____ in forma singola☐ Ente capofila dell'Ambito _____**nella persona del legale rappresentante in qualità di**

Cognome e Nome

Nato/a a _____ il _____

Codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

DICHIARA☐ Di aver avviato il programma " _____ " in data

CHIEDE

l'erogazione dell'anticipo ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n.4676 del 10/05/2021, della D.G.R. n. 4889 del 14/06/2021 e dell'Avviso approvato con Decreto per la realizzazione del programma

ALLEGA

il seguente piano dei conti sintetico relativo al programma:

Voce di spesa	totale previsto per voce di costo
A. costi del personale interno ed esterno	
B. altri costi diretti (costi per acquisto di beni e servizi)	
TOTALE PROGRAMMA	

Data _____

Per il Comune/Ambito

il Legale rappresentante



RegioneLombardia

ALLEGATO A6

Attenzione: FAC SIMILE

Domanda di erogazione del saldo relativo al "Bando Estate Insieme" ai sensi della D.G.R. n. 4676 del 10.05.2021 e della D.G.R. n. 4889 del 14.06.2021

(in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità
P.zza Città di Lombardia 1
20124 Milano

Oggetto: richiesta di saldo

ID Domanda

☐ Comune di _____ in forma singola☐ Ente capofila dell'Ambito _____**nella persona del legale rappresentante in qualità di**

Cognome e Nome

Nato/a a _____ il _____

Codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

DICHIARA

- ☐ che le spese rendicontate per la realizzazione del programma " _____ " sono pari ad euro
- ☐ che i dati riportati sono veritieri e conformi con la documentazione in originale comprovante la spesa e l'avvenuto pagamento e l'ulteriore documentazione attestante lo svolgimento delle attività;
- ☐ che le spese fanno riferimento alla realizzazione delle attività previste dal programma approvato e rispettano la ripartizione delle responsabilità di attuazione dei diversi partner;
- ☐ che sono sostenute in conformità con il piano dei conti sintetico e nel rispetto delle condizioni e modalità previste dal Bando e successive modifiche, nonché delle indicazioni per la rendicontazione fornite da Regione Lombardia;

- ☐ di non aver ottenuto, per le iniziative che compongono il programma alcun contributo pubblico (europeo, nazionale, regionale, etc.);
- ☐ che la documentazione in copia conforme necessaria a comprovare i costi effettivamente sostenuti è archiviata e conservata presso la sede dell'ente proponente.

CHIEDE

l'erogazione del saldo ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 4676 del 10/05/2021, della D.G.R. n. 4889 del 14/06/2021 e dell'Avviso approvato con Decreto

Data _____

Per il Comune/Ambito
il Legale rappresentante

Allegato A 7



“Bando Estate Insieme” ai sensi della D.G.R. n. 4676 del 10.05.2021 e della D.G.R. n. 4889 del 14.06.2021

FORMAT RELAZIONE FINALE

ENTE PROPONENTE E TITOLO DEL PROGRAMMA

.....Inserire il titolo

COMPOSIZIONE DELLA RETE

Partner 1(inserire per ogni componente la denominazione e la natura giuridica)

Partner 2

DURATA DEL PROGETTO

Data di avvio gg/mm/aa e data di conclusione gg/mm/aa

SINTESI DELL'INTERVENTO REALIZZATO (max 4.000 caratteri)

Presentare una breve sintesi dei principali risultati raggiunti dal progetto secondo la seguente struttura:

Breve descrizione delle attività realizzate:

Attività realizzate e destinatari raggiunti
Attività 1 (titolo)
Destinatari raggiunti: indicare numero e tipologia di destinatari
Attività 2 (titolo)
Destinatari raggiunti: indicare numero e tipologia di destinatari
Eventuali variazioni verificatesi durante l'implementazione del progetto

Note

NUMERO MINORI COINVOLTI

Inserire il numero di minori coinvolti dal programma.

PIANO DEI CONTI

Voce di spesa	totale previsto per voce di costo*	Totale costi sostenuti **
A. costi del personale interno ed esterno		
B. altri costi diretti (costi per acquisto di beni e servizi)		
TOTALE PROGRAMMA		

* Il valore delle voci di costo e il totale deve corrispondere con quello indicato nella lettera di avvio e richiesta anticipo e piano dei conti sintetico.

** Il valore dei costi sostenuti deve corrispondere a quello che risulta dall'elenco dei giustificativi indicati a sistema.

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 9 giugno 2021 - n. 7802

2014IT16RFOPO12 - POR FESR 2014-2020, Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando ARCHE «Nuove MPMI - Sostegno alle Start Up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Decadenza del contributo in conto capitale di € 21.281,00 concesso all'impresa Boti s.r.l. e contestuale economia - progetto ID 1500975 CUP E44E20000980007.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO
ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Viste:

- la d.g.r. n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presa d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presa d'atto della II riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto: «Presa d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
- la d.g.r. n. XI/2253 del 4 ottobre 2019 avente ad oggetto

«Presa d'atto della IV riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019»;

- la d.g.r. n. XI/3596 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto «Presa d'atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6342 del 11 settembre 2020»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI^a legislatura»;
- la d.g.r. n. 1595 del 07 maggio 2019 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 che, in attuazione della d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso;
- il d.d.s. n. 18095 del 10 dicembre 2019 con il quale si è disposto di consentire l'accesso alla procedura informatica Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorti che avevano riscontrato problematiche in fase di compilazione della domanda, con particolare riferimento all'impossibilità di accedere alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova pratica» non risultava attivo;

Richiamato il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.)»;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s. n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio - Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento - Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 4 anni);

Visto il decreto n. 3954 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti articoli del Bando:

- B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi
- C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 giorni invece di 60 giorni;
- C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Visto l'articolo C.5. del Bando ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l'erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:

- conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
- esito negativo delle verifiche antimafia;

Visto il decreto n. 16690 del 20 novembre 2019 con il quale è affidato a Finlombarda s.p.a. l'assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE, per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

Viste le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPML - Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», approvate con d.d.u.o. n. 4796 del 22 aprile 2020;

Richiamato il decreto n. 2413 del 26 febbraio 2020 con il quale è stata concessa all'impresa BOTI S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Misura	Spese ammissibili	Contributo concesso
B	€ 42.562,00	€ 21.281,00

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 21.281,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	1626	€ 10.640,50
14.01.203.10855	2020	1632	€ 7.448,35
14.01.203.10873	2020	1639	€ 3.192,15

Constatato che la scrivente Unità Organizzativa, per il tramite del soggetto gestore Finlombarda s.p.a., ha preso atto della documentazione di rendicontazione resa disponibile tramite Bandi on Line, rilevando che il programma di investimento rendicontato non risulta ammissibile, dal momento che, in sede dei controlli per la liquidazione del contributo concesso, tramite Visura storica estratta in data 8 marzo 2021 dalla «Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi», si è rilevato che la sede di realizzazione dell'investimento dichiarata nel progetto (via Torino n. 77, Milano) non è più presente tra le Unità Locali dell'azienda, essendone stata comunicata la cessazione in data 19 gennaio 2021;

Richiamata la nostra comunicazione prot. n. O1.2021.0022818 del 6 aprile 2021 con la quale è stato comunicato a BOTI S.R.L. il preavviso di decadenza dall'agevolazione concessa ai sensi della l. 241/90, in quanto:

- in sede dei controlli per la liquidazione del contributo concesso, tramite Visura storica estratta in data 08 marzo 2021 dalla «Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi», si è rilevato che la sede di realizzazione dell'investimento dichiarata nel progetto (via Torino n. 77, Milano) non è più presente tra le Unità Locali dell'azienda, essendone stata comunicata la cessazione in data 19 gennaio 2021;
- non risulta, peraltro, che il soggetto beneficiario abbia comunicato tempestivamente al Responsabile del procedimento alcun cambio di localizzazione;
- dando contestualmente un termine di 10 giorni solari consecutivi dal ricevimento della nota per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;

Considerato che il bando prevede che i progetti devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l'unità locale ubicata in Lombardia oggetto di intervento (art. B2) e che le spese devono essere effettuate unicamente presso la sede legale o operativa oggetto dell'investimento ubicata in Regione Lombardia (art. B3) e, pertanto, nel caso in questione la realizzazione del progetto non è conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto presentato e alle dichiarazioni rese e per mancato rispetto dell'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento il cambio di localizzazione dell'intervento (art. D.1), per cui si incorre nella decadenza del contributo (art. D.3.2.);

Vista la comunicazione via pec dell'azienda del 9 aprile 2021, prot. in ingresso O1.2021.0023137 del 12 aprile 2021, con la quale l'impresa ha specificato di essere «in fase di chiusura di contratto per una nuova sede in Milano, nella quale trasferirò quanto inserito nella richiesta di contributo per via Torino 77» e ritenuto che quanto esposto dall'azienda non abbia alcuna attinenza con quanto stabilito dal bando e non sia accoglibile;

Ritenuto, pertanto, di confermare gli esiti istruttori sopra esposti che comportano la decadenza dall'agevolazione concessa e, in coerenza con gli stessi:

- di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento del Contributo in conto capitale di € 21.281,00 concesso a BOTI S.R.L. per la realizzazione del progetto ID 1500975 dal titolo «Implementazione del punto vendita Frankly Tea situato in Via Torino 77 al fine di consentire l'ampliamento della società Boti s.r.l.» per le motivazioni sopra indicate;

- di procedere alla cancellazione degli impegni di spesa assunti con decreto n. 2413 del 26 febbraio 2020 della quota di contributo a fondo perduto, diminuendoli di un importo complessivo di € 21.281,00 come di seguito indicato:

- impegno n. 1626/2020 assunto sul cap. 14.01.203.10839: - € 10.640,50
- impegno n. 1632/2020 assunto sul cap. 14.01.203.10855: - € 7.448,35
- impegno n. 1639/2020 assunto sul cap. 14.01.203.10873: - € 3.192,15

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9395;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1647359;
- Codice variazione concessione COVAR: 508680

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90 in ragione degli approfondimenti compiuti per l'istruttoria della pratica;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visto il d.d.u.o. n. 4283 del 29 marzo 2021, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 2413 del 26 febbraio 2020;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte ed integralmente richiamate:

1. di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento del beneficio del Contributo in conto capitale di € 21.281,00 concesso a BOTI S.R.L., come specificato in premesse, per la realizzazione del progetto ID 1500975;
2. di cancellare gli impegni di spesa assunti con decreto 2413 del 26 febbraio 2020 a favore dell'impresa BOTI S.R.L. (codice fiscale 09408950963 e codice beneficiario 991990) della quota di contributo a fondo perduto indicati nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di € 21.281,00:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022	Modifica ANNO 2023
14.01.203.10839	2020	1626	0	-10.640,50	0,00	0,00
14.01.203.10855	2020	1632	0	-7.448,35	0,00	0,00
14.01.203.10873	2020	1639	0	-3.192,15	0,00	0,00

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 2413 del 26 febbraio 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

4. di dare atto che avverso il presente atto può essere proposta opposizione al Tribunale di Milano entro 30 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa BOTI S.R.L. e a Finlombarda s.p.a..

Il dirigente
Armando De Crinito

D.d.u.o. 15 giugno 2021 - n. 8119

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza. Bando Linea Intraprendo. Rideterminazione in euro 36.979,61 dell'intervento finanziario complessivo concesso all'impresa Obiettivo Benessere s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1141975 (CUP E14G19000030007), con contestuale economia complessiva dell'intervento finanziario pari a euro 9.853,59 di cui economia del contributo a fondo perduto pari a euro 985,36

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO

E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia intende con l'Asse III promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende l'azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell'Accordo di Partenariato) «Interventi di

supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 a valere sull'azione 3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- la d.g.r. n. 5033/2016 che, in modifica della precedente DGR n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a valere sull'azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00;
- la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1^a finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di € 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e della linea INTRAPRENDO;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1^a finestra (di seguito bando);
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO, a far data dal 4 ottobre 2017»;
- il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando;
- il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione delle «Linee Guida per le variazioni» del bando;

Richiamati inoltre:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.»;
- il d.d.u.o. n. 4283 del 29 marzo 2021 dell'AdG del POR FESR 2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016, nomina il Dirigente pro-tempore dell'U.O. «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese», Responsabile dell'Asse III, tra l'altro, per l'azione III.3.a.1.1 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Precisato che:

- l'intervento finanziario previsto dal bando si compone di una quota a titolo di finanziamento agevolato e una quota a titolo di contributo a fondo perduto (art. 9 del bando);
- l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (art. 11 del bando);

Richiamato l'art. 15 del bando che stabilisce:

- al comma 1, che l'erogazione ai soggetti beneficiari della quota dell'intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore (Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo perduto viene erogata da Regione Lombardia;
- al comma 2, che l'intervento finanziario viene erogato in 2 tranches;

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

- a) prima tranche, pari al 50% dell'intervento finanziario a titolo di anticipazione, viene erogata dal Soggetto gestore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario;
- b) tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto indicato nel bando;
- al comma 3, che l'erogazione della tranche a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 3;
- al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, allegando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4;
- al comma 5, che l'erogazione della tranche a saldo viene effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto indicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 5;
- al comma 6 che:
 - in sede di erogazione del saldo dell'intervento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione del medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili e che ogni eventuale rideterminazione dell'intervento finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento;
 - le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, pena la decadenza dell'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 40% del Progetto ammesso e devono rispettare i limiti di cui all'articolo 8 («Spese ammissibili»);
 - le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e quietanzate, ammesse a seguito della verifica della rendicontazione finale, a pena di decadenza dall'intervento finanziario, non possono essere inferiori a € 25.000,00 per progetto;

Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del bando di cui al citato d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016, ed in particolare l'art. 3.6.1 che stabilisce, tra l'altro, che l'erogazione della quota a fondo perduto, da parte di Regione Lombardia, debba essere effettuata nella tranche a saldo, successivamente all'erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo di finanziamento agevolato;

Richiamato il d.d.s. n. 7324 del 23 maggio 2019 con il quale è stato concesso all'impresa OBIETTIVO BENESSERE S.R.L. (C.F. 10483800966) per la realizzazione del progetto «Obiettivo Benessere», (ID 1141975) - a fronte di un investimento ammesso di € 78.055,33 - l'intervento finanziario di € 46.833,20 di cui:

- € 42.149,88 a titolo di finanziamento;
- € 4.683,32 a titolo di contributo a fondo perduto;

Preso atto che Finlombarda s.p.a. a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento avvenuta in data 01 agosto 2019, ha liquidato all'impresa, a titolo di anticipazione, in data 18 settembre 2019, la prima tranche pari ad € 23.416,60 corrispondente al 50% dell'intervento finanziario;

Dato atto che l'impresa, in data 26 gennaio 2021 (prot. 01.2021.0009043), ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, la rendicontazione definitiva e la richiesta finale di erogazione del saldo;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione relativa al progetto sopra richiamato trasmesso da Finlombarda s.p.a. alla U.O. competente, attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, in data 15 aprile 2021, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la documentazione inviata dall'impresa è comprensiva di tutto quanto richiesto dal bando;
- Finlombarda S.p.a. propone la rideterminazione dell'importo dell'intervento finanziario complessivo (finanziamento e contributo a fondo perduto) e dell'aiuto in ESL, secondo gli importi e le motivazioni indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi da Finlombarda s.p.a.:

- di rideterminare l'intervento finanziario complessivo concesso all'impresa OBIETTIVO BENESSERE S.R.L. in € 36.979,61 (di cui finanziamento € 33.281,65 e contributo a fondo perduto € 3.697,96) con contestuale economia complessiva dell'intervento finanziario pari ad € 9.853,59 di cui economia del contributo a fondo perduto pari ad € 985,36, come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di modificare gli impegni di spesa del contributo a fondo perduto, diminuendoli dell'importo dell'economia pari a € 985,36 secondo la ripartizione di seguito indicata:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo (€)
14.01.203.10839	2021	24556	- 492,68
14.01.203.10855	2021	24560	- 344,88
14.01.203.10873	2021	24564	- 147,80
Totale			- 985,36

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dal bando e dalle Linee guida di rendicontazione sopra richiamati:

- Finlombarda s.p.a., a seguito dell'adozione del presente atto, provvederà alla liquidazione della tranche a saldo del finanziamento rideterminato;
- la scrivente Unità Organizzativa, a seguito della liquidazione della tranche a saldo da parte di Finlombarda s.p.a., provvederà alla liquidazione a saldo del contributo a fondo perduto rideterminato;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR - 689;
- Codice identificativo dell'aiuto COR - 949681;
- Codice identificativo della variazione COVAR riferito al presente atto - 509799;

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, comma 6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 sopra richiamato ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dall'art. 14 del suddetto decreto, inserite nel sistema informativo regionale Si.Age;

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 241/90 per approfondimenti istruttori;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, ed in particolare la d.g.r. n. XI/4350 del 22 febbraio 2021 e la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021, che individuano le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese»;

Dato atto che con il d.d.u.o. n. 4283 del 29 marzo 2021 l'Autorità di Gestione ha nominato il Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese» Responsabile dell'Asse III per l'azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. Di rideterminare l'intervento finanziario complessivo concesso all'impresa OBIETTIVO BENESSERE S.R.L. sul bando Linea Intraprendo in € 36.979,61 (di cui finanziamento € 33.281,65 e contributo a fondo perduto € 3.697,96), con contestuale econo-

mia complessiva dell'intervento finanziario pari ad € 9.853,59 di cui economia del contributo a fondo perduto pari ad € 985,36, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di modificare gli impegni di spesa del contributo a fondo perduto, diminuendoli dell'importo dell'economia di € 985,36, come indicato nella seguente tabella:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022	Modifica ANNO 2023
14.01.203.10839	2021	24556	0	-492,68	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	24560	0	-344,88	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	24564	0	-147,80	0,00	0,00

3. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione n. 7324 del 23 maggio 2019, e che si provvede a modificare l'importo dell'intervento finanziario complessivo rideeterminato con la pubblicazione del presente atto.

4. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria: www.ue.regione.lombardia.it.

5. Di trasmettere il presente atto all'impresa beneficiaria e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Armando De Crinito

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

ALLEGATO 1 Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 1141975. Beneficiario OBIETTIVO BENESSERE S.R.L.				
VOCI DI SPESA	IMPORTO INVESTIMENTO PRESENTATO (domanda)	IMPORTO INVESTIMENTO AMMESSO (domanda)	IMPORTO INVESTIMENTO RENDICONTATO	IMPORTO INVESTIMENTO APPROVATO FINALE
Spese per nuovo personale	€ 27.949,00	€ 14.779,33	€ 19.682,90	€ 17.735,20
Beni strumentali	€ 22.050,00	€ 22.050,00	€ 16.557,02	€ 15.998,03
Beni Immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese forfettarie	€ 4.192,00	€ 2.216,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Servizi di consulenza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.273,12	€ 1.129,68
Affitto locali	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 32.808,00	€ 21.600,00
Acquisto delle scorte	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.009,92	€ 1.977,22
Licenze di software	€ 1.510,00	€ 1.510,00	€ 992,55	€ 992,55
TOTALE	€ 93.201,00	€ 78.055,33	€ 75.523,51	€ 61.632,68
INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO		MOTIVAZIONE		
Intervento finanziario complessivo	€ 36.979,61	Totale investimento approvato finale inferiore al totale investimento ammesso con il decreto di concessione n. 7324 del 23/05/2019 e inferiore al totale investimento rendicontato.		
Finanziamento	€ 33.281,65			
Contributo a fondo perduto	€ 3.697,96			
Aiuto in ESL	€ 9.500,52			
Economia complessiva dell'intervento finanziario rispetto all'investimento ammesso con il decreto di concessione n. 7324 del 23/05/2019	€ 9.853,59			
Economia del contributo a fondo perduto rispetto all'investimento ammesso con il decreto di concessione n. 7324 del 23/05/2019	€ 985,36			

ELENCO SPESE NON AMMESSE					
GIUSTIFICATIVO SPESA	DATA GIUSTIFICATIVO SPESA	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO RENDICONTATO (€)	IMPORTO NON APPROVATO (€)	MOTIVAZIONE
923851-887	03/03/2020	Beni strumentali	136,48	0,03	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 0,03 (spese di arrotondamento).
35	02/07/2020	Affitto locali	2.208,00	408,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 408,00 (spese condominiali e imposta di registro).
572	01/03/2020	Acquisto delle scorte	22,70	22,70	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera k) delle Linee Guida di Rendicontazione, in quanto non è stato prodotto l'estratto conto provante l'avvenuto addebito. La società, con l'invio pec della seconda integrazione ha dichiarato che: "Per quanto riguarda il Doc. 572 acquisto scorte di € 22,70 non abbiamo trovato riscontro tramite carta o bonifico e probabilmente è stato pagato in contanti, per cui visto anche l'esigua somma potete sottrarla dall'ammontare delle spese ammissibili".
41	04/08/2020	Affitto locali	2.100,00	300,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 300,00 (spese condominiali).

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

26	10/09/2019	Affitto locali	2.100,00	300,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 300,00 (spese condominiali).
31	10/10/2019	Affitto locali	2.100,00	300,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 300,00 (spese condominiali).
33	05/11/2019	Affitto locali	2.100,00	300,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 300,00 (spese condominiali).
50	25/06/2020	Servizi di consulenza	390,44	143,44	Ai sensi dell'art. 3.7.5 lettera e) delle Linee Guida di rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 143,44 (spese di formazione).
37	10/12/2019	Affitto locali	2.100,00	300,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 300,00 (spese condominiali).
2	24/01/2020	Affitto locali	2.100,00	300,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 300,00 (spese condominiali).
6	06/02/2020	Affitto locali	2.100,00	300,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 300,00 (spese condominiali).
368257	24/03/2020	Beni strumentali	45,00	45,00	Spesa non ammissibile in quanto la stessa fattura è stata rendicontata due volte (vedi riga 62).

4794	29/10/2019	Beni strumentali	1.012,00	13,93	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 13,93 (spese di trasporto).
11	10/03/2020	Affitto locali	2.100,00	300,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 300,00 (spese condominiali).
1509547	24/03/2020	Beni strumentali	30,25	0,02	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 0,02 (spese arrotondamento).
13	13/04/2020	Affitto locali	2.100,00	300,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 300,00 (spese condominiali).
44	24/10/2019	Beni strumentali	1.580,00	500,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 500,00 (spese di trasporto).
346	19/12/2019	Acquisto delle scorte	441,19	10,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 10,00 (spese di trasporto).
18	07/05/2020	Affitto locali	2.100,00	300,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 300,00 (spese condominiali).

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

45	09/09/2020	Affitto locali	2.100,00	2.100,00	Ai sensi dell'art. 3.7.6.1. delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'intero importo in quanto il periodo della locazione supera i 12 mesi consecutivi di affitto previsti.
106391/2019	01/10/2019	Beni strumentali	45,00	-	E' stato indicato erroneamente il numero della fattura (106391/2019 invece di 1046391/2019) ed allegata un'altra fattura. Con l'integrazione pervenuta è stata invece presentata copia della fattura corretta con il relativo estratto conto bancario da cui si evince l'addebito.
824311-1738	20/07/2020	Beni strumentali	83,60	0,01	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 0,01 (spese di arrotondamento).
29	02/06/2020	Affitto locali	2.100,00	300,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 300,00 (spese condominiali).
1	01/06/2019	Affitto locali	5.400,00	5.400,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'intero importo in quanto riferito a cauzione di 3 mesi di affitto e spese di registrazione contratto.
		Spese per nuovo personale	19.682,90	1.947,70	Ai sensi del bando non è stato ammesso l'importo di € 1.947,70 (importo eccedente il massimale del 30%, rispetto al totale spese ammissibili, riservato alle spese per nuovo personale).

D.G. Formazione e lavoro

D.d.u.o. 14 giugno 2021 - n. 8100

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007

LA DIRIGENTE U.O. SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'«iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile»;
- Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PONYE»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia»;
- Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;

- Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;
- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l'art.31;
- Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d. n. 22/2018, e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

Preso atto della d.g.r. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determinato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha disposto l'attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approvazione dell'Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa - Misura 2-B (Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico o di il livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007).

Considerato che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, sono ritenuti ammissibili i seguenti progetti:

DENOMINAZIONE ENTE	ACCADEMIA - BELLEZZA, BENESSERE E ARTE
OFFERTA FORMATIVA	786
ID_PRATICA	2954170
ID_BENEFICIARIO	1710241
ID_SEZIONE	22372
IMPORTO ASSEGNATO	€ 15.305,05
RIFERIMENTO PROTOCOLLO	E1.2021.0163203
DATA PROTOCOLLO	11/06/2021

DENOMINAZIONE ENTE	ACCADEMIA - BELLEZZA, BENESSERE E ARTE
OFFERTA FORMATIVA	786
ID_PRATICA	3100787
ID_BENEFICIARIO	1710241
ID_SEZIONE	22374
IMPORTO ASSEGNATO	€ 14.101,85
RIFERIMENTO PROTOCOLLO	E1.2021.0163195
DATA PROTOCOLLO	11/06/2021

Ritenuto che gli esiti dell'istruttoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato al Programma Garanzia Giovani - <https://www.garanziegiovani.regione.lombardia.it> e che i soggetti richiedenti il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria;

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettiva-

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

mente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di formazione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così come previsto dall'Avviso di cui sopra al punto C7.

Richiamate l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

- la d.g.r. n. 4185 del 13 gennaio 2021, «I Provvedimento organizzativo 2021», che ha aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;
- la d.g.r. n. 4222 del 25 gennaio 2021, «II Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimodulate con la delibera sopra citato;
- la d.g.r. 4229 del 29 gennaio 2021, «III Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e degli incarichi dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021, «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021, «V Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 4350/2021.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dall'avviso pubblico di cui al decreto 4373/2021 che al punto C6C – lettera B prevede che l'ammissione del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto

DECRETA

1) che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» – «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, sono ritenuti ammessi e finanziati i progetti presentati dal seguente operatore:

- Accademia - BELLEZZA, BENESSERE E ARTE - ID_PRATICA 2954170 – importo assegnato €. 15.305,05 RIFERIMENTO PROTOCOLLO E1.2021.0163203
- Accademia - BELLEZZA, BENESSERE E ARTE - ID_PRATICA 3100787 – importo assegnato €. 14.101,85 RIFERIMENTO PROTOCOLLO E1.2021.0163195

2) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanziegiovani.regione.lombardia.it;

3) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013

4) di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il dirigente
Brunella Reverberi

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 73 del 8 giugno 2021

Ordinanza commissariale 2 marzo 2021 n. 651 - Erogazione del saldo a favore del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po per la conclusione dell'intervento: «Nodo Botte Villaresi: sistemazione e consolidamento controchiavica Salicetti», del Consorzio di bonifica - Terre dei Gonzaga in Destra Po - ID 86

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con l'articolo 15, comma 6°, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis);
- è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
- si è stabilito che i succitati Commissari delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. b-bis);
- si è disposto che i succitati Commissari delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva

che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Ricordato che in favore del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, con decreto del Soggetto Attuatore n. 182 del 10 ottobre 2018 inerente alla «*approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto del progetto avente per oggetto: «nodo botte Villaresi: sistemazione e consolidamento controchiavica Salicetti»*» - ID 86, è stato determinato un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato pari ad € 145.398,63 e contestualmente è stata liquidata la somma di € 72.699,32, quale quota di anticipazione del 50% dell'importo a carico del Commissario Delegato.

Richiamata l'ordinanza n. 2 marzo 2021, n. 651 recante «*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Aggiornamento 7*» con la quale il Commissario Delegato ha da ultimo aggiornato il succitato Piano, ed inserito l'intervento in oggetto, identificato con numero ID86, in allegato A con un contributo complessivo a carico del Commissario Delegato pari ad € 145.398,63.

Richiamato il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva le «*Disposizioni tecniche e procedurali per la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico*», come integrato dal decreto del Soggetto Attuatore n. 139 del 25 settembre 2017.

Acquisita agli atti la documentazione pervenuta in data 3 maggio 2021, prot. n. C1.2021.1077, il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, ai fini dell'erogazione del saldo del finanziamento e vagliata la completezza e correttezza, in merito a:

- conto finale;
- copia dei SAL e dei certificati di pagamento indicanti la documentazione non precedentemente presentata;
- fatture;
- fotocopie dei mandati e delle quietanze di pagamento non precedentemente presentate;
- documenti di Regolarità Contributiva (DURC) e dei controlli fiscali eseguiti presso EQUITALIA (per fatture di importo superiori ad € 10.000,00) non precedentemente presentati;
- la relazione descrittiva finale e documentazione grafica e fotografica che dia conto dei risultati dell'intervento;
- certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo oppure per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa;
- dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall'ordinanza 178/2015 ovvero le stampe dei report del sistema «T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012».

Preso atto altresì delle risultanze dell'attività istruttoria tecnico-amministrativa e contabile condotte dalla Struttura Commissariale su detta rendicontazione finale, da cui emerge che è stato rendicontato un importo complessivo ammissibile pari a € 126.248,45 IVA compresa, a cui corrisponde un contributo finale a carico del Commissario Delegato pari ad € 126.248,45.

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 18 giugno 2021

Accertata la regolarità della documentazione amministrativa e contabile presentata in allegato al suddetto rendiconto finale, nonché la congruità, conformità ed effettività delle spese presentate unitamente all'istanza di erogazione per il saldo lavori di cui sopra.

Ritenuto pertanto di poter procedere alla erogazione del saldo in favore del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po per un importo complessivo di € 53.549,13, con una minore spesa pari ad € 19.150,18.

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura sul conto sulle risorse trasferite al Commissario Delegato sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo n. 13 del d.l. 78/2015, capitolo 706, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di prendere atto e fare proprie le risultanze delle attività istruttorie tecnico amministrative e contabili condotte dalla Struttura Commissariale sulla rendicontazione finale presentata dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po dell'intervento: «*nodo botte Villoresi: sistemazione e consolidamento controchiavica Salicetti*», del Consorzio di Bonifica - Terre dei Gonzaga in Destra Po - ID 86, CUP n. J56J1500192000I, dalle quali si evince un contributo finale a carico del Commissario Delegato pari ad € 126.248,45 a fronte del quale la quota di saldo spettante al beneficiario è pari a € 53.549,13;

2. di dare atto che il presente atto comporta una minore spesa pari ad € 19.150,18;

3. di liquidare contestualmente in favore del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, sul conto di corrente IBAN n. IT74B0558411503000000001890, la somma complessiva di € 53.549,13, a titolo di saldo del contributo concesso al netto delle anticipazioni già erogate di cui in premessa;

4. di imputare la suddetta spesa sulle risorse trasferite al Commissario Delegato sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 13 del d.l. n. 78/2015, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, capitolo 706;

5. di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti